Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Approvato dall'Organo Amministrativo di Energia Pulita S.r.l. nella seduta del 18/07/2016

Documento Finale

INDICE

PARTE GENERALE 5
1. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ENERGIA PULITA S.R.L. 5
1.1 Finalità del Modello di E.P. 6
1.2 Il processo di predisposizione e aggiornamento del Modello di E.P. 7
1.3 Le componenti del Modello di E.P. 9
1.4 Struttura del Documento 12
1.5 Modifiche ed integrazioni del Modello 13
2. ORGANISMO DI VIGILANZA 13
2.1 Composizione e requisiti dell'Organismo di Vigilanza 13
2.2 Cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di revoca del mandato ai membri dell'OdV 15
2.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza 17
2.4 Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari 19
2.5 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza 21
3. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE E ALL'ESTERNO 25
3.1 Formazione del personale 25
3.2 Informativa a collaboratori esterni, consulenti e partner 26
4. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO 26
4.1 Principi generali 26
4.2 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci 28
4.3 Sanzioni per i lavoratori dipendenti 29
4.4 Misure nei confronti di collaboratori, revisori, consulenti, partner,controparti ed altri soggetti esterni 31
4.5 Procedimento di applicazione delle sanzioni 31
4.5.1 Il procedimento disciplinare nei confronti degli Amministratori e dei componenti dell'Organo di Controllo (sindaci/revisori) 32
4.5.2 Il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti 33
4.5.3 Il procedimento nei confronti dei terzi Destinatari del Modello 36
5. AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO 36
PARTE SPECIALE "A" 40
A.1 I reati contro la Pubblica Amministrazione e l'amministrazione della Giustizia 40
A.2 Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio 41
A.3 Aree a rischio reato 43
PARTE SPECIALE "B" 91
B.1 I reati associativi 91
B.2 Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio 92
B.3 Aree a rischio reato 94

PARTE SPECIALE "C" 97
C.1 I reati societari 97
C.2 Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio 98
C.3 Aree a rischio reato 100
PARTE SPECIALE "C1" 115
C1.1 La corruzione tra privati 115
C1.2 Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio 115
C1.3 Aree a rischio reato 116
PARTE SPECIALE "D" 134
D.1 I reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro 134
D.2 Principi generali di comportamento 134
D.3 Regole di comportamento per soggetti esterni alla Società 137
D.4 Aree a rischio reato 138
D.5 Principi che ispirano il sistema di gestione di salute e sicurezza sul lavoro 139
PARTE SPECIALE "E" 146
E.1 I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonchè autoriciclaggio 146
E.2 Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio 146
E.3 Aree a rischio reato 151
PARTE SPECIALE "F" 169
F.1 I reati ambientali 169
F.2. Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio 170
F.3 Aree a rischio reato 173
PARTE SPECIALE "G" 187
G.1 Premessa 187
G.2 Principi generali di comportamento applicabili ai delitti informatici (24 bis del decreto) 187
G.3 Principi generali di comportamento applicabili ai delitti contro l'industria e il commercio (25 bis 1 del decreto) 188
G.4 Principi generali di condotta applicabili ai delitti con finalita' di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (25 quater del decreto) 189
G.5 Principi generali di condotta applicabili ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore (25 novies del decreto) 190
G.6 Principi generali di condotta applicabili al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (25 duodecies del D.Lgs. 231/01) 191

ALLEGATO 1 - Il D.Lgs. 231/01 ed i reati presupposto

PARTE GENERALE

PARTE GENERALE

1. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ENERGIA PULITA S.R.L.

Energia Pulita S.r.l. (di seguito anche "Energia Pulita", "E.P." o la "Società") è una società che si occupa principalmente delle attività di costruzione ed esercizio di impianti eolici, attività per le quali risulta concessionaria di autorizzazioni e beneficiaria di finanziamenti.

Energia Pulita, al fine di assicurare che il comportamento di tutti coloro che operano per conto o nell'interesse della Società sia sempre conforme alle normative e alle regolamentazioni e coerente con i principi di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche "Modello" o "Modello 231"), in linea con le prescrizioni del D. Lgs. n. 231 del 2001 (di seguito anche "Decreto" o "D.Lgs. 231/01") e sulla base delle Linee Guida emanate da Confindustria.

Sono destinatari (di seguito anche "Destinatari") del presente Modello e, come tali, nell'ambito delle specifiche competenze, tenuti alla sua conoscenza e osservanza:

- i componenti dell'Organo Amministrativo, nel perseguimento dell'azione sociale in tutte le deliberazioni adottate;
- i componenti degli Organi di Controllo (es. sindaci), nell'attività di controllo e nella verifica della correttezza formale e legittimità sostanziale dell'attività della Società e del funzionamento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- tutti i dipendenti e tutti i collaboratori e/o consulenti con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei;
- tutti coloro che, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o nell'interesse della medesima;
- tutti coloro che intrattengono rapporti onerosi o anche gratuiti di qualsiasi natura con la Società (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, consulenti, fornitori e terze parti in genere).

I Destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello, anche in adempimento dei doveri di correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

E.P. disapprova e sanziona qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello, anche qualora la condotta sia realizzata nella convinzione che essa persegua, anche in parte, l'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecarle un vantaggio.

1.1 Finalità del Modello di E.P.

Il Modello di E.P. si propone come finalità quelle di:

- integrare, rafforzandolo, il sistema di governo societario, che presiede alla gestione e al controllo della Società;
- definire un sistema strutturato e organico di strumenti di prevenzione e controllo del rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto (di seguito anche "reati presupposto"; per le fattispecie dei reati presupposto si faccia riferimento all'Allegato 1 del Modello);
- informare e formare i Destinatari del Modello in merito all'esistenza di detto sistema e alla necessità che la loro operatività sia costantemente conforme ad esso;
- ribadire che E.P. non tollera comportamenti illeciti, non rilevando in alcun modo la finalità perseguita ovvero l'erroneo convincimento di agire nell'interesse o a vantaggio della Società, in quanto tali comportamenti sono comunque contrari ai principi etici e ai valori cui E.P. si ispira e dunque in contrasto con l'interesse della stessa;
- sensibilizzare e rendere tutti coloro che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse di E.P. consapevoli del fatto che la commissione di un reato presupposto, nel malinteso interesse della Società, dà luogo non soltanto all'applicazione di sanzioni penali nei confronti dell'agente, ma anche di sanzioni amministrative nei confronti della Società (per maggiori informazioni sulle sanzioni ex D.Lgs. 231/01 si faccia riferimento all'Allegato 1 del Modello), esponendola a pregiudizi finanziari, operativi e d'immagine;

- informare tutti coloro che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse di E.P. che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà, prima e indipendentemente dall'eventuale commissione di fatti costituenti reato, l'applicazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali.

1.2 IL PROCESSO DI PREDISPOSIZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI E.P.

E.P., in considerazione delle esigenze poste dal Decreto, ha completato un progetto interno finalizzato, sulla base delle Linee Guida di Confindustria, a dotare la Società di un Modello. Il Modello sarà costantemente aggiornato al fine di tenere conto sia delle integrazioni normative sia delle modifiche organizzative e di processo della Società eventualmente intervenute.

E.P. garantisce la funzionalità, l'aggiornamento e la costante attuazione del Modello, secondo la metodologia indicata dalle Linee Guida di Confindustria e dalla *best practice*.

In particolare, con il supporto dell'OdV, E.P.:

- individua e verifica periodicamente le aree esposte a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto (c.d. "*risk assessment*"), intese come ambiti organizzativi o processi nei quali potrebbe astrattamente concretizzarsi la commissione dei reati presupposto, attraverso l'aggiornamento normativo, l'analisi del contesto aziendale nonché la valorizzazione delle esperienze registratesi nell'ambito della pregressa operatività aziendale (c.d. "analisi storica"). A tale proposito, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, nell'attività di *risk assessment* sono state identificate le famiglie di reato presupposto ritenute rilevanti ai fini del Decreto e sono, pertanto, sono state tenute in considerazione le criticità emerse in passato nel contesto di operatività di E.P.. In tale ottica, le attività sono state svolte ponendo particolare attenzione alle aree che sono state individuate come maggiormente esposte al potenziale rischio di commissione dei reati presupposto, analizzando i controlli posti in essere dalla Società al fine di prevenire tale rischio.

A seguito dell'identificazione delle aree a rischio e delle famiglie di reato rilevanti, nell'ambito di ciascuna area a rischio sono state rilevate le attività sensibili, ovvero quelle attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto. A fronte delle attività sensibili identificate, si è provveduto ad identificare quelle che, in astratto, possono essere considerate le potenziali modalità di commissione dei reati presi in considerazione.

Il risultato della mappatura delle aree e attività a rischio reato è rappresentato in un apposito documento contenente la mappa di tutte le aree ed attività a rischio reato e delle relative famiglie di reato ex D.Lgs. 231/01 collegate.

Tra le aree di attività a rischio reato sono considerate anche quelle che, oltre ad avere un rilievo diretto come attività che potrebbero integrare condotte di reato, possono anche avere un rilievo indiretto per la commissione di altri reati, risultando strumentali alla commissione degli stessi. In particolare, si intendono *strumentali* quelle attività nelle quali possono realizzarsi le condizioni di fatto che rendono possibile l'eventuale commissione di reati nell'ambito delle aree direttamente preposte al compimento delle attività specificamente richiamate dalla fattispecie di reato.

Con riferimento a tutte le aree a rischio reato, dirette o strumentali, sono altresì presi in esame gli eventuali rapporti indiretti, ossia quelli che E.P. intrattiene, o potrebbe intrattenere, tramite soggetti terzi. È opportuno infatti precisare che i profili di rischio connessi alle attività svolte da E.P. sono valutati anche avendo riguardo alle ipotesi in cui esponenti aziendali concorrano con soggetti esterni alla Società, sia in forma occasionale e temporanea (c.d. concorso di persone), sia in forma organizzata e volta alla commissione di una serie indeterminata di illeciti (reati associativi). Inoltre, l'analisi ha avuto ad oggetto anche la possibilità che gli illeciti considerati possano essere commessi all'estero, ovvero con modalità transnazionale.

Allo stato, sono stati individuati profili di rischio di potenziale rilevanza con riguardo ai reati di cui agli artt. 24, 24 *bis*, 24 *ter,* 25, 25 *bis* 1, 25 *ter, 25 ter co. 1 s-bis, 25 quater,* 25 *septies,*

25 *octies, 25 novies,* 25 *decies,* 25 *undecies* e 25 *duodecies*, che saranno oggetto di specifico approfondimento nelle Parti Speciali del Modello.

Anche rispetto alle altre tipologie di reati non oggetto di specifico esame nel contesto delle Parti Speciali del Modello, la Società dispone di un complesso di presidi volti ad assicurare il corretto svolgimento delle attività aziendali e dunque idoneo a minimizzare il rischio di commissione anche di tali illeciti. Al riguardo, si fa anzitutto richiamo ai principi espressi nel Codice Etico, nonché a quanto dettagliato nel sistema normativo interno;

- con riferimento alle aree a rischio reato individuate, analizza il sistema di controlli preventivi esistenti in tali aree (sistema organizzativo; sistema autorizzativo; sistema di controllo di gestione; sistema di monitoraggio e controllo della documentazione; ecc.), al fine di valutarne l'idoneità ai fini della prevenzione dei rischi di reato (c.d. *as-is analysis*).

  Le verifiche sul sistema di controlli preventivi riguardano anche le attività svolte da società esterne sulla base di contratti di servizio, tenendo conto della:

  - formalizzazione delle prestazioni fornite in specifici contratti di servizio;
  - previsione di presidi di controllo sull'attività in concreto espletata dalle società incaricate sulla base delle prestazioni contrattualmente definite;

- individua le aree di integrazione e/o miglioramento nel sistema dei controlli e definisce le azioni da intraprendere (c.d. *gap analysis*);

- cura la costante attuazione dei principi comportamentali e delle regole procedurali poste dal Modello e verifica la concreta idoneità ed operatività degli strumenti di controllo, monitorando continuamente l'effettiva osservanza del Modello.

1.3 LE COMPONENTI DEL MODELLO DI E.P.

Il Modello si fonda sulle seguenti componenti:

- esistenza di un **sistema normativo interno**, finalizzato alla prevenzione dei reati, nel quale sono tra l'altro ricompresi:
  - il **Codice Etico**, che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti da tutti coloro che operano per conto o nell'interesse di E.P.;
  - **regole procedurali interne** (*protocolli/documenti normativi*), finalizzate a disciplinare lo svolgimento delle attività aziendali nell'ambito delle aree a rischio reato, tramite la previsione di controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle stesse attività.

    Le regole procedurali interne applicabili con riguardo alle aree a rischio reato prevedono:
    - la segregazione delle funzioni e, laddove non applicabile, l'identificazione di controlli compensativi;
    - la tracciabilità documentale di ciascun passaggio rilevante del processo sopra descritto;
    - un adeguato livello di formalizzazione, diffusione e comunicazione.

    E.P. definisce responsabilità, modalità e tempistica del processo di elaborazione, aggiornamento e approvazione delle regole procedurali interne.
- una **struttura organizzativa** coerente con le attività aziendali, idonea ad assicurare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una appropriata segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti previsti dalla struttura organizzativa siano realmente attuati e oggetto di controllo. Tale struttura organizzativa è realizzata anche attraverso la previsione di *contratti di servizi* con terze parti, mediante i quali sono gestiti interi o singole porzioni di processi;
- un **sistema di poteri** formalizzato, che costituisce parte integrante e sostanziale del Modello;
- un **sistema di gestione dei processi esternalizzati** per i quali la Società ha definito le attività esternalizzate, i criteri di

selezione dei fornitori - sotto il profilo della professionalità, della reputazione, dell'onorabilità e della capacità finanziaria - ed i metodi per la valutazione del livello delle prestazioni degli stessi.

E.P. ha stipulato contratti di servizi per la regolamentazione dei rapporti con altre società, che forniscono servizi in favore della stessa. Detti contratti prevedono tra l'altro:

- l'attività oggetto di cessione, le modalità di esecuzione e il relativo corrispettivo;
- che il fornitore dia adeguata esecuzione alle attività esternalizzate nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni della Società;
- che la Società abbia facoltà di controllo e accesso all'attività e alla documentazione del fornitore, inclusa la possibilità di effettuare specifici audit;
- che la Società possa recedere dal contratto senza oneri sproporzionati o tali da pregiudicare, in concreto, l'esercizio del diritto di recesso;
- che il contratto non può essere oggetto di sub-cessione, anche parziale, senza il consenso della Società;
- specifiche clausole in materia di responsabilità amministrativa degli enti;

- l'attribuzione ad un **Organismo di Vigilanza** (di seguito anche "OdV" od "Organismo"), dotato dei requisiti di autonomia, indipendenza, continuità di azione e professionalità, del compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporne l'aggiornamento, previo conferimento, a tal fine, al medesimo, di poteri, mezzi e accesso alle informazioni necessarie allo svolgimento dell'attività;
- la previsione di un **sistema di formazione e informazione** finalizzato a consolidare in tutti i Destinatari la conoscenza dei principi e delle regole cui la concreta operatività di E.P. deve conformarsi;
- la predisposizione di uno specifico **sistema disciplinare** idoneo a sanzionare qualsiasi violazione del Modello.

1.4 STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il Modello è costituito da una "Parte Generale" e dalle "Parti Speciali".

Nella "Parte Generale" sono illustrate le componenti essenziali del Modello con particolare riferimento all'OdV, alla formazione del personale e diffusione del Modello nel contesto aziendale ed extra-aziendale, al sistema disciplinare e alle misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni dello stesso.
Le "Parti Speciali" sono dedicate alle diverse tipologie di reato e illecito amministrativo, considerate di possibile rischio per E.P., contemplate nel Decreto.

A tal fine, ciascuna Parte Speciale contiene il riferimento ai singoli reati richiamati dal Decreto (per le fattispecie dei reati presupposto si faccia riferimento all'Allegato 1 del Modello), ai principi generali di comportamento ai quali dovranno ispirarsi i comportamenti in tutte le aree potenzialmente a rischio reato e alle aree identificate a rischio reato.

All'interno di ciascuna area a rischio reato vengono individuate le attività sensibili, le modalità di commissione dei reati o le condotte strumentali alla commissione degli stessi, nonché i principi di controllo preventivo.

Alla luce della specifica operatività di E.P., si è ritenuto di incentrare l'attenzione, in quanto ritenuti **maggiormente rilevanti**, sui rischi di commissione dei reati indicati negli artt. 24, 25 (reati contro la Pubblica Amministrazione), 24 *ter* – L.146/2006 (delitti di criminalità organizzata), 25 *ter* (reati societari, emendato ai sensi della L. 190/2012 che ha, tra l'altro, introdotto il reato di corruzione tra privati), 25 *septies* (omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro), 25 *octies* (ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio), 25 *decies* (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria), 25 *undecies* (reati ambientali) del D.Lgs. 231/01. Per tali famiglie di reato trovano applicazione i principi generali di controllo descritti nella Parte Generale e nel Codice Etico, nonché i principi generali di comportamento e di controllo preventivo descritti in ciascuna Parte Speciale.

Per quanto concerne i reati di cui agli, 24 bis (delitti informatici) 25 *bis* 1 (delitti contro l'industria e il commercio), 25 quater (delitti con finalità di

terrorismo e di eversione dell'ordine democratico), 25 *novies* (delitti in violazione del diritto d'autore), 25 *duodecies* (impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare), l'esito delle attività di *risk assessment* ha portato a ritenere il rischio di commissione di tali reati applicabile, tuttavia di **minore rilevanza** in virtù dell'attività svolta dalla Società e delle verifiche che le competenti strutture aziendali pongono in essere in relazione a tali fattispecie di reato. Pertanto, in relazione a tali tipologie di reato trovano applicazione i principi generali di controllo descritti nella Parte Generale nonché i principi generali di comportamento descritti nella Parte Speciale G e nel Codice Etico.

Per quanto concerne, invece, le restanti famiglie di reato previste dal Decreto si è ritenuto che, sebbene applicabili, la loro commissione possa essere ritenuta **non significativa** in forza dell'ambito di attività della Società e pertanto per esse trovano applicazione i principi generali di controllo descritti nella Parte Generale e nel Codice Etico.

1.5 Modifiche ed integrazioni del Modello

L'adozione e le successive modifiche e integrazioni del Modello competono all'Organo Amministrativo di E.P. in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto.

2. ORGANISMO DI VIGILANZA

2.1 Composizione e requisiti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV di E.P. è un organo monocratico con adeguate competenze per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza che l'Organismo è chiamato a svolgere.

I membri esterni dell'Organismo vengono individuati tra professionisti di comprovata competenza ed esperienza nelle tematiche giuridiche, finanziarie e di controllo interno; in particolare, essi dovranno aver maturato un'adeguata e comprovata esperienza nell'ambito di applicazione del Decreto.

La nomina, la revoca, la sostituzione e la durata in carica dell'OdV sono approvati con apposita delibera dell'Organo Amministrativo, nel rispetto

dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione dei membri dell'OdV sotto descritti.

I compiti, le attività nonché i requisiti dell'OdV sono di seguito illustrati.

In conformità al Decreto e alle Linee Guida di Confindustria, l'OdV di E.P. è in possesso dei requisiti di:

a) autonomia e indipendenza;
b) professionalità;
c) continuità d'azione.

a) Autonomia e indipendenza

L'OdV gode di autonomia e indipendenza dagli organi sociali nei confronti dei quali esercita la sua attività di controllo.
Esso non è in alcun modo coinvolto nelle attività gestionali, né è in condizione di dipendenza gerarchica.

Ad ulteriore garanzia della propria indipendenza, l'OdV informa, in merito all'attività svolta, l'Organo Amministrativo e i sindaci, con cadenza periodica (almeno) semestrale. In ogni caso, l'Organismo riferisce tempestivamente ogni evento di particolare rilievo.

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcuna funzione, organismo o struttura aziendale, fatto salvo il potere-dovere dell'organo dirigente di vigilare sull'adeguatezza dell'intervento posto in essere dall'OdV al fine di garantire l'aggiornamento e l'attuazione del Modello.
L'OdV, nell'espletamento delle proprie funzioni, dispone dei mezzi finanziari adeguati ad assicurare allo stesso l'operatività. A tal fine, l'Organo Amministrativo di E.P. provvede ad attribuire all'OdV, sulla base delle indicazioni del medesimo, una dotazione per le spese da sostenere nell'esercizio delle proprie funzioni, rispetto alla quale l'Organismo fornisce annualmente adeguata rendicontazione.

b) Professionalità

Il membro dell'OdV è in possesso di specifiche competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che l'Organismo è chiamato a svolgere, potendo altresì avvalersi del supporto tecnico di soggetti interni o esterni alla Società.
Ai fini di un migliore e più efficace espletamento dei compiti e delle funzioni attribuiti, l'Organismo si avvale, per lo svolgimento della propria attività operativa, delle strutture aziendali che, di volta in volta, si rendessero utili all'espletamento delle attività indicate.
Per le specifiche tematiche di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'OdV si avvale di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti (Datore di Lavoro, Direttore dei Lavori, Responsabile dei lavori, Coordinatore per la sicurezza, ecc.).
Per le tematiche ambientali si avvale di tutte le risorse competenti di E.P..

c) <u>Continuità d'azione</u>
L'OdV opera presso la Società, esercitando continuativamente i poteri di controllo per lo svolgimento dell'incarico assegnatogli.
Al fine di assicurare il monitoraggio dei processi aziendali sensibili ai sensi del Decreto, l'OdV si avvale anche del corpo dei protocolli e documenti normativi aziendali e dei flussi informativi nei suoi confronti previsti dal Modello.

2.2 CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DI INCOMPATIBILITÀ E DI REVOCA DEL MANDATO AI MEMBRI DELL'ODV

La nomina quale membro dell'OdV è condizionata alla presenza e alla permanenza dei requisiti previsti nel presente Modello, nel rispetto del Decreto e delle Linee Guida di Confindustria.

Costituiscono motivi di ineleggibilità e, se sopravvenuti, di decadenza o revoca del mandato per "giusta causa", a seconda dei casi, dei membri dell'OdV:

a) la mancanza, o la perdita sopravvenuta, dei requisiti di professionalità, di autonomia, di indipendenza e di continuità d'azione;
b) i rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con Amministratori, Sindaci o dirigenti di E.P.;

c) intrattenere rapporti economici e/o contrattuali, a titolo oneroso o gratuito, direttamente o indirettamente, con E.P. o, tali da comprometterne l'indipendenza, con società controllanti (ivi incluse la carica di Consigliere di Amministrazione) e/o con i rispettivi Amministratori, nonché in relazione a fatti che coinvolgono E.P. o società controllanti. A tal fine, non rileva il rapporto di lavoro intrattenuto con E.P. dai membri interni dell'OdV e quello intrattenuto dallo stesso Organismo nel suo complesso in relazione all'incarico affidato;

d) la titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie in E.P. o società controllanti, tale da comprometterne l'indipendenza;

e) ogni altra situazione, diversa da quelle esplicitate ai punti precedenti, di conflitto di interessi (così come definito nel Codice Etico), anche potenziale, con E.P. o sue controllanti;

f) la sottoposizione a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria, ovvero l'interdizione, l'inabilitazione, la dichiarazione di fallimento, l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

g) la pendenza di un procedimento penale, ovvero una sentenza di condanna o di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., anche non definitive, in relazione a reati previsti dal Decreto o ad altri reati della stessa indole;

h) un provvedimento di condanna, anche non definitivo, in sede amministrativa per uno degli illeciti previsti dagli articoli 187 bis e 187 ter del D.Lgs. 58/1998 (di seguito anche "TUF");

i) non essere stato condannato o aver patteggiato la pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., anche con sentenza non definitiva, in relazione ad uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01 o a reati della stessa indole (ad esempio, reati tributari, reati fallimentari, reati contro il patrimonio, contro la fede pubblica, ecc.);

j) un grave inadempimento dei propri doveri, così come definiti nel Modello, ovvero gravi ragioni di convenienza o situazioni tali da impedire di svolgere i propri compiti diligentemente ed efficacemente o da pregiudicare la propria autonomia di giudizio nell'esercizio delle funzioni assegnate;

k) la violazione degli obblighi di riservatezza;

l) la mancata partecipazione ad almeno l'80% (ottanta per cento) delle riunioni dell'Organismo.

A ciascuno dei membri dell'Organismo si applica inoltre il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..

Al fine di garantire la continuità di azione dell'OdV e di tutelare il legittimo svolgimento delle funzioni e della posizione ricoperta da una rimozione ingiustificata, la revoca del mandato conferito ad uno o più componenti dell'OdV – che potrà avvenire soltanto per "giusta causa", al ricorrere di una delle condizioni sopra richiamate – viene disposta mediante un'apposita delibera dell'Organo Amministrativo, sentiti i sindaci e gli altri membri dell'Organismo laddove esistenti.

Per le fattispecie precedentemente indicate, nelle more degli accertamenti e/o ove se ne ravvisi la opportunità, l'Organo Amministrativo di E.P., al fine di garantire la piena continuità delle attività di vigilanza e controllo, sentiti i sindaci e gli altri membri dell'Organismo laddove esistenti, può comunque disporre la sospensione e nominare "ad interim" un componente dell'Organismo o l'intero Organismo, fino al venir meno della condizione interruttiva, o fino alla cessazione definitiva e alle conseguenti nuove nomine.

In caso di dimissioni, decadenza o revoca di un componente dell'Organismo, l'Organo Amministrativo deve provvedere senza indugio alla sua sostituzione.

2.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV di E.P. verifica e vigila sull'adeguatezza ed effettiva osservanza del Modello e sul suo aggiornamento.

Più in particolare, è compito dell'OdV:

- verificare, sulla base del Piano di attività approvato con cadenza annuale, l'efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto, proponendo - laddove ritenuto necessario - eventuali aggiornamenti del Modello, con particolare riferimento all'evoluzione e ai mutamenti della struttura organizzativa o dell'operatività aziendale e/o della normativa vigente;

- monitorare, sulla base del Piano di attività approvato, la validità nel tempo del Modello e dei protocolli/documenti normativi aziendali, promuovendo, anche previa consultazione delle strutture aziendali interessate, tutte le azioni necessarie al fine di assicurarne l'efficacia. Tale compito comprende la formulazione di proposte di adeguamento da inoltrare al Vertice Aziendale e di verificare successivamente l'attuazione e la funzionalità delle soluzioni proposte;
- valutare, sulla base del Piano di attività approvato, il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello e dei protocolli/documenti normativi aziendali;
- effettuare, sulla base del Piano di attività approvato, ovvero, anche attraverso verifiche non programmate e a sorpresa, controlli presso le strutture aziendali ritenute a rischio di reato, per accertare se l'attività venga svolta conformemente al Modello adottato;
- verificare l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte, mediante un'attività di *follow-up*;
- effettuare, anche tramite apposita programmazione degli interventi, una verifica degli atti compiuti dai soggetti dotati di poteri di firma;
- definire e curare, in attuazione del Modello, il flusso informativo che consenta all'Organismo di Vigilanza di essere periodicamente aggiornato dalle strutture aziendali interessate sulle attività valutate a rischio di reato, nonché stabilire modalità di comunicazione / segnalazione, al fine di acquisire conoscenza delle eventuali violazioni del Modello;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- attuare, in conformità al Modello, un efficace flusso informativo nei confronti degli organi sociali competenti che consenta all'Organismo di riferire agli stessi in merito all'efficacia e all'osservanza del Modello;
- comunicare tempestivamente all'Organo Amministrativo le eventuali infrazioni alle disposizioni che possono dare luogo a reati di cui al Decreto;

- promuovere presso le competenti strutture aziendali un adeguato processo formativo del personale mediante idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre strutture competenti, la validità delle clausole finalizzate ad assicurare l'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti, secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare, ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori.

Per lo svolgimento degli adempimenti sopra elencati, all'Organismo sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:

- ◊ accedere ad ogni documento e/o informazione aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del Decreto;
- ◊ avvalersi di consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di competenza;
- ◊ procedere, qualora si renda necessario, all'audizione diretta degli amministratori e dei sindaci della Società;
- ◊ richiedere informazioni a consulenti esterni, partner commerciali e revisori nell'ambito delle attività svolte per conto della Società.

L'Organismo potrà decidere, laddove applicabile di delegare uno o più specifici compiti ai suoi membri, sulla base delle rispettive competenze, con l'obbligo di riferire in merito all'Organismo. In ogni caso, anche in ordine alle funzioni delegate dall'Organismo, permane la responsabilità dell'Organismo medesimo.

2.4 Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari

L'OdV di E.P., nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti, cura l'informazione degli organi sociali competenti affinché possano adottare le conseguenti deliberazioni ed azioni necessarie al fine di garantire l'effettiva e costante adeguatezza e concreta attuazione del Modello.

In particolare, l'OdV provvede a fornire, all'Organo Amministrativo e all'Organo di controllo, un'informativa periodica (almeno) semestrale avente ad oggetto:

- l'attività complessivamente svolta nel corso del periodo, con particolare riferimento a quella di verifica sui processi sensibili ai sensi del Decreto;
- le criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello;
- una analisi delle eventuali segnalazioni ricevute e delle relative azioni intraprese dall'Organismo e dagli altri soggetti interessati;
- le proposte di revisione ed aggiornamento del Modello;
- l'informazione sul Piano di attività per l'anno successivo.

Annualmente, l'OdV presenta al Consiglio di Amministrazione il Piano di attività dell'Organismo per l'anno successivo.

Inoltre, l'OdV deve porre in atto flussi informativi *ad hoc*, indipendentemente dalla previsione di flussi periodici, in presenza di circostanze che rendano necessaria o comunque opportuna l'informativa. Pertanto, l'Organismo dovrà riferire tempestivamente all'Organo Amministrativo in merito a:

- qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione o che abbia accertato l'Organismo stesso;
- rilevate carenze organizzative o procedurali idonee a determinare il concreto pericolo di commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
- mancata collaborazione da parte delle strutture aziendali;
- esistenza di procedimenti penali nei confronti di soggetti che operano per conto della Società, ovvero di procedimenti a carico della Società in relazione a reati rilevanti ai sensi del Decreto, di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento delle sue funzioni;

- esito degli accertamenti condotti dall'OdV medesimo a seguito dell'avvio di indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria in merito a reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte dell'Organo Amministrativo.

L'Organismo inoltre, dovrà riferire senza indugio:

- all'Organo Amministrativo, eventuali violazioni del Modello poste in essere dagli amministratori o altri dipendenti della Società o dai sindaci;
- ai sindaci, eventuali violazioni del Modello poste in essere dai revisori ovvero dai membri dell'Organo Amministrativo, affinché adotti i provvedimenti previsti al riguardo dalla legge.

2.5 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, 2° comma, lett d) del Decreto impone la previsione nel Modello di obblighi informativi nei confronti dell'OdV deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso.

L'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento *a posteriori* delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

L'efficacia dell'attività di vigilanza trova fondamento in un sistema strutturato di segnalazioni ed informazioni provenienti da tutti i Destinatari del Modello, con riferimento a tutti gli atti, comportamenti od eventi, di cui vengano a conoscenza, che potrebbero determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano potenzialmente rilevanti ai fini del Decreto.

Come previsto dalle Linee Guida di Confindustria e dalle migliori prassi applicative, i flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, fanno riferimento alle seguenti categorie di informazioni:

- **flussi informativi ad hoc;**
- **informativa costante**.

2.5.1 FLUSSI INFORMATIVI AD HOC

I flussi informativi *ad hoc* indirizzati all'OdV da esponenti aziendali o da terzi attengono a criticità attuali o potenziali e possono consistere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in:

a) notizie occasionali in relazione alle quali è opportuna un'informativa immediata nei confronti dell'Organismo. L'obbligo di informazione ha per oggetto:

   - i provvedimenti e/o le notizie provenienti dall'autorità giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini/accertamenti, riguardanti la Società, anche nei confronti di ignoti, per i reati o gli illeciti amministrativi di cui al Decreto;
   - le richieste di assistenza legale da parte di amministratori e/o dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
   - l'evidenza dei procedimenti disciplinari svolti per violazioni del Modello, dei relativi esiti e motivazioni e delle eventuali sanzioni irrogate;
   - i rapporti dai quali possano emergere elementi con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
   - l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse tra uno dei Destinatari e la Società;
   - eventuali infortuni sul luogo di lavoro, ovvero provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria o da altre Autorità in merito alla materia della sicurezza e salute sul lavoro;
   - eventuali provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria o da altre Autorità in materia di ambiente, dai quali risulti una attuale o potenziale violazione delle norme in materia ambientale e/o delle autorizzazioni che disciplinano l'attività aziendale.

b) informazioni di ogni provenienza, concernenti la possibile commissione di reati o comunque di violazioni del Modello:
   - la commissione di reati o il compimento di atti idonei alla realizzazione degli stessi;
   - la commissione di illeciti amministrativi;
   - comportamenti non in linea con il Modello e con i relativi protocolli;

- eventuali variazioni, o riscontrate carenze, nei protocolli/documenti normativi aziendali;
- eventuali variazioni, o riscontrate carenze, nella struttura aziendale od organizzativa;
- operazioni che presentino profili di rischio per la commissione di reati.

L'Organismo può, inoltre, chiedere ai revisori e sindaci informazioni in merito alle attività da questi svolte, utili ai fini dell'attuazione del Modello, e prevedere uno scambio di informazioni e riunioni periodiche con tali soggetti.

2.5.2 INFORMATIVA COSTANTE

Oltre alle notizie di cui al paragrafo precedente, dovranno essere tempestivamente comunicate all'Organismo le informazioni rilevanti (con obbligo di mettere a disposizione dell'OdV la relativa documentazione, ove disponibile) di seguito riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, concernenti attività ricorrenti:

- le notizie relative alle variazioni organizzative e dei protocolli/documenti normativi aziendali significativi ai fini del Modello;
- l'articolazione dei poteri adottata dalla Società ed eventuali modifiche che intervengano sulla stessa;
- la documentazione relativa alla richiesta, erogazione e gestione di finanziamenti pubblici;
- la documentazione relativa alla richiesta, erogazione e gestione di finanziamenti bancari;
- eventuali trasferimenti finanziari tra la Società ed le società controllanti che non trovino giustificazione in uno specifico contratto stipulato a condizioni di mercato;
- le eventuali transazioni di natura finanziaria e commerciale effettuate in paesi regolati da normativa fiscale privilegiata;
- l'attività di informazione e formazione svolta in attuazione del Modello e la partecipazione alla medesima da parte del personale;

- il riepilogo degli acquisti di beni/servizi/lavori effettuati, oltre una data soglia e in un determinato periodo, per singolo fornitore con l'evidenza degli importi e della modalità di selezione prescelta;
- l'elenco dei fornitori di beni, lavori e servizi attivi;
- bilanci e altri documenti contabili;
- certificazioni su stati avanzamento lavori;
- la documentazione relativa agli esiti delle attività di monitoraggio svolte sugli adempimenti in materia di salute, sicurezza e ambiente;
- i protocolli/documenti normativi aziendali posti a presidio della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, eventuali modifiche che intervengano sulla struttura organizzativa, nonché i documenti rilevanti ai fini del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (es. Piano di Sicurezza e Coordinamento, ecc.);
- i dati relativi agli eventuali infortuni verificatisi nonché ai c.d. "quasi-infortuni", ossia a tutti quegli accadimenti che, pur non avendo dato luogo ad eventi lesivi per i lavoratori, possano considerarsi sintomatici di eventuali debolezze o lacune del sistema di salute e sicurezza, nonché eventuali misure adottate a presidio del rischio di salute e sicurezza sul lavoro;
- eventuali verbali di ispezione in materia ambientale da parte di Enti Pubblici e/o Autorità di controllo (es. ARPA, ASL, etc.) e ogni altro documento rilevante in materia ambientale.

2.5.3 Segnalazioni all'OdV da parte dei Destinatari del Modello

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad informare l'OdV in merito ad ogni atto, comportamento od evento di cui siano venuti a conoscenza e che potrebbero determinare una violazione del Modello o, che, più in generale, siano potenzialmente rilevanti ai fini del Decreto.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute, ivi comprese quelle in forma anonima.

La Società assicura la massima tutela e riservatezza per il segnalante e la protezione dalle segnalazioni diffamatorie.

2.5.4 CANALI DI TRASMISSIONE NEI CONFRONTI DELL'ODV

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è stato previsto il seguente canale di trasmissione:

- indirizzo di posta elettronica dedicato: organismodivigilanza@energiapulitasrl.it.

In aggiunta al suddetto canale l'OdV può comunicare, tramite adeguata comunicazione, ai Destinatari ulteriori canali di trasmissione (quali a titolo esemplificativo un indirizzo per spedizione fisica) ritenuti opportuni per consentire tramite modalità alternative all'email l'invio delle segnalazioni e flussi informativi.

3. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE E ALL'ESTERNO

3.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Nonostante alla data di approvazione del presente Modello ex D.Lgs. 231/01 Energia Pulita non si avvale di personale dipendente, nell'ipotesi di assunzione di nuovo personale, sono applicati i principi di controllo di seguito descritti.

E.P. promuove la conoscenza del Modello, dei relativi protocolli interni e dei loro aggiornamenti tra tutti i dipendenti che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli e contribuire alla loro attuazione.

Gli Amministratori, in cooperazione con l'Organismo di Vigilanza, gestiscono la formazione del personale sui contenuti del D.Lgs. 231/01 e sull'attuazione del Modello attraverso uno specifico piano.

In tale contesto, le azioni comunicative riguardano:

- comunicazione e messa a disposizione del Codice Etico e del Modello a tutto il personale in forza ed ai nuovi assunti al momento dell'assunzione, e nel caso in cui tali documenti siano aggiornati;
- aggiornamento sulle modifiche apportate al Modello o al Codice Etico conseguenti ad intervenute modifiche normative e/o organizzative / di processo rilevanti ai fini del Decreto;
- sviluppo di periodici interventi di formazione/informazione diffusa nei confronti dei responsabili ed addetti alle aree a rischio/supporto reato ex D.Lgs. 231/01. I percorsi formativi/informativi, sviluppati con contenuti diversi per i soggetti posti in "posizione apicale" e per i loro collaboratori, sono finalizzati, in sintesi, all'illustrazione dei

contenuti del D.Lgs. 231/2001, ai principi del Codice Etico ed alla disciplina del Modello di Organizzazione, gestione e controllo.

Qualunque sia la modalità prescelta per l'erogazione del percorso formativo, viene garantita la tracciabilità della partecipazione.

La partecipazione alle sessioni di formazione è obbligatoria; gli amministratori, in cooperazione con l'Organismo di Vigilanza, monitorano che il percorso formativo sia fruito da tutto il personale.

Eventuali sessioni formative di aggiornamento, oltre a specifici approfondimenti sul tema tenuti ai neoassunti nell'ambito del processo di inserimento nell'azienda, sono effettuate in caso di rilevanti modifiche apportate al Modello, al Codice Etico o relative a sopravvenute normative rilevanti per l'attività della Società, ove l'Organismo di Vigilanza non ritenga sufficiente, in ragione della complessità della tematica, la semplice diffusione della modifica con le modalità sopra descritte.

3.2 Informativa a collaboratori esterni, consulenti e partner

E.P. promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello e del Codice Etico anche tra i partner commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori della Società.

E.P. provvede ad inserire nei contratti con le suddette controparti apposite clausole di astensione dal porre in essere comportamenti che possono costituire un potenziale reato ex D.Lgs. 231/01 e di risoluzione del rapporto negoziale nel caso di violazioni degli obblighi previsti in tale ambito.

4. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

4.1 Principi generali

La predisposizione di un sistema disciplinare per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'articolo 6 comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".*

Ai fini del presente sistema disciplinare e nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva, costituiscono condotte oggetto di sanzione le azioni o i comportamenti posti in essere in violazione del Modello. Essendo quest'ultimo costituito anche dal complesso del sistema normativo interno che ne è parte integrante, ne deriva che per "violazioni del Modello" anche la violazione di uno o più principi o norme definite dai vari documenti aziendali che compongono tale sistema normativo (cfr. paragrafo 1.3).

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio e/o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte da E.P. in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare.

In particolare, è possibile individuare, a fini esemplificativi e non esaustivi, le seguenti principali tipologie di violazioni:

a) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni finalizzate alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità della Società ai sensi del Decreto;
b) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni connesse, in qualsiasi modo, alle aree a rischio reato o alle attività sensibili indicate nelle Parti Speciali del Modello;
c) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni connesse, in qualsiasi modo, alle aree a rischio indicate quali "strumentali" nelle Parti Speciali del Modello;
d) mancata attività di documentazione, conservazione e controllo degli atti previsti dai protocolli/documenti normativi aziendali, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità degli stessi;
e) omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti al fine di verificare la corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni del Modello;
f) mancata partecipazione all'attività di formazione relativa al contenuto del Modello e, più in generale, del Decreto da parte dei Destinatari;

g) violazioni e/o elusioni del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai protocolli/documenti normativi aziendali, ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'OdV;

h) qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o comunque penalizzazione, anche indiretta, nei confronti delle persone oggetto di segnalazioni e, soprattutto, dei segnalanti;

i) violazione degli obblighi informativi nei confronti dell'OdV (descritti nel paragrafo 2.5).

L'individuazione e l'applicazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata. A tale proposito, assumono rilievo le seguenti circostanze:

- tipologia dell'illecito contestato;
- circostanze concrete in cui si è realizzato l'illecito;
- modalità di commissione della condotta;
- gravità della violazione, anche tenendo conto dell'atteggiamento soggettivo dell'agente;
- eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta;
- eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- eventuale recidività dell'autore.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'Organo Amministrativo, che ne riferisce all'OdV.

4.2 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci

Nel caso di violazione del Modello da parte di uno o più Amministratori e/o Sindaci di Energia Pulita, l'OdV informa l'Organo Amministrativo e gli altri Organi di Controllo interni, i quali, in base alle rispettive competenze, procederanno ad assumere una delle seguenti iniziative, tenendo conto della gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto:

- dichiarazioni nei verbali delle adunanze;

- diffida formale;
- revoca dell'incarico / delega;
- richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea con, all'ordine del giorno, l'adozione di adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione, ivi compreso l'esercizio di azioni giudiziarie volte al riconoscimento della responsabilità dell'Amministratore e/o Sindaco nei confronti della Società e al ristoro degli eventuali danni subiti e subendi.

4.3 SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Nonostante alla data di approvazione del presente Modello ex D.Lgs. 231/01 E.P. non si avvale di personale dipendente, nell'ipotesi di assunzione di nuovo personale, viene seguito l'iter disciplinare di seguito descritto.

In caso di violazione delle singole regole comportamentali prescritte nel Modello (definite come "illeciti disciplinari"), le sanzioni devono essere irrogate nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori e dalla normativa di fonte collettiva applicabile.

Le categorie astratte degli inadempimenti descrivono i comportamenti sanzionabili, in relazione ai quali sono previsti provvedimenti sanzionatori secondo i principi di proporzionalità e adeguatezza, e tenendo conto delle circostanze riportate nel precedente paragrafo 4.1.

4.3.1 DIRIGENTI

Nonostante alla data di approvazione del presente Modello ex D.Lgs. 231/01 Energia Pulita non si avvale di personale dipendente dirigente, nell'ipotesi di assunzione di nuovo personale dirigente, si applica il seguente iter sanzionatorio.

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle prescrizioni previste nel Modello o di adozione, nell'espletamento delle proprie attività, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e dalla contrattazione collettiva applicabile.

In particolare:

- laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso;
- qualora la violazione sia di minore entità ma pur sempre di gravità tale da ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario, il dirigente incorre nel licenziamento giustificato con preavviso.

4.3.2 OPERAI, IMPIEGATI E QUADRI

Nonostante alla data di approvazione del presente Modello ex D.Lgs. 231/01 E.P. non si avvale di personale dipendente, nell'ipotesi di assunzione di nuovo personale dipendente, si applica il seguente iter sanzionatorio.

In conformità alle previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di riferimento:

A) incorre nei provvedimenti di richiamo verbale, ammonizione scritta, multa o sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, secondo la gravità della violazione, il lavoratore che violi le procedure interne previste dal Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle relative aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti violazioni dei doveri del dipendente individuati dal CCNL pregiudizievoli per la disciplina e la morale della Società;

B) incorre nel provvedimento di licenziamento con preavviso il lavoratore che ponga in essere, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un notevole inadempimento in violazione delle prescrizioni del Modello, dovendosi ravvisare in tali comportamenti violazioni più gravi di quelle individuate al precedente punto A;

C) incorre nel provvedimento di licenziamento senza preavviso il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto ovvero posto in essere in violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal

Decreto, dovendosi ravvisare in tale condotta una gravissima violazione che provochi alla Società grave nocumento morale e/o materiale.

Il presente documento integra a tutti gli effetti di legge il Codice Disciplinare adottato dalla Società ed è assoggettato agli oneri di affissione *ex* art. 7 Statuto dei Lavoratori.

4.4 MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI, REVISORI, CONSULENTI, PARTNER,CONTROPARTI ED ALTRI SOGGETTI ESTERNI

Ogni comportamento posto in essere nell'ambito di un rapporto contrattuale dai collaboratori, revisori, consulenti, partner, controparti ed altri soggetti esterni all'azienda in contrasto con le linee di condotta indicate dal Modello e dal Codice Etico determina la risoluzione unilaterale dal rapporto contrattuale, in virtù delle clausole che E.P. prevede in ogni contratto.

Nel caso in cui le violazioni siano commesse da lavoratori nell'ambito di contratti di appalto di opere o di servizi, le sanzioni verranno applicate al lavoratore, all'esito dell'accertamento positivo delle violazioni da parte dello stesso, da parte del proprio datore di lavoro (appaltatore) e i procedimenti potranno dare luogo anche ad azioni nei confronti dello stesso appaltatore.

La Società, in ogni caso, potrà limitarsi a chiedere, in conformità agli accordi contrattuali intercorrenti con gli appaltatori, la sostituzione dei lavoratori che abbiano commesso le violazioni di cui sopra.

4.5 PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Il procedimento di applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione del Modello si differenzia con riguardo a ciascuna categoria di Destinatari quanto alle fasi di:

- contestazione della violazione all'interessato;
- determinazione e successiva irrogazione della sanzione.

Il procedimento ha sempre inizio a seguito della ricezione, da parte degli organi aziendali di volta in volta competenti e di seguito indicati, della comunicazione con cui l'OdV segnala l'avvenuta violazione del Modello.

Più precisamente, l'OdV, in tutti i casi in cui riceva una segnalazione ovvero acquisisca, nel corso della propria attività di vigilanza e di verifica, gli elementi idonei a configurare il pericolo di una violazione del Modello, ha l'obbligo di attivarsi al fine di espletare gli accertamenti ed i controlli rientranti nell'ambito della propria attività.

Espletata l'attività di verifica, l'OdV, sulla base degli elementi in proprio possesso, esprime una valutazione circa l'avvenuta violazione e ne informa gli Amministratori.

4.5.1 Il procedimento disciplinare nei confronti degli Amministratori e dei componenti dell'Organo di Controllo (sindaci/revisori)

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un soggetto che rivesta la carica di Amministratore, il quale non sia legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, l'OdV trasmette all'Organo Amministrativo ed ai Sindaci una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- le generalità del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, l'Organo Amministrativo convoca il membro indicato dall'OdV per un'adunanza, da tenersi entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della relazione stessa.

La convocazione deve:

- essere effettuata per iscritto;
- contenere l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;

- comunicare all'interessato la data dell'adunanza, con l'avviso della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte e sia verbali. La convocazione deve essere sottoscritta da almeno due membri dell'Organo Amministrativo.

In occasione dell'adunanza dell'Organo Amministrativo, a cui sono invitati a partecipare anche i membri dell'OdV, vengono disposti l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni da quest'ultimo formulate e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

L'Organo Amministrativo, sulla scorta degli elementi acquisiti, determina la sanzione ritenuta applicabile, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

La delibera dell'Organo Amministrativo e/o dell'Assemblea viene comunicata per iscritto, a cura dell'Organo Amministrativo, all'interessato nonché all'OdV, per le opportune verifiche.

In tutti i casi in cui è riscontrata la violazione del Modello da parte di un Amministratore legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, sarà instaurato il procedimento di seguito descritto con riguardo ai dirigenti / dipendenti.

Qualora all'esito di tale procedimento sia comminata la sanzione del licenziamento, l'Organo Amministrativo convocherà senza indugio l'Assemblea dei Soci per deliberare la revoca dell'Amministratore dall'incarico.

Resta in ogni caso ferma (anche in mancanza di un licenziamento dell'Amministratore e comunque nelle more dello svolgimento del procedimento di cui al paragrafo 4.5.2) la facoltà dell'Organo Amministrativo di adottare ogni più opportuna iniziativa nei confronti dello stesso Amministratore, dandone adeguata e tempestiva informazione all'OdV.

4.5.2 IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

A) Dirigenti

La procedura di accertamento dell'illecito con riguardo ai dirigenti è espletata nel rispetto delle disposizioni normative nonché dei contratti collettivi applicabili.

In particolare, l'OdV trasmette all'Organo Amministrativo una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- le generalità del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

Entro cinque giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, l'Organo Amministrativo convoca il dirigente interessato mediante una comunicazione di contestazione contenente:

- l'indicazione della condotta constatata e l'oggetto di violazione ai sensi delle previsioni del Modello;
- l'avviso della data dell'audizione e la facoltà dell'interessato di formulare, anche in quella sede, eventuali considerazioni, sia scritte che verbali, sui fatti.

A seguire, l'Organo Amministrativo valuterà la posizione dell'interessato, nonché l'implementazione del relativo procedimento sanzionatorio.

Se il soggetto per cui è stata attivata la procedura di contestazione ricopre un ruolo apicale con attribuzione di deleghe da parte dell'Organo Amministrativo, e nel caso in cui l'attività di indagine ne comprovi il coinvolgimento ai sensi del Decreto, è previsto che:

- l'Organo Amministrativo possa decidere nel merito della revoca delle deleghe attribuite in base alla natura dell'incarico;
- l'Organo Amministrativo possa attivarsi per la definizione della posizione del soggetto ed implementare il relativo procedimento sanzionatorio.

Il provvedimento di comminazione della sanzione è comunicato per iscritto all'interessato entro sei giorni dalla ricezione delle giustificazioni da parte del dirigente. Tale termine decorrerà dalla data in cui sono state rese le giustificazioni scritte ovvero, se successive, le giustificazioni orali. Nell'ambito dell'*iter* sopra descritto, è previsto che l'Organo

Amministrativo di E.P. sia informato in tutti i casi suddetti in merito agli esiti delle verifiche interne ed al profilo sanzionatorio applicato.

L'OdV, cui è inviato per conoscenza il provvedimento di irrogazione della sanzione, verifica la sua applicazione. Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il dirigente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta del licenziamento, può ricorrere al Collegio di Conciliazione e Arbitrato secondo le modalità previste dalla contrattazione applicabile.

In caso di nomina del Collegio, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia di tale organo al caso concreto.

B) Operai, impiegati e quadri

Il procedimento di applicazione della sanzione nei confronti di dipendenti non dirigenti avviene nel rispetto delle disposizioni dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dei vigenti contratti collettivi nazionali applicabili.

In particolare, l'OdV trasmette agli Amministratori una relazione contenente:

- le generalità del soggetto responsabile della violazione;
- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione.

La Società, tramite gli Amministratori, entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione, trasmette al dipendente una comunicazione di contestazione scritta ex art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, contenente:

- l'indicazione puntuale della condotta constatata;
- le previsioni del Modello oggetto di violazione;
- l'avviso della facoltà di formulare eventuali deduzioni e/o giustificazioni scritte entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione, nonché di richiedere l'intervento del rappresentante dell'associazione sindacale cui il dipendente aderisce o conferisce mandato.

A seguito delle eventuali controdeduzioni dell'interessato, l'Organo Amministrativo assume provvedimenti in merito all'applicazione della sanzione, determinandone l'entità.

Le sanzioni devono essere applicate entro sei giorni dal ricevimento delle giustificazioni. Il relativo provvedimento è comunicato altresì all'OdV, che verifica inoltre l'effettiva applicazione della sanzione irrogata.

Il dipendente, ferma restando la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria, può, nei venti giorni successivi la ricezione del provvedimento, promuovere la costituzione di un Collegio di Conciliazione ed Arbitrato, restando in tal caso la sanzione sospesa fino alla relativa pronuncia.

Nell'ambito dell'iter sopra descritto, è previsto che l'Organo Amministrativo di E.P. sia informato in merito agli esiti delle verifiche interne ed al profilo sanzionatorio applicato nei confronti dei dipendenti.

4.5.3 Il procedimento nei confronti dei terzi Destinatari del Modello

Al fine di consentire l'assunzione delle iniziative previste dalle clausole contrattuali indicate al paragrafo 4.4, l'OdV trasmette all'Organo Amministrativo una relazione contenente:

- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione.

L'Organo Amministrativo invia all'interessato una comunicazione scritta contenente l'indicazione della condotta constatata, le previsioni del Modello oggetto di violazione, nonché l'indicazione delle specifiche clausole contrattuali di cui si chiede l'applicazione.

Nell'ambito dell'iter sopra descritto, è previsto che l'Organo Amministrativo di E.P. sia informato in merito agli esiti delle verifiche interne ed al profilo sanzionatorio di volta in volta applicato.

5. AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO

A norma dell'art. 6 del Decreto, l'Organo Amministrativo di E.P. sovraintende all'aggiornamento ed adeguamento del Modello, qualora le

circostanze lo rendano necessario e, in ogni caso, ogni qualvolta vi siano sollecitazioni dell'OdV in tal senso.

L'Organo Amministrativo, in collegamento con le altre strutture aziendali competenti, promuove l'aggiornamento del Modello, nonché la stesura e l'aggiornamento delle componenti dello stesso.

Gli eventi che, con lo spirito di mantenere nel tempo un Modello efficace ed effettivo, potranno essere presi in considerazione ai fini dell'aggiornamento o adeguamento del Modello, sono riconducibili, a titolo esemplificativo, a tali categorie:

- novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- orientamenti della giurisprudenza e della dottrina prevalente;
- riscontri di carenze e/o lacune e/o significative violazioni delle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo;
- cambiamenti significativi della struttura organizzativa o dei settori di attività della Società;
- considerazioni derivanti dall'applicazione del Modello, ivi comprese, le risultanze degli aggiornamenti dell'"analisi storica".

PARTI SPECIALI

PARTE SPECIALE "A"

I reati contro la Pubblica Amministrazione e l'Amministrazione della Giustizia

(artt. 24, 25 e 25 *decies* del Decreto e art. 10, comma 9, L. 16.03.2006 n. 146)

PARTE SPECIALE "A"

A.1 I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

La Parte Speciale "A" è finalizzata alla prevenzione specifica dei seguenti reati:

- **Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico** (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (art. 640 *bis* c.p.);
- **Malversazione a danno dello Stato** (art. 316 *bis* c.p.);
- **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato** (art. 316 *ter* c.p.);
- **Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico** (art. 640 *ter*, comma 1, c.p.);
- **Delitti contro la Pubblica Amministrazione**:
  - **Concussione** (art. 317 c.p.);
  - **Corruzione**:
    - **per l'esercizio della funzione** (artt. 318-320, 321 c.p.);
    - **per un atto contrario ai doveri d'ufficio** (artt. 319-320, 321 c.p.);
  - **Istigazione alla corruzione** (art. 322 c.p.);
  - **Circostanze aggravanti** (art. 319 *bis* c.p.);
  - **Corruzione in atti giudiziari** (art. 319 *ter* c.p.);
  - **Induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319 *quater* c.p.);
  - **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri** (art. 322 *bis* c.p.)[1];

[1] L'art. 25 del Decreto non prevede il reato di **Traffico di influenze illecite** (art. 346 *bis* c.p., introdotto dalla L. 190/2012) tra quelli presupposto della responsabilità degli enti. Nel contesto della presente Parte Speciale si è ritenuto tuttavia di tener conto della potenziale rilevanza di tale fattispecie potendo la relativa condotta prospettarsi prodromica o comunque contigua rispetto a quelle di cui agli artt. 317 ss. c.p.

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 377 *bis* c.p., art. 25 *decies* del Decreto, art. 10, co. 9, L. 16.03.2006, n. 146);
- **Favoreggiamento personale** (art. 378 c.p. - art. 10, co. 9, L. 16.03.2006, n. 146).

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da comprendere anche quella di Stati esteri; per la definizione di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale e Incaricato di Pubblico Servizio si faccia riferimento all'Allegato 1 del Modello).

A.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti che possano essere posti in essere dai Destinatari del Modello operanti nelle aree di attività a rischio e strumentali.

La presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, richiama i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico adottato da E.P. alla cui osservanza sono tenuti tutti i Destinatari.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate, anche nella forma del concorso o del tentativo (artt. 24, 25 e 25 decies del Decreto e art. 10, comma 9, L. 16.03.2006 n. 146), ovvero tali da agevolarne la commissione;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché ai protocolli/documenti normativi aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi nel Modello e nel Codice Etico;
- tali da favorire qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da un soggetto terzo non adeguatamente e formalmente autorizzato, ed in ogni caso nell'ipotesi in cui si possano creare situazioni di conflitti di interesse;
- corrispondere a rappresentanti della Pubblica Amministrazione retribuzioni in denaro non dovute ovvero accordare agli stessi vantaggi di qualsiasi natura, che possano integrare una delle fattispecie di reato in oggetto;
- promettere, offrire o accettare regali in denaro contante o in strumenti di pagamento equivalenti, così come in titoli negoziabili di ogni categoria, da o verso Pubblici Ufficiali, Istituzioni Pubbliche o Autorità, rappresentanti di partiti politici e sindacati, in generale da o verso funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa) o loro familiari, che possano influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
- effettuare, direttamente o indirettamente (per interposta persona), dazioni o promesse di denaro o altre utilità di qualsiasi natura nei confronti di Pubblici Ufficiali o di Incaricati di Pubblico Servizio, italiani o esteri, anche qualora tali prestazioni siano richieste e presentate come "consuetudinarie" o comunque conformi ad una "prassi ammessa" nel Paese in cui la Società si trova ad operare;
- effettuare, direttamente o indirettamente (per interposta persona), dazioni o promesse di denaro o altre utilità di qualsiasi natura nei confronti di Pubblici Ufficiali o di Incaricati di Pubblico Servizio, italiani o esteri, allo scopo di velocizzare, agevolare o semplicemente assicurare l'effettuazione anche di un'attività routinaria o di un'attività comunque lecita e legittima nell'ambito dei doveri propri di funzionario pubblico (c.d. "*Facilitation Payment*");
- assecondare eventuali sollecitazioni dei Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio a dare o promettere loro denaro o altra utilità;
- effettuare pagamenti su conti cifrati o numerati o in denaro contante (salvo per importi modici e nel rispetto di quanto previsto nelle regole aziendali per la gestione della cassa) o in natura;
- distribuire o ricevere omaggi al di fuori di quanto previsto dal Codice Etico e dalla normativa interna;
- fare promesse di qualsivoglia genere e specie (assunzione, stage, ecc.) o accordare vantaggi di qualsiasi natura a favore di Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di un Pubblico Servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati

dello Stato Italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri, nonché a beneficio di altri individui o entità giuridiche comunque riconducibili alla sfera di interesse dei soggetti sopra indicati;

- ricevere vantaggi di qualsiasi natura, eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque volti ad acquisire indebiti trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale;
- effettuare prestazioni in favore di terzi non direttamente correlate e corrispondenti a quanto contrattualmente pattuito con tali soggetti;
- effettuare pagamenti a soggetti diversi dalla controparte contrattuale;
- riconoscere compensi o provvigioni in favore di consulenti o collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione o che non siano adeguatamente proporzionati all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato, del tipo di incarico da svolgere e delle prassi vigenti in ambito locale;
- esercitare pressioni o sollecitazioni su esponenti della Pubblica Amministrazione in vista del compimento di attività inerenti all'ufficio;
- fornire, redigere o consegnare ai Pubblici Ufficiali e/o agli Incaricati di un Pubblico Servizio, agli Enti Pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato Italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri dichiarazioni, dati o documenti in genere aventi contenuti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi, al fine di ottenere certificazioni, permessi, autorizzazioni e/o licenze di qualsivoglia genere o specie, o conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute dalla Pubblica Amministrazione a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- in caso di contributi benefici o sponsorizzazioni, obbligo di effettuare un'adeguata verifica preventiva, debitamente documentata, del beneficiario e di effettuare tutti i pagamenti esclusivamente sui conti intestati a quest'ultimo;
- condizionare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo la libertà di determinazione di soggetti che, a qualsiasi titolo, siano chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria.

A.3 AREE A RISCHIO REATO

Con riferimento ai reati di cui alla presente Parte Speciale, ad esito delle attività di *risk assessment* svolte, sono state individuate le seguenti aree di attività a rischio:

Aree a rischio reato:

A.3.1 Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (anche con riferimento ad adempimenti, autorizzazioni, concessioni, licenze e verifiche ispettive)

A.3.2 Gestione dei finanziamenti pubblici o agevolati (ad esempio incentivi in ambito energetico, ecc.)

A.3.3 Gestione degli adempimenti fiscali

A.3.4 Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'autorità giudiziaria

A.3.5 Gestione dei rapporti con enti certificatori di natura pubblica o privata

A.3.6 Negoziazione e stipula dei contratti di vendita

A.3.7 Realizzazione ed esercizio dell'impianto eolico

Aree strumentali:

A.3.8 Gestione dei finanziamenti bancari destinati alla costruzione dell'impianto eolico

A.3.9 Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali

A.3.10 Acquisto di beni, servizi e lavori

A.3.11 Gestione dei contratti di consulenza e prestazione professionale

A.3.12 Gestione della finanza e della tesoreria

A.3.13 Gestione degli omaggi, delle ospitalità e delle spese di rappresentanza

A.3.14 Gestione delle sponsorizzazioni, delle iniziative pubblicitarie e dei contributi ad Associazioni ed Enti

A.3.15 Gestione dei rapporti con società controllanti e parti correlate

A.3.16 Gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie

A.3.17 Pianificazione e controllo

A.3.18 Selezione, assunzione, valutazione, remunerazione e incentivazione del personale

Le aree a rischio reato e strumentali, così identificate in relazione all'attività di *risk assessment* svolta, sono state prese in considerazione ai fini della definizione delle procedure di controllo e, più in generale, ai fini dell'adeguamento dell'attuale sistema di controllo interno.

La tipologia e la periodicità delle procedure di controllo implementate sulle diverse aree a rischio reato sono state definite tenendo in considerazione la rilevanza dei singoli punti di contatto con la Pubblica Amministrazione.

Con riferimento alle suddette aree vengono di seguito illustrate - in forma sintetica ed a titolo meramente esemplificativo – le attività sensibili, le modalità attraverso le quali detti reati possono essere commessi ed i principi di controllo preventivi esistenti.

Aree a rischio reato

Area a rischio A.3.1 – Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza (anche con riferimento ad adempimenti, autorizzazioni, concessioni, licenze e verifiche ispettive)

Attività sensibili e modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione

Attività sensibili:

1) Gestione degli adempimenti, anche informativi, verso la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza;
2) Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza nell'ambito di attività ispettive, di verifica e di controllo.

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione:

- la Società, al fine di ottenere autorizzazioni e concessioni non dovute o anche solo ad accelerare l'iter per il rilascio delle stesse, potrebbe offrire o promettere utilità a un Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio, anche su sollecitazione di quest'ultimo in abuso di esercizio del proprio potere, ovvero potrebbe fornire una falsa rappresentazione della realtà per indurre la Pubblica Amministrazione ad assumere determinazioni o concedere condizioni contrattuali che non avrebbe accettato in assenza dell'inganno/errore; tali pratiche potrebbero essere svolte anche avvalendosi di consulenti o di fornitori per prestazioni solo apparenti e in realtà incaricati del compimento, quali intermediari tra la Società e la Pubblica Amministrazione, delle succitate attività illecite;
- la Società, al fine di far omettere rilievi in sede di verifica ispettiva, rappresenta fatti differenti rispetto a quelli reali, ovvero al fine di far concludere celermente l'accertamento potrebbe offrire o promettere utilità a un Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio, anche su sollecitazione di quest'ultimo in abuso di esercizio del proprio potere.

Principi di controllo

Con riferimento alla Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza (anche con riferimento ad adempimenti, autorizzazioni, concessioni, licenze e verifiche ispettive), l'attività della Società si ispira ai seguenti controlli:

- chiara identificazione dei soggetti deputati ad intrattenere i rapporti ed a rappresentare la Società nei confronti delle Autorità Pubbliche, italiane ed estere, anche in sede di ispezioni ed accertamenti da parte di queste ultime;
- esistenza di uno specifico protocollo/documento normativo aziendale che definisce i ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza;
- esistenza del principio secondo cui tutti i rapporti che gli Amministratori della Società intrattengono con la Pubblica Amministrazione devono essere improntati al rispetto della legalità e dei principi etici definiti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.231/01 e dal Codice Etico di Energia Pulita;

- autorizzazione e sottoscrizione, nel rispetto dei poteri in essere, delle comunicazioni dirette alla Pubblica Amministrazione;
- monitoraggio e rispetto dei limiti previsti dalle concessioni, autorizzazioni o licenze ottenute, con particolare riferimento all'Autorizzazione Unica ricevuta dalla Regione Sicilia;
- rispetto del Patto di Integrità, stipulato dal Legale Rappresentante di Energia Pulita con la Regione Sicilia, contenente i seguenti obblighi a carico di Energia Pulita:
    - obbligo di non offrire o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, direttamente o indirettamente, al fine del rilascio del provvedimento autorizzativo o abilitativo o concessorio o al fine di distorcere il corretto espletamento della successiva attività o valutazione da parte dell'Amministrazione;
    - obbligo di denunciare alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti, di familiari dell'imprenditore o di eventuali soggetti legati all'impresa da rapporti professionali;
    - obbligo di comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la compagine sociale;
    - obbligo di richiedere le informazioni al Prefetto di cui all'art. 91 del D.lgs. n.159/2011 e successive modifiche e integrazioni per le imprese fornitrici e appaltatrici con cui si stipulano, per l'esecuzione dei lavori o per le prestazioni di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio, contratti privati di importo superiore a 3 milioni di euro per gli appalti di lavori, 900 mila euro per gli appalti di servizi e forniture e indipendentemente dal loro valore per le imprese impegnate nelle cosiddette "forniture e servizi sensibili" (ad es.: trasporto di materiale a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto di bitume, ecc.);
    - obbligo di approvare preventivamente gli eventuali subappalti per l'esecuzione di lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio e a richiedere informazioni al Prefetto di cui all'art. 91 del D.lgs. n.159/2011 e successive modifiche e integrazioni nel caso in cui i citati contratti siano di importo superiore a 1,5 milioni di euro in materia di lavori, 450 mila euro in materia di

servizi e forniture; e a non procedere alla stipula del contratto con l'impresa interessata e a risolverlo immediatamente nel caso in cui intervenga una informativa prefettizia interdittiva tipica;

- obbligo di effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie esclusivamente per il tramite di istituti di credito o Poste Italiane S.p.A. e custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione che attesta il rispetto del citato obbligo;
- obbligo di comunicare le modalità di affidamento dei lavori, la ditta esecutrice, il numero dei lavoratori occupati, al fine di rendere tempestivi ed agevoli i controlli sull'osservanza delle norme previdenziali ed assicurative e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;

- previsione di memorie scritte ad uso interno nel caso di incontri con rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- previsione di informative periodiche sui rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- archiviazione di copia degli atti o delle comunicazioni firmati ed inviati alla Pubblica Amministrazione, alle Istituzioni o alla Autorità di Vigilanza, nonché degli eventuali allegati, al fine di garantire la tracciabilità del processo.

Area a rischio A.3.2 – Gestione dei finanziamenti pubblici o agevolati (ad esempio incentivi in ambito energetico, ecc.)

Attività sensibili e modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione

Attività sensibili:

1) Individuazione e richiesta dei finanziamenti;
2) Gestione amministrativa dei finanziamenti ricevuti;
3) Rendicontazione dei finanziamenti ricevuti.

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione:

- la Società, al fine della concessione di finanziamenti pubblici agevolati, potrebbe offrire o promettere utilità a un Pubblico Ufficiale/Incaricato

di Pubblico Servizio, anche su sollecitazione di quest'ultimo in abuso di esercizio del proprio potere;
- la Società, al fine della concessione di finanziamenti pubblici agevolati, potrebbe fornire delle informazioni false o attestanti dei requisiti insussistenti al fine di indurre la Pubblica Amministrazione a concedere il finanziamento che non avrebbe erogato in assenza dell'inganno/errore;
- la Società potrebbe destinare i contributi ottenuti dallo Stato o da altro Ente Pubblico in attività diverse rispetto a quelle per le quali erano stati originariamente erogati, attestando, altresì, nella rendicontazione dei finanziamenti concessi, delle informazioni non veritiere relativamente all'utilizzo degli stessi.

Principi di controllo

Con riferimento alla Gestione dei finanziamenti pubblici o agevolati (ad esempio incentivi in ambito energetico, ecc.), l'attività della Società si ispira ai seguenti controlli:

- chiara identificazione, mediante un sistema di poteri aziendali, dei soggetti deputati a rappresentare la Società nei confronti dell'ente o soggetto finanziatore nell'ambito della gestione dei finanziamenti pubblici o agevolati, anche in sede di ispezioni ed accertamenti da parte di questi ultimi;
- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dal sistema dei poteri aziendali nella gestione dei finanziamenti pubblici o agevolati;
- esistenza di uno specifico protocollo/documento normativo aziendale che definisce i ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla gestione dei finanziamenti pubblici o agevolati (ad esempio incentivi in ambito energetico concessi dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE);
- esistenza di segregazione tra: i) chi predispone la documentazione relativa alla richiesta di finanziamento e gestisce operativamente la rendicontazione dei finanziamenti ii) chi verifica e autorizzata la richiesta di finanziamento e la documentazione relativa alla rendicontazione del finanziamento;
- verifica della completezza, accuratezza e veridicità della documentazione afferente le diverse fasi di richiesta e gestione del finanziamento, con particolare riferimento ai dati e alle informazioni contenuti nelle comunicazioni da trasmettere all'ente o al soggetto finanziatore;

- tracciabilità ed evidenza dei rapporti rilevanti, di qualsiasi natura (contatti, incontri, ecc.), intrattenuti con l'ente o il soggetto finanziatore;
- sottoscrizione, nel rispetto dei poteri in essere, degli atti o delle comunicazioni indirizzate all'ente o al soggetto finanziatore;
- monitoraggio della regolare esecuzione del progetto finanziato e verifica della coerenza dell'avanzamento contabile rispetto a quello fisico;
- verifica atta a garantire il corretto incasso e contabilizzazione dei finanziamenti nonché la loro esclusiva e totale destinazione per le finalità prescritte;
- verifica della completa e accurata erogazione del finanziamento da parte dell'ente o soggetto finanziatore;
- archiviazione della documentazione prodotta in relazione alla gestione dei finanziamenti, anche al fine di garantire la tracciabilità del processo.

Area a rischio A.3.3 – Gestione degli adempimenti fiscali

Attività sensibili e modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione

Attività sensibili:

1) Determinazione delle imposte dirette e indirette;
2) Predisposizione, approvazione e invio dei modelli di versamento/dichiarativi;
3) Esecuzione dei versamenti relativi alle imposte dirette e indirette.

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione:

- la Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi derivanti dal pagamento di imposte inferiori rispetto al dovuto in danno dell'Amministrazione Finanziaria, potrebbe alterare o manipolare il sistema informatico o telematico predisposto dalla Pubblica Amministrazione ovvero offrire o promettere utilità a favore di un Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio, anche su sollecitazione di quest'ultimo in abuso di esercizio del proprio potere.

Principi di controllo

Con riferimento alla Gestione degli adempimenti fiscali l'attività della Società si ispira ai seguenti controlli:

- esistenza di uno specifico protocollo/documento normativo aziendale che definisce i ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla gestione degli adempimenti fiscali;
- esistenza di un formale contratto di outsourcing a regolamentazione dello svolgimento delle attività esternalizzate in relazione alla gestione amministrativa degli adempimenti fiscali;
- verifica della completezza e accuratezza ed autorizzazione della bozza del calcolo delle imposte elaborato dal consulente esterno rispetto ai dati trasmessi allo stesso;
- autorizzazione, nel rispetto dei poteri in essere, del Modello Unico e del Modello IRAP;
- verifica dell'avvenuta trasmissione al Ministero del Modello Unico e del Modello IRAP autorizzati, attraverso il riscontro della ricevuta di avvenuta trasmissione;
- monitoraggio delle tempistiche da rispettare per le comunicazioni, denunce e adempimenti nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, al fine di evitare ritardi o doli nella presentazione delle stesse;
- monitoraggio sistematico, a cura degli amministratori di Energia Pulita, delle attività svolte dall'outsourcer in relazione alle attività di gestione amministrativa degli adempimenti fiscali;
- archiviazione e conservazione di copia dei Modelli dichiarativi e di versamento delle imposte firmati ed inviati all'Amministrazione Finanziaria, nonché degli eventuali allegati;
- archiviazione della documentazione prodotta in relazione alla gestione degli adempimenti fiscali, anche al fine di garantire la tracciabilità del processo.

Area a rischio A.3.4 – Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'autorità giudiziaria

Attività sensibili e modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione

Attività sensibili:

1) Selezione dei legali esterni ed affidamento di incarichi agli stessi;
2) Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi, giuslavoristici), anche attraverso il supporto di legali esterni che agiscono in nome e/o per conto della Società;
3) Definizione di accordi transattivi nell'ambito di contenziosi giudiziali o stragiudiziali;
4) Gestione della contrattualistica.

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione:

- la Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi in un procedimento giudiziale / stragiudiziale che la vede coinvolta, potrebbe:

  I. assegnare pratiche a legali esterni tramite i quali poter compiere attività corruttive nei confronti dell'Autorità Giudiziaria;
  II. selezionare legali esterni vicini o collegati, direttamente o indirettamente, alla Pubblica Amministrazione;
  III. negoziare con i legali esterni tariffe professionali fittizie o superiori a quanto dovuto per creare fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi;
  IV. negoziare compensi professionali dipendenti, in misura pressoché esclusiva, o comunque manifestamente sproporzionata rispetto al lavoro svolto, da un esito favorevole del giudizio per la Società e, come tali, costituenti un indebito incentivo nei confronti dei legali esterni a conseguire un tale risultato;

- la Società potrebbe offrire o promettere utilità:

  I. ad un magistrato o ad un componente del collegio arbitrale, anche tramite l'intermediazione del legale incaricato della Società, al fine di ottenere una sentenza favorevole del giudizio;
  II. ad un ausiliario di un magistrato, al fine di ritardare la notifica di un atto od occultare un documento sfavorevole per la Società contenuto nel fascicolo del procedimento;
  III. ad esponenti dell'Autorità Giudiziaria, al fine di ottenere la revoca di un provvedimento di sequestro preventivo, avente ad oggetto beni della Società, disposto nell'ambito di un procedimento penale;

- la Società, al fine di giungere ad un accordo transattivo più favorevole per la stessa, potrebbe offrire o promettere utilità a un Pubblico Ufficiale /Incaricato di Pubblico Servizio, che assuma la qualità di rappresentante della controparte in un contenzioso giudiziale / stragiudiziale;

- con riferimento al reato di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria" (art. 25 decies del D.Lgs. 231/01), la Società potrebbe indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria procedente, nel corso di procedimenti che la vedono coinvolta.

Principi di controllo

Nonostante ad oggi è emerso che E.P. non ha in corso contenziosi o transazioni, ritenuta la potenziale applicabilità dell'area a rischio reato Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, con riferimento a tale area a rischio reato le attività della Società si ispirano ai seguenti principi di controllo:

- chiara identificazione, mediante un sistema di poteri, dei soggetti deputati alla gestione del contenzioso e ad intrattenere i rapporti e rappresentare la Società nei confronti delle Autorità Giudiziarie, nazionali ed estere;
- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dal sistema dei poteri nella gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- esistenza di uno specifico protocollo/documento normativo aziendale che definisce i ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- esistenza del principio secondo il quale la gestione del contenzioso deve assicurare:
    - il rispetto dei criteri di economicità/convenienza per la Società, salvaguardando l'osservanza della normativa di legge vigente;
    - le migliori condizioni per garantire l'efficienza e la trasparenza nella gestione del contenzioso, con flussi informativi costanti;
    - la tutela degli interessi economici e di immagine per la Società;
    - la corretta contabilizzazione di tutte le partite contabili derivanti dal contenzioso;
    - il monitoraggio dei costi connessi alla gestione del contenzioso;

    - l’archiviazione di tutta la documentazione prodotta/ricevuta in sede di contenzioso, ivi inclusa la corrispondenza con i professionisti incaricati;
- valutazione, propedeutica all’avvio di un contenzioso o alla prosecuzione o meno negli eventuali gradi di giudizio successivi, in termini di opportunità, rilevanza e rischiosità del contenzioso;
- definizione e approvazione, nel rispetto dei poteri in essere, della strategia processuale ovvero dell’accordo transattivo;
- valutazione del possesso dei seguenti dei professionisti scelti tra cui: i) iscrizione all’albo professionale di competenza: ii) comprovata esperienza professionale; iii) reputazione e onorabilità; iv) assenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse;
- la scelta del professionista avviene sulla base dei seguenti parametri: i) competenze rispetto all’oggetto dell’incarico; ii) valutazione delle referenze del professionista, delle performance passate e della sua ubicazione geografica in relazione al contezioso/accordo transattivo; iii) rapporto fiduciario, soprattutto in relazione agli incarichi maggiormente rilevanti o complessi; iv) principio della rotazione dei professionisti; v) onorari richiesti dal professionista a seguito della richiesta di preventivo;
- verifica, preventiva alla spesa, di capienza di budget;
- formale sottoscrizione, nel rispetto delle procure in essere, dei mandati alle liti e/o lettere di incarico;
- esistenza di un formale contratto di outsourcing a regolamentazione dello svolgimento delle attività esternalizzate a supporto della contrattualistica;
- inserimento, all’interno della lettera di incarico, di specifiche clausole in ambito D.Lgs. 231/01, in relazione a:
    - obbligo per le parti di astenersi dal porre in essere comportamenti che possano integrare una fattispecie di reato contemplata dal D.Lgs. 231/01;
    - impegno delle parti a prendere visione delle misure definite dalla controparte (ad es. Modello, Codice Etico), al fine di promuovere anche l’eventuale definizione di ulteriori e più efficaci strumenti di controllo;
    - previsione di clausole risolutive o di sospensione nel caso in cui la controparte non adempia agli obblighi assunti in ambito D.Lgs. 231/01;

- monitoraggio dell'attività svolta dal professionista, propedeutica anche al rilascio del benestare al pagamento della relativa parcella/fattura, in termini di:
    - verifica della congruità del compenso in base alla natura e alla durata dell'incarico, al ruolo ed alle competenze del professionista;
    - verifica che ogni pagamento sia effettuato a fronte di una prestazione effettivamente resa in forma puntuale, qualitativamente adeguata e professionale;
    - verifica che tutti i rimborsi spese siano giustificati ed autorizzati in conformità alle procedure aziendali e alle normative applicabili;
    - interfaccia con il professionista durante lo svolgimento dell'incarico, valutando formalmente la prestazione erogata;
- verifica, preventiva al pagamento dei compensi, finalizzata ad accertare che l'importo del pagamento sia coerente con l'importo della parcella/fattura del professionista previamente approvata;
- formale autorizzazione, nel rispetto dei poteri in essere, al pagamento delle fatture;
- obbligo di effettuare i pagamenti esclusivamente (i) nei termini previsti dalla lettera di incarico e (ii) a mezzo bonifico bancario (sono rigorosamente vietati i pagamenti: in contanti o con modalità non tracciabili, a soggetti diversi dal professionista incaricato, su conti di Paesi diversi da quello in cui viene svolta l'attività ovvero da quello in cui il professionista ha sede o residenza, in Paesi "a regime fiscale privilegiato" a meno che in tale Paese sia svolta l'attività oggetto dell'incarico o in tale Paese il professionista ha sede o residenza);
- monitoraggio periodico dei contenziosi in corso al fine di:
    - accertare lo stato e l'avanzamento di ciascun contenzioso giudiziale e arbitrale in corso ed i relativi costi;
    - monitorare l'effettiva attuazione della strategia processuale condivisa;
- verifica della completezza, accuratezza e veridicità dei dati e delle informazioni contenute nell'atto o nelle comunicazioni da trasmettere all'Autorità Giudiziaria;
- archiviazione della documentazione prodotta in relazione alla gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, anche al fine di garantire la tracciabilità del processo.

Area a rischio A.3.5 – Gestione dei rapporti con enti certificatori di natura pubblica o privata

Attività sensibili e modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione

Attività sensibili:

1) Predisposizione e trasmissione di informazioni ad enti certificatori di natura pubblica o privata;
2) Gestione dei rapporti con enti certificatori di natura pubblica o privata nell'ambito di attività ispettive finalizzate al rilascio o al rinnovo della certificazione.

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione:

- la Società, al fine di condizionare il rilascio o il rinnovo della certificazione, potrebbe trasmettere ad enti certificatori di natura pubblica della documentazione non veritiera o alterata, anche in relazione alla richiesta di informazioni o chiarimenti, omettendo altresì delle informazioni dovute;
- la Società, al fine di condizionare il rilascio o il rinnovo della certificazione, anche in sede di verifica o ispezione, potrebbe offrire o promettere utilità ad un Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio, affinché questo, agendo in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio, attesti falsamente il rispetto delle norme di riferimento.

Principi di controllo

Con riferimento alla Gestione dei rapporti con enti certificatori di natura pubblica o privata, l'attività della Società si ispira ai seguenti controlli:

- chiara identificazione, mediante un sistema di poteri, dei soggetti deputati ad intrattenere i rapporti ed a rappresentare la Società nei confronti degli enti certificatori di natura pubblica o privata, anche in sede di ispezioni ed accertamenti da questi svolti;

- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dal sistema dei poteri nella gestione dei rapporti con gli enti certificatori;
- esistenza di uno specifico protocollo/documento normativo aziendale che definisce i ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla gestione dei rapporti con enti certificatori di natura pubblica o privata (es. per il rilascio di certificati tecnici o di collaudo sulle lavorazioni o sull'impianto, ecc.);
- esistenza di segregazione tra chi predispone la documentazione da trasmettere all'ente certificatore e chi la controlla e autorizza, prima di procedere al relativo invio o consegna;
- in sede di ispezioni o verifiche da parte dell'ente certificatore, obbligo di operare con trasparenza, correttezza e spirito di collaborazione, agevolando l'attività dell'ente e fornendo, in maniera completa e corretta, le informazioni ed i dati eventualmente richiesti in adempimento dei compiti attribuiti all'ente stesso;
- verifica della completezza, accuratezza e veridicità dei dati e delle informazioni contenuti nella documentazione da trasmettere agli enti certificatori;
- sottoscrizione, nel rispetto dei poteri in essere, della documentazione prodotta per l'ottenimento rilascio di certificazioni;
- archiviazione della documentazione prodotta in relazione alla gestione dei rapporti con gli enti certificatori, anche al fine di garantire la tracciabilità del processo.

Area a rischio A.3.6 – Negoziazione e stipula dei contratti di vendita

Attività sensibili e modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione

Attività sensibili:

1) Ricerca del cliente;
2) Negoziazione del contratto di vendita;
3) Stipula del contratto di vendita.

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione:

- la Società, al fine di ottenere la stipula di un contratto di vendita di energia verso un cliente pubblico o incaricato di pubblico servizio, a condizioni particolarmente favorevoli di energia, potrebbe offrire o promettere utilità a un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio, anche su sollecitazione di quest'ultimo in abuso di esercizio del proprio potere.

Principi di controllo

Nonostante non è svolta ancora svolta attività di vendita in quanto è in corso la fase di costruzione dell'impianto eolico di Butera, in considerazione che l'oggetto sociale di E.P. ricomprende anche l'esercizio dell'impianto eolico, si riportano di seguito i principi di controllo a cui la Società si ispira nello svolgimento delle attività di negoziazione e stipula dei contratti di vendita (ad esempio con riferimento alla vendita di energia elettrica a clienti pubblici o privati), nel momento in cui sarà operativa la fase di esercizio dell'impianto eolico di Butera:

- chiara identificazione, mediante un sistema di poteri, dei soggetti deputati alla negoziazione e stipula di contratti di vendita con clienti pubblici o privati;
- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dal sistema dei poteri aziendali nella negoziazione e stipula di contratti con clienti pubblici o privati con la Pubblica Amministrazione (sia mediante trattativa privata che trattativa pubblica);
- esistenza di uno specifico protocollo/documento normativo aziendale che definisce i ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla negoziazione e stipula dei contratti di vendita;
- esistenza di formali contratti di vendita contenenti tra l'altro l'oggetto, la durata, il prezzo e specifiche clausole in ambito D.Lgs. 231/01, in relazione a:
    - obbligo per le parti di astenersi dal porre in essere comportamenti che possano integrare una fattispecie di reato contemplata dal D.Lgs. 231/01;
    - impegno delle parti a prendere visione delle misure definite dalla controparte (ad es. Modello, Codice Etico), al fine di promuovere anche l'eventuale definizione di ulteriori e più efficaci strumenti di controllo;

- previsione di clausole risolutive o di sospensione nel caso in cui la controparte non adempia agli obblighi assunti in ambito D.Lgs. 231/01;

- verifica della completezza ed accuratezza dei dati e delle informazioni contenute nei contratti stipulati con i clienti rispetto a quanto autorizzato e a quanto previsto dalle normative di riferimento;
- verifica del corretto censimento dei clienti nei sistemi informativi rispetto alla documentazione di supporto;
- monitoraggio delle vendite effettuate al fine di intercettare eventuali vendite a clienti fittizi.

Area a rischio A.3.7 – Realizzazione ed esercizio dell'impianto eolico

Attività sensibili e modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione

Attività sensibili:

4) Gestione operativa della realizzazione dell'impianto eolico;
5) Gestione amministrativa della realizzazione dell'impianto eolico;
6) Gestione dei rischi connessi alla realizzazione dell'impianto eolico.

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione:

- la Società al fine di ottenere autorizzazioni e concessioni a suo vantaggio o anche solo ad accelerare l'iter per il rilascio, potrebbe:

  I. offrire o promettere utilità a un Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio, anche su sollecitazione di quest'ultimo in abuso di esercizio del proprio potere;
  II. fornire una falsa rappresentazione della realtà (es. tramite stati avanzamento lavori o certificazioni non veritieri) per indurre la Pubblica Amministrazione ad assumere determinazioni o concedere condizioni che non avrebbe accettato in assenza dell'inganno / errore;

- la Società, al fine di conseguire un ingiusto profitto, potrebbe in sede di realizzazione dell'impianto eolico, consuntivare costi superiori a quelli effettivamente sostenuti (es. attraverso fatture false), allo scopo di ottenere maggiori erogazioni e creare fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi nei confronti di soggetti pubblici;
- nel corso dell'esercizio dell'impianto, la Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi nelle attività di vendita di energia elettrica (quali maggior ricavi non dovuti), potrebbe offrire o promettere utilità a Pubblici Ufficiali / Incaricati di Pubblico Servizio, anche su sollecitazione di questi ultimi in abuso di esercizio del loro potere.

Principi di controllo

Con riferimento alla Realizzazione ed esercizio dell'impianto eolico, l'attività della Società si ispira ai seguenti controlli:

- chiara identificazione dei soggetti deputati alla gestione e al controllo delle attività svolte presso i cantieri nel corso della fase di costruzione dell'impianto eolico di Butera;
- chiara identificazione dei soggetti deputati alla gestione e al controllo delle attività di esercizio dell'impianto eolico di Butera;
- esistenza di uno specifico protocollo/documento normativo aziendale che definisce i ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla realizzazione ed esercizio dell'impianto eolico;
- esistenza di un formale contratto di outsourcing (appalto), sottoscritto nel rispetto dei poteri in essere, a regolamentazione delle attività di realizzazione delle opere civili e di elettrificazione dell'impianto eolico di Butera; tale contratto prevede in maniera chiara le attività esternalizzate, le responsabilità e la durata contrattuale;
- esistenza di un formale contratto di outsourcing (appalto), sottoscritto nel rispetto dei poteri in essere, a regolamentazione delle attività di fornitura, installazione e manutenzione delle turbine eoliche dell'impianto di Butera; tale contratto prevede in maniera chiara le attività esternalizzate, le responsabilità e la durata contrattuale;
- presenza nei contratti di outsourcing di specifiche clausole in ambito di D.Lgs. 231/01, in relazione a:

    - obbligo per le parti di astenersi dal porre in essere comportamenti che possano integrare una fattispecie di reato contemplata dal D.Lgs. 231/01;

  - impegno delle parti a prendere visione delle misure definite dalla controparte (ad es. Modello, Codice Etico), al fine di promuovere anche l'eventuale definizione di ulteriori e più efficaci strumenti di controllo;
  - previsione di clausole risolutive o di sospensione nel caso in cui la controparte non adempia agli obblighi assunti in ambito D.Lgs. 231/01;
- monitoraggio sistematico, a cura degli amministratori di Energia Pulita, attraverso apposite reportistiche/schede tecniche, delle attività svolte dagli appaltatori e dello stato avanzamento delle stesse attività in relazione alla costruzione e manutenzione dell'impianto eolico di Butera;
- verifica della conformità delle attività svolte presso i cantieri rispetto alle normative vigenti (inclusa l'Autorizzazione Unica ottenuta secondo il D.Lgs. 387/03 dalla Regione Sicilia);
- previsione obbligatoria, all'interno del contratto di finanziamento in essere, di un Consulente tecnico nominato dalla banca agente che, in virtù di un contratto sottoscritto tra il Consulente e la Società, effettua tra l'altro:

  <u>durante il periodo di costruzione dell'impianto eolico:</u>

  - l'analisi sulla conformità procedurale del progetto con asseverazione e certificazione dei report sugli Stati Avanzamento Lavori presentati dal Direttore dei Lavori;
  - la verifica della congruità e dell'applicabilità al progetto delle fatture presentate dal beneficiario (Energia Pulita) alla banca nell'ambito delle erogazioni di finanziamento;
  - la valutazione di adeguatezza delle procedure di sicurezza sul cantiere e della loro conformità alle normative in essere sulla base della documentazione fornita dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione;

  <u>durante il periodo di collaudo dell'impianto eolico:</u>

  - la verifica della rispondenza tra le opere realizzate e gli elaborati di progetto per il parco eolico e per le sue interconnessioni;
  - la verifica dei costi finali di costruzione ed investimento;

- l'analisi sulla conformità procedurale in merito a tutta la fase di collaudo delle opere, con verifica del certificato di collaudo presentato dal collaudatore;

durante il periodo di esercizio dell'impianto eolico, la predisposizione con cadenza annuale, riferito a ciascun anno solare, di un report di monitoraggio dell'impianto eolico, relativo a dodici mesi di esercizio, contenente tra l'altro:

- i dati sulla produzione erogata e prevista;
- l'illustrazione dettagliata delle operazioni di manutenzione preventiva, predittiva e correttiva eseguite sia sugli aerogeneratori sia sul resto degli impianti;
- i dati del vento;
- l'analisi e verifica della stima dei costi operativi;
- la verifica delle procedure di sicurezza e della loro conformità alle normative in essere sulla base della documentazione fornita dal Responsabile della Sicurezza (esclusa la verifica sui dispositivi e sui componenti d'impianto);

- monitoraggio sistematico della correttezza dei dati di energia prodotta e venduta rispetto a quanto rilevato dai sistemi informativi/contatori e a quanto certificato dal gestore della rete elettrica;
- verifica della completezza e accuratezza dei dati sull'energia elettrica comunicate agli enti di riferimento;
- stipula di formali contratti assicurativi a copertura dei rischi derivanti dalle attività legate alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto eolico (ad es.: Polizza Fidejussoria per cauzione a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti Pubblici con Beneficiario la Regione Siciliana – Assessorato Territorio ed Ambiente, Polizza Fidejussoria per cauzione a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti Pubblici con Beneficiario il Gestore dei Servizi Energetici, ecc.).

Principi di controllo specifici derivanti dal contratto di outsourcing (appalto) a regolamentazione delle attività di realizzazione delle opere civili e di elettrificazione dell'impianto eolico:

- previsione, all'interno del contratto di outsourcing (appalto) sottoscritto nel rispetto dei poteri in essere, di una garanzia assicurativa di performance, "performance bond", a carico dell'outsourcer, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal suddetto contratto;

- previsione, all'interno del contratto di outsourcing sottoscritto nel rispetto dei poteri in essere, di una clausola che obbliga l'oustourcer (o appaltatore) a sopportare e mantenere indenne Energia Pulita da ogni responsabilità di carattere civile, amministrativo e fiscale inerente all'esecuzione dei lavori, nonché ogni onere conseguente al rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti in materia di prevenzioni infortuni, sicurezza nei cantieri e ambiente;
- previsione, all'interno del contratto di outsourcing sottoscritto nel rispetto dei poteri in essere, di una clausola tale per cui l'appaltatore non potrà, a meno che non sia autorizzato espressamente e per iscritto da Energia Pulita, subappaltare a terzi l'esecuzione parziale o totale dei lavori di realizzazione delle opere civili e di elettrificazione dell'impianto eolico di Butera; la possibile autorizzazione a subappaltare parte dei lavori non esimerà l'appaltatore dalle responsabilità derivanti dal Contratto di appalto;
- definizione formale, all'interno del contratto di outsourcing sottoscritto nel rispetto dei poteri in essere, di un cronoprogramma dei lavori indicante in maniera chiara le tempistiche e i responsabili delle attività di realizzazione delle opere civili e di elettrificazione dell'impianto eolico di Butera;
- obbligo per il Direttore dei Lavori, nominato da Energia Pulita, di sorvegliare sulla regolare esecuzione delle opere, fermo restando che la sorveglianza continua e la responsabilità del cantiere sono demandate al Direttore del Cantiere;
- obbligo per il Direttore del Cantiere, nominato dall'outsourcer, di relazionare periodicamente la direzione tecnica del Committente (Energia Pulita) tramite la compilazione di appositi report prestabiliti da Energia Pulita;
- obbligo a carico dell'outsourcer di provvedere alla rimozione e al trasporto in discarica autorizzata di qualsiasi rifiuto o scarto prodotto durante tutta la durata dei lavori ed al termine dei lavori stessi per la realizzazione delle opere civili e di elettrificazione del campo eolico, così come previsto dal Contratto di appalto;
- obbligo a carico dell'outsourcer di presentare ad Energia Pulita entro 15 giorni una comunicazione scritta, adeguatamente motivata e documentata, nel caso in cui si verifichino modifiche degli originari termini di ultimazione dei lavori previsti e sottoscritti dalle Parti nel Contratto di appalto;
- a seguito di esito favorevole del collaudo svolto dal collaudatore nominato dal Committente, previsione, all'interno del contratto di

outsourcing sottoscritto nel rispetto dei poteri in essere, della controfirma da parte di Energia Pulita del "certificato di accettazione" a supporto della formale accettazione dei lavori da parte di quest'ultima;

Principi di controllo specifici derivanti dal contratto di outsourcing (appalto) a regolamentazione delle attività di fornitura, installazione e manutenzione delle turbine eoliche:

- previsione, all'interno del contratto di outsourcing (appalto) sottoscritto nel rispetto dei poteri in essere, di una garanzia assicurativa di performance, "performance bond", a carico dell'outsourcer a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal suddetto contratto;
- previsione di un'apposita clausola nel contratto di outsourcing per la quale l'appaltatore, in caso di subappalto, non viene sollevato dagli obblighi derivanti dal suddetto contratto;
- obbligo a carico dell'outsourcer di predisporre una reportistica periodica contenente una serie di informazioni rilevanti (ad es.: calcolo delle prestazioni delle turbine eoliche, lista dei materiali rotti e sostituiti se presenti, ecc.), connesse alla manutenzione delle turbine eoliche;
- obbligo a carico dell'outsourcer di rimuovere dal cantiere tutti i rifiuti prodotti durante l'attività di manutenzione dell'impianto eolico;
- previsione di un'apposita clausola nel contratto di outsourcing per lo svolgimento di un'ispezione presso il cantiere di Butera, da parte di Energia Pulita, entro 5 giorni lavorativi antecedenti una Data di Consegna, prima della sottoscrizione del Certificato di Consegna;
- previsione di un'apposita clausola nel contratto di outsourcing per lo svolgimento di un'ispezione presso il cantiere di Butera, da parte di Energia Pulita, entro 2 giorni lavorativi antecedenti una Data di Mechanical Completion, prima della sottoscrizione del Certificato di Mechanical Completion.

Aree strumentali

Area a rischio A.3.8 – Gestione dei finanziamenti bancari destinati alla costruzione dell'impianto eolico

Attività sensibili e modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione

Attività sensibili:

1) Individuazione e richiesta dei finanziamenti;
2) Gestione amministrativa dei finanziamenti ricevuti;
3) Rendicontazione dei finanziamenti ricevuti.

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione:

- la Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, nell'ambito della gestione e rendicontazione dei finanziamenti bancari destinati alla costruzione dell'impianto eolico (ad es. rendicontando fatture false o spese inesistenti), potrebbe creare fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi nei confronti di Pubblici Ufficiali/Incaricati di Pubblico Servizio.

Principi di controllo

Con riferimento alla Gestione dei finanziamenti bancari destinati alla costruzione dell'impianto eolico, l'attività della Società si ispira ai seguenti controlli:

- chiara identificazione dei soggetti deputati a rappresentare formalmente la Società nei confronti dell'ente o soggetto finanziatore nell'ambito della gestione dei finanziamenti a supporto della costruzione dell'impianto eolico, anche in sede di ispezioni ed accertamenti da parte di questi ultimi;
- esistenza di uno specifico protocollo/documento normativo aziendale che definisce i ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla gestione amministrativa dei finanziamenti bancari destinati alla costruzione dell'impianto eolico;
- esistenza di segregazione tra chi predispone, chi verifica e chi autorizza la documentazione relativa alla richiesta di finanziamento o alla rendicontazione;
- esistenza di segregazione tra chi richiede/rendiconta i finanziamenti e chi si occupa della loro gestione operativa/utilizzo;
- verifica ed autorizzazione, mediante sottoscrizione nel rispetto dei poteri in essere, degli atti o delle comunicazioni indirizzate al soggetto

finanziatore nel rispetto del contratto di finanziamento, tra cui le richieste di erogazione finanziamento e la trasmissione dei documenti di supporto alle richieste di erogazione finanziamento (es. contratti/ordini e fatture);

- esistenza di un formale contratto di outsourcing a regolamentazione dello svolgimento delle attività esternalizzate in relazione alla gestione amministrativa dei finanziamenti bancari destinati alla costruzione dell'impianto eolico. Inoltre all'interno di tale contratto sono inserite specifiche clausole in ambito D.Lgs. 231/01, in relazione a:
    - obbligo per le parti di astenersi dal porre in essere comportamenti che possano integrare una fattispecie di reato contemplata dal D.Lgs. 231/01;
    - impegno delle parti a prendere visione delle misure definite dalla controparte (ad es. Modello, Codice Etico), al fine di promuovere anche l'ev entuale definizione di ulteriori e più efficaci strumenti di controllo;
    - previsione di clausole risolutive o di sospensione nel caso in cui la controparte non adempia agli obblighi assunti in ambito D.Lgs. 231/01;
- monitoraggio sistematico, a cura degli amministratori di Energia Pulita, della regolare esecuzione del progetto finanziato e della coerenza dell'avanzamento contabile rispetto a quello fisico;
- monitoraggio sistematico, a cura degli amministratori di Energia Pulita, delle attività svolte dall'outsourcer in relazione alle attività di gestione amministrativa dei finanziamenti;
- verifica della corretta e completa erogazione del finanziamento da parte dell'ente o soggetto finanziatore;
- tracciabilità di tutte le fasi del finanziamento, tramite l'archiviazione dei registri, dei documenti giustificativi delle spese.

Area a rischio A.3.9 – Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali

Attività sensibili e modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione

Attività sensibili:

1) Gestione della contabilità generale;
2) Gestione della contabilità fornitori, clienti e collaboratori esterni;
3) Determinazione e approvazione degli accantonamenti per poste stimate;
4) Determinazione ed esecuzione delle operazioni di chiusura del bilancio, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali;
5) Redazione e approvazione del bilancio, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali.

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione:

- la Società, al fine di conseguire indebiti vantaggi o utilità, potrebbe, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali consapevolmente omettere, in tutto o in parte, fatti materiali rilevanti, ovvero esporre fatti materiali non rispondenti al vero aventi ad oggetto, ad esempio, la variazione dei conti esistenti, ovvero potrebbe inserire poste a valori difformi da quelli reali o sopravvalutare dei crediti, ovvero potrebbe contabilizzare costi per beni e servizi non ricevuti o registrare operazioni inesistenti, per creare fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi nei confronti di un Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio.

Principi di controllo

Con riferimento alla Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali, l'attività della Società si ispira ai seguenti controlli:

- esistenza di uno specifico protocollo/documento normativo aziendale che definisce i ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla gestione della contabilità generale, del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
- esistenza di un formale contratto di outsourcing a regolamentazione dello svolgimento delle attività esternalizzate in relazione alla gestione della contabilità e della redazione del bilancio;
- monitoraggio sistematico, a cura degli amministratori di Energia Pulita, delle attività svolte dall'outsourcer in relazione alle attività di tenuta della contabilità e di predisposizione del bilancio;
- monitoraggio finalizzato ad accertare la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- verifica della correttezza della fatture passive o note debito/credito registrate rispetto agli ordini/contratti di acquisto ed alla fornitura effettivamente eseguita;
- nel corso dell'esercizio dell'impianto eolico, verifica della correttezza delle fatture attive o note debito/credito emesse verso i clienti rispetto ai dati consuntivati nei sistemi di misurazione ed ai contratti di riferimento;
- esistenza di segregazione tra chi predispone le informazioni da utilizzare ai fini della redazione del bilancio, chi predispone la bozza di bilancio e chi verifica e approva la bozza di bilancio;
- definizione ed approvazione, nel rispetto dei poteri in essere, di un calendario indicante la pianificazione dei tempi e delle attività finalizzate alla chiusura dell'esercizio contabile ed all'elaborazione del bilancio;
- verifiche finalizzate ad accertare la completezza ed accuratezza delle scritture di chiusura ed assestamento (inclusi gli accantonamenti), rispetto alla relativa documentazione di supporto ed a quanto previsto dai principi contabili di riferimento;
- verifica del bilancio di verifica elaborato dall'outsourcer rispetto ai dati trasmessi allo stesso;
- verifica della correttezza della bozza di bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, preparata dall'outsourcer, rispetto ai dati e documentazione trasmessi allo stesso;
- completezza del bilancio sotto il profilo dell'informazione societaria con indicazione di tutti gli elementi richiesti dalla legge;
- archiviazione della documentazione prodotta in relazione alla contabilità generale e al processo di redazione del bilancio, anche al fine di garantire la tracciabilità del processo.

Area a rischio A.3.10 – Acquisto di beni, servizi e lavori

Attività sensibili e modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione

Attività sensibili:

1) Qualifica, selezione e monitoraggio dei fornitori;
2) Predisposizione, autorizzazione e trasmissione del contratto/ordine d'acquisto;

3) Ricezione beni/Attestazione dei servizi o lavori ed emissione del benestare al pagamento.

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione:

- la Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, a seguito dell'autorizzazione e contabilizzazione di ordini di acquisto fittizi ovvero della simulazione di prestazioni fornite da fornitori fittizi ovvero della maggiorazione dei compensi per i fornitori, potrebbe creare fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi nei confronti di Pubblici Ufficiali / Incaricati di Pubblico Servizio, anche su sollecitazione di questi ultimi in abuso di esercizio del loro potere;
- la Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe qualificare dei fornitori legati, direttamente o indirettamente, a un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio, o da questi segnalati, anche se privi dei requisiti di reputazione, onorabilità e professionalità necessari;
- con riferimento al reato di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria" (art. 25 decies D.Lgs. 231/01), la Società potrebbe pagare prestazioni non dovute o per un importo maggiore rispetto a quello dovuto quale utilità in favore di fornitori, al fine di indurli a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

Principi di controllo

Con riferimento all'Acquisto di beni, servizi e lavori, l'attività della Società si ispira ai seguenti controlli:

- esistenza di uno specifico protocollo/documento normativo aziendale che descrive ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi all'acquisto di beni, servizi e lavori (selezione dei fornitori, stipula dei contratti di fornitura e monitoraggio dell'esecuzione delle forniture);
- selezione del fornitore nel rispetto del principio di competizione e dei principi di convenienza economico-tecnica nonché di affidabilità dei fornitori;
- definizione, in caso di trattativa privata, del numero minimo di fornitori da invitare a presentare offerta (almeno 3);

- esecuzione, formalizzazione ed approvazione di una verifica dei requisiti dei fornitori. In particolare, la verifica riguarda l'accertamento in capo ai fornitori del possesso dei seguenti principali requisiti:
    - requisiti di ordine generale;
    - requisiti etici (tutela dell'ambiente, sostenibilità, ecc.);
    - requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale;
    - rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- verifica di eventuali situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi del fornitore, quali rapporti di parentela con esponenti di pubbliche amministrazioni con cui opera Energia Pulita;
- verifica puntuale e sistematica che il fornitore non sia residente o abbia sede in un Paese "a regime fiscale privilegiato", salvo che sia il medesimo Paese in cui la prestazione debba essere eseguita;
- verifica puntuale e sistematica che il fornitore - persona fisica o giuridica – non risulti iscritto nelle Liste stilate dalle organizzazioni internazionali - ad esempio, ONU, UE, OFAC - al fine di prevenire il finanziamento del terrorismo ed il riciclaggio;
- autorizzazione e sottoscrizione dei contratti/ordini di acquisto nel rispetto dei poteri conferiti;
- divieto di sottoscrizione di contratti con fornitori non iscritti alla White List, così come previsto dal Patto di Integrità sottoscritto con la Regione Sicilia;
- obbligo di sottoscrizione del Patto di Integrità, stipulato fra Energia Pulita e la Regione Sicilia, da parte di tutti i fornitori;
- possibilità di ricorrere al subappalto solo previa verifica della sussistenza, in capo al soggetto sub-affidatario, di tutti i necessari requisiti di carattere generale, tecnico e finanziario e previa formale autorizzazione;
- presenza nel contratto di fornitura di specifiche clausole in ambito D.Lgs. 231/01, in relazione a:
    - obbligo per le parti di astenersi dal porre in essere comportamenti che possano integrare una fattispecie di reato contemplata dal D.Lgs. 231/01;

- impegno delle parti a prendere visione delle misure definite dalla controparte (ad es. Modello, Codice Etico), al fine di promuovere anche l'eventuale definizione di ulteriori e più efficaci strumenti di controllo;
- previsione di clausole risolutive o di sospensione nel caso in cui la controparte non adempia agli obblighi assunti in ambito D.Lgs. 231/01;

- monitoraggio sistematico dell'esecuzione delle forniture rispetto a quanto previsto dai relativi contratti/ordini di acquisto debitamente autorizzati e sottoscritti nel rispetto dei poteri in essere;
- monitoraggio sistematico che il fornitore non abbia subito condanne per reati né sia stato assoggettato a sanzioni da parte di Autorità nazionali o internazionali, rilevanti ai fini dello svolgimento dell'incarico;
- archiviazione della documentazione prodotta in relazione a tutte le attività connesse all'approvvigionamento di beni e servizi, anche al fine di garantire la tracciabilità del processo.

Area a rischio A.3.11 – Gestione di contratti di consulenza e prestazione professionale

Attività sensibili e modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione

Attività sensibili:

1) Identificazione, valutazione e selezione del consulente o del professionista esterno;
2) Definizione ed approvazione del contratto;
3) Monitoraggio delle attività svolte dal consulente o dal professionista esterno e benestare al pagamento.

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione:

- la Società, a seguito del conferimento di contratti di consulenza fittizi ovvero del riconoscimento di compensi professionali superiori rispetto a quelli effettivamente dovuti, potrebbe creare fondi extracontabili da

destinare a scopi corruttivi nei confronti di Pubblici Ufficiali / Incaricati di Pubblico Servizio, anche su sollecitazione di questi ultimi in abuso di esercizio del loro potere;
- la Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe prevedere una retribuzione indiretta a favore di esponenti della Pubblica Amministrazione, quale corrispettivo dell'interessamento in una pratica relativa alla Società, ad esempio attraverso il conferimento di incarichi di consulenza fittizi, o in assenza di reale necessità, a soggetti legati, direttamente o indirettamente, ad un Pubblico Ufficiale/ Incaricato di Pubblico Servizio;
- con riferimento al reato di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria" (art. 25 decies del D.Lgs. 231/01), la Società, attraverso una maggiorazione del compenso da erogare, in deroga alle procedure / prassi, quale utilità nei confronti dei consulenti, potrebbe indurre tali soggetti a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità Giudiziaria.

Principi di controllo

Con riferimento alla Gestione di contratti di consulenza e prestazione professionale, l'attività della Società si ispira ai seguenti controlli:

- esistenza di uno specifico protocollo/documento normativo aziendale che definisce i ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla gestione delle consulenze e prestazioni professionali;
- selezione dei consulenti nel rispetto del principio di competizione e dei principi di convenienza economico-tecnica nonché di affidabilità ed onorabilità dei consulenti;
- approvazione, nel rispetto dei poteri in essere, delle richieste di consulenza o prestazione professionale;
- divieto di sottoscrizione di contratti con fornitori (ivi inclusi consulenti) non iscritti alla White List, così come previsto dal Patto di Integrità sottoscritto con la Regione Sicilia;
- obbligo di sottoscrizione del Patto di Integrità, stipulato fra Energia Pulita e la Regione Sicilia, da parte di tutti i fornitori (ivi inclusi consulenti ai quali trova applicazione);
- verifica dell'affidabilità ed onorabilità dei consulenti;

- verifica di eventuali situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi del consulente, quali rapporti di parentela con esponenti di pubbliche amministrazioni con cui opera Energia Pulita;
- verifica puntuale e sistematica che il consulente/professionista non sia residente o abbia sede in un Paese "a regime fiscale privilegiato", salvo che sia il medesimo Paese in cui la prestazione debba essere eseguita;
- definizione di condizioni e termini contrattuali standard ed obbligo di redigere il contratto per iscritto, che dovrà contenere almeno i seguenti elementi:
    - dati identificativi del consulente/professionista;
    - descrizione chiara e precisa delle prestazioni professionali, in maniera da consentire adeguate attività di gestione, verifica e controllo;
    - durata;
    - compenso, condizioni di pagamento e termini per la fatturazione;
- approvazione, nel rispetto dei poteri in essere, dei contratti di consulenza/lettere di incarico;
- presenza nei contratti di consulenza/lettere di incarico di specifiche clausole in ambito D.Lgs. 231/01, in relazione a:

    - obbligo per le parti di astenersi dal porre in essere comportamenti che possano integrare una fattispecie di reato contemplata dal D.Lgs. 231/01;
    - impegno delle parti a prendere visione delle misure definite dalla controparte (ad es. Modello, Codice Etico), al fine di promuovere anche l'eventuale definizione di ulteriori e più efficaci strumenti di controllo;
    - previsione di clausole risolutive o di sospensione nel caso in cui la controparte non adempia agli obblighi assunti in ambito D.Lgs. 231/01;

- monitoraggio sistematico dell'esecuzione dei servizi di consulenza o prestazione professionale rispetto a quanto previsto dai relativi contratti/lettere di incarico debitamente autorizzati e sottoscritti nel rispetto dei poteri in essere;
- monitoraggio sistematico che il consulente/professionista non abbia subito condanne per reati né sia stato assoggettato a sanzioni da parte di Autorità nazionali o internazionali, rilevanti ai fini dello svolgimento dell'incarico;

- archiviazione di tutta la documentazione connessa alla gestione dei contratti di consulenza e prestazione professionale, anche al fine di garantire la tracciabilità del processo.

Area a rischio A.3.12 – Gestione della finanza e della tesoreria

Attività sensibili e modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione

Attività sensibili:

1) Gestione delle attività di apertura, variazione e chiusura dei conti correnti;
2) Gestione della cassa;
3) Gestione degli incassi;
4) Gestione dei pagamenti.

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione:

- la Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, effettuando:

  I. operazioni improprie sui conti correnti societari;
  II. una gestione impropria degli incassi e/o dei pagamenti;
  III. il rimborso di spese fittizie o per un ammontare diverso da quello effettivamente sostenuto,

  potrebbe creare fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi in favore di Pubblici Ufficiali/ Incaricati di Pubblico Servizio, anche su sollecitazione di questi ultimi in abuso di esercizio del loro potere;

- con riferimento al reato di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria" (art. 25 decies del D.Lgs. 231/01), la Società, attraverso una inappropriata gestione di flussi finanziari potrebbe creare fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi finalizzati all'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità Giudiziaria.

Principi di controllo

Con riferimento alla Gestione della finanza e della tesoreria, l'attività della Società si ispira ai seguenti controlli:

- esistenza di uno specifico protocollo/documento normativo aziendale che definisce i ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla gestione della tesoreria e della finanza;
- esistenza di un contratto di outsourcing per la regolamentazione dello svolgimento delle attività esternalizzate in relazione alla gestione della finanza e della tesoreria. Inoltre, in tale contratto, sono inserite specifiche clausole in ambito D. Lgs. 231/01, in relazione a:

    - obbligo per le parti di astenersi dal porre in essere comportamenti che possano integrare una fattispecie di reato contemplata dal D.Lgs. 231/01;
    - impegno delle parti a prendere visione delle misure definite dalla controparte (ad es. Modello, Codice Etico), al fine di promuovere anche l'eventuale definizione di ulteriori e più efficaci strumenti di controllo;
    - previsione di clausole risolutive o di sospensione nel caso in cui la controparte non adempia agli obblighi assunti in ambito D.Lgs. 231/01;
- monitoraggio sistematico, a cura degli amministratori di Energia Pulita, delle attività svolte dall'outsourcer in relazione alla gestione della finanza e della tesoreria;
- correttezza e trasparenza nei rapporti con le istituzioni e gli operatori finanziari, nel rispetto dei principi di corretta gestione, trasparenza, parità informativa, e in modo da garantire la tutela degli interlocutori;
- completezza, accuratezza e veridicità di tutte le informazioni e dei dati trasmessi ad istituzioni ed operatori finanziari;
- autorizzazione mediante sottoscrizione, nel rispetto dei poteri in essere, delle operazioni di apertura, chiusura o modifica dei conti correnti della Società;
- previsione di forma disgiuntiva per lo svolgimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione occorrenti per il raggiungimento degli scopi sociali. Preventiva delibera a maggioranza degli amministratori per le operazioni che impegnino la Società per importi eccedenti i 20.000 €;
- obbligo di trasmettere alla banca agente, così come previsto nel contratto di finanziamento debitamente sottoscritto nel rispetto dei

poteri in essere, copie delle fatture emesse dai fornitori in funzione degli stati avanzamento lavori, al fine di ottenere l'erogazione del finanziamento;

- autorizzazione, mediante sottoscrizione da parte di almeno tre amministratori, del Modulo di Richiesta di Utilizzo del Finanziamento, da inviare all'istituto bancario agente ogniqualvolta sia necessario disporre delle somme finanziate al fine effettuare pagamenti nei confronti dei fornitori;
- verifica della corrispondenza tra gli importi riportati sul Modulo di Richiesta di Utilizzo del Finanziamento approvato, nel rispetto dei poteri in essere, e gli importi accreditati dalla banca e risultanti nel remote banking ed estratti conto bancari;
- ogni pagamento di costi di realizzazione ed operativi effettuato con mezzi propri versati dai soci di Energia Pulita, in eccedenza rispetto alle previsioni del Budget Annuale di Gestione, non è un "Pagamento Consentito" ai sensi del contratto di finanziamento bancario di progetto in essere;
- autorizzazione dei pagamenti mediante firma elettronica sul sistema di remote banking, nel rispetto dei poteri in essere;
- limitazione degli accessi al sistema di Remote Banking tramite l'assegnazione di username e password dispositive, assegnate in base ai poteri in essere;
- riconciliazione periodica tra l'estratto conto bancario inviato dalla banca e quanto registrato in contabilità generale;
- esistenza di regole formalizzate che prevedono la non utilizzabilità di casse aziendali; tuttavia, nel caso in cui la Società decida di utilizzare casse aziendali, previsione dello svolgimento dei seguenti controlli:

    - formale individuazione dei soggetti responsabili della custodia e gestione della cassa e individuazione dei ruoli e compiti;
    - riconciliazione periodica tra la conta fisica della cassa e quanto registrato in contabilità generale;
    - previsione di limiti di giacenza massima di denaro contante in cassa;
    - previsione delle casistiche per cui è possibile utilizzare pagamenti in contanti, entro certi limiti;
- archiviazione della documentazione prodotta in relazione alla gestione della finanza e della tesoreria, anche al fine di garantire la tracciabilità del processo.

Area a rischio A.3.13 – Gestione degli omaggi, delle ospitalità e delle spese di rappresentanza

Attività sensibili e modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione

Attività sensibili:

1) Gestione degli omaggi;
2) Gestione delle spese di ospitalità;
3) Gestione delle spese di rappresentanza.

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione:

- la Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe attribuire benefici, regalie ovvero omaggi di rilevante valore economico, nonché effettuare improprie spese di ospitalità o di rappresentanza nei confronti di un Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio, anche su sollecitazione di quest'ultimo in abuso di esercizio del proprio potere, ovvero a persone/società a questi direttamente o indirettamente collegate.

Principi di controllo

Con riferimento alla Gestione degli omaggi, delle ospitalità e delle spese di rappresentanza, l'attività della Società si ispira ai seguenti controlli:

- chiara identificazione, mediante un sistema di poteri, dei soggetti deputati alla gestione degli omaggi, delle ospitalità e delle spese di rappresentanza;
- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dal sistema dei poteri nella gestione degli omaggi, delle ospitalità e delle spese di rappresentanza;
- esistenza di uno specifico protocollo/documento normativo aziendale che definisce i ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla gestione degli omaggi, delle spese di ospitalità e delle spese di rappresentanza;

- formale definizione ed approvazione, nel rispetto delle deleghe in essere, di un budget degli omaggi, delle ospitalità e delle spese di rappresentanza;
- autorizzazione, nel rispetto dei poteri in essere, all'elargizione di omaggi e al sostenimento di spese di ospitalità o di rappresentanza, pianificabili o occasionali;
- verifica, preventiva alla spesa, di capienza di budget;
- formale approvazione, nel rispetto delle deleghe in essere, di eventuali extra-budget;
- formale definizione di una soglia di valore massimo (effettivo o stimato) degli omaggi (offerti o ricevuti), delle ospitalità e delle spese di rappresentanza, oltre il quale uno specifico flusso di reporting verso tutti gli amministratori della Società;
- esistenza di un registro degli omaggi offerti, con indicazione dei beneficiari e il valore degli stessi;
- gli omaggi, le ospitalità e le spese di rappresentanza devono:

    - essere ragionevoli e comunque tali da non poter essere interpretati come finalizzati ad ottenere un trattamento di favore da parte del destinatario;
    - essere conformi agli standard di cortesia professionale generalmente accettati;
    - essere rivolti verso destinatari che svolgono ruoli inerenti alle attività aziendali e che rispondono ai requisiti di reputazione e di onorabilità generalmente riconosciuti;
    - tenere conto del profilo del destinatario, con riguardo alle consuetudini nei rapporti istituzionali o professionali e nel rispetto delle culture locali;
    - essere effettuati dagli amministratori in funzione dell'attività svolta e del ruolo ricoperto all'interno della Società;
- monitoraggio periodico finalizzato ad individuare eventuali situazioni di concentrazione di omaggi, ospitalità o spese di rappresentanza nei confronti degli stessi soggetti;
- archiviazione della documentazione prodotta in relazione alla gestione degli omaggi, delle ospitalità e delle spese di rappresentanza, anche al fine di garantire la tracciabilità del processo.

Area a rischio A.3.14 – Gestione delle sponsorizzazioni, delle iniziative pubblicitarie e dei contributi ad Associazioni ed Enti

Attività sensibili e modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione

Attività sensibili:

1) Ricerca e selezione degli eventi/iniziative presso cui partecipare e/o da sponsorizzare, nonché dei soggetti a cui erogare contributi;
2) Gestione dei rapporti con i destinatari delle sponsorizzazioni e dei contributi;
3) Gestione e monitoraggio delle spese connesse alle sponsorizzazioni e ai contributi.

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione:

- la Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, ad esempio effettuando improprie o fittizie sponsorizzazioni o contributi liberali, potrebbe creare fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi nei confronti di un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio, anche su sollecitazione di quest'ultimo in abuso di esercizio del proprio potere;
- la Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe offrire sponsorizzazioni o contributi liberali in favore di enti / organizzazioni / persone fisiche collegate, direttamente o indirettamente, alla Pubblica Amministrazione.

Principi di controllo

Con riferimento alla Gestione delle sponsorizzazioni, delle iniziative pubblicitarie e dei contributi ad Associazioni ed Enti, l'attività della Società si ispira ai seguenti controlli:

- chiara identificazione, mediante un sistema di poteri aziendali, dei soggetti deputati alla gestione delle sponsorizzazioni e dei contributi ad associazioni ed enti;
- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dal sistema dei poteri aziendali nella gestione delle sponsorizzazioni e dei contributi ad associazioni ed enti;

- esistenza di uno specifico protocollo/documento normativo aziendale che definisce i ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla gestione delle sponsorizzazioni e dei contributi ad associazioni ed enti;
- formale definizione di un budget delle sponsorizzazioni e dei contributi ad associazioni ed enti, nel rispetto del Budget Annuale di Gestione;
- autorizzazione, nel rispetto dei poteri in essere, delle sponsorizzazioni e dei contributi concessi;
- approvazione, nel rispetto dei poteri in essere, di eventuali extra-budget;
- esecuzione di una valutazione dei destinatari delle iniziative, finalizzata a verificare i requisiti reputazionali, normativi, di onorabilità e competenza degli stessi; in particolare, la valutazione è finalizzata ad accertare che:
  - non vi siano condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi, anche con riguardo ai rapporti di parentela o alle relazioni di carattere personale o professionale del destinatario;
  - il destinatario non abbia subito condanne per reati né sia stato assoggettato a sanzioni da parte di autorità nazionali o internazionali, rilevanti ai fini delle sponsorizzazioni/contributi;
  - il destinatario non sia residente o abbia sede in un Paese "a regime fiscale privilegiato", salvo che sia il medesimo Paese in cui l'iniziativa deve essere svolta;
- esistenza del principio secondo il quale la gestione delle sponsorizzazioni e dei contributi ad associazioni ed enti deve avvenire secondo i seguenti parametri:
  - la natura, l'importanza o la notorietà dell'evento, del progetto o dell'attività;
  - il profilo del destinatario cui è rivolta l'iniziativa;
  - la valenza per l'immagine e la comunicazione o per le relazioni esterne;
  - l'impegno organizzativo ed economico-finanziario;
- formalizzazione di ogni sponsorizzazione/contributo mediante un contratto, sottoscritto nel rispetto dei poteri in essere, contenente almeno i seguenti elementi:
  - dati identificativi della controparte;
  - descrizione e finalità dell'iniziativa;
  - eventuale beneficio per la Società;
  - data di inizio e durata;
  - valuta e ammontare del corrispettivo previsto;

  - termini per l'erogazione e condizioni di pagamento;
  - impegno della controparte ad eseguire le attività oggetto del contratto nel pieno rispetto delle normative applicabili, incluso il D.Lgs. 231/01, a pena di risoluzione del contratto;
  - il diritto della Società di risolvere il contratto, di sospendere il pagamento e di ricevere il risarcimento dei danni, in caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti;
- verifica dell'avvenuta prestazione (in caso di sponsorizzazioni) o dell'effettivo e corretto impiego dei fondi stanziati (in caso di contributi) da parte della controparte, nel rispetto delle previsioni contrattuali, prima di effettuarne il pagamento;
- la determinazione dell'ammontare della sponsorizzazione o del contributo deve essere commisurata alle prassi vigenti, tenendo conto delle caratteristiche dell'iniziativa (ad esempio ambito territoriale in cui essa si svolge, natura e durata dell'attività, ecc.). Non sono ammessi pagamenti:
  - al di fuori delle scadenze previste dal contratto e/o per motivi non strettamente attinenti alle iniziative;
  - con modalità diverse dal bonifico bancario;
  - su conti di un Paese diverso da quello in cui la controparte svolge la sua attività, a meno che in tale Paese la controparte abbia residenza o sede;
  - a soggetti diversi dall'effettivo destinatario dell'iniziativa;
  - per importi superiori rispetto a quanto previsto contrattualmente;
- monitoraggio specifico sulle sponsorizzazioni richieste da Enti Pubblici;
- monitoraggio periodico finalizzato ad individuare eventuali situazioni di concentrazione di sponsorizzazioni/omaggi nei confronti degli stessi soggetti;
- archiviazione della documentazione prodotta in relazione alla gestione delle sponsorizzazioni e dei contributi ad associazioni ed enti, anche al fine di garantire la tracciabilità del processo.

Area a rischio A.3.15 – Gestione dei rapporti con società controllanti e parti correlate

Attività sensibili e modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione

Attività sensibili:

1) Acquisti e vendite con società controllanti e parti correlate;
2) Finanziamenti da parte dei soci.

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione:

- la Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, nella gestione dei rapporti con società controllanti potrebbe alterare l'effettività dei rapporti in essere con le stesse società formalizzando contratti fittizi aventi ad oggetto la prestazione di beni e servizi ovvero potrebbe definire corrispettivi superiori a quanto effettivamente dovuto, per creare fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi nei confronti di un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio, anche su sollecitazione di quest'ultimo in abuso di esercizio del proprio potere.

Principi di controllo

Con riferimento alla Gestione dei rapporti con società controllanti e parti correlate, l'attività della Società si ispira ai seguenti controlli:

- chiara identificazione, mediante un sistema di poteri, dei soggetti deputati alla gestione dei rapporti verso i soggetti controllanti o parti correlate;
- esistenza di uno specifico protocollo/documento normativo aziendale che definisce i ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla gestione dei rapporti con società controllanti e parti correlate;
- i rapporti verso le società controllanti debbono essere improntati a correttezza e trasparenza, nel rispetto del principio di autonomia e dei principi di corretta gestione, trasparenza contabile e separatezza patrimoniale;
- definizione formale di un contratto per il perfezionamento delle operazioni verso le società controllanti (es. contratti di finanziamento dei soci) o parti correlate;
- autorizzazione, nel rispetto dei poteri in essere, delle operazioni verso le società controllanti o verso parti correlate;
- verifica che le condizioni applicate all'operazione verso le società controllanti siano coerenti con le condizioni di mercato e siano di reciproca convenienza economica per le parti;
- autorizzazione, nel rispetto dei poteri in essere, al pagamento delle fatture da e verso le società controllanti o parti correlate;

- archiviazione della documentazione prodotta in relazione alla gestione dei rapporti con le società controllanti o parti correlate, anche al fine di garantire la tracciabilità del processo.

Area a rischio A.3.16 – Gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie

Attività sensibili e modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione

Attività sensibili:

1) Gestione delle operazioni ordinarie sul capitale sociale e sulle azioni sociali (distribuzione dei dividendi, gestione dei conferimenti dei soci, gestione delle riserve, ecc.);
2) Aumenti o riduzioni di capitale sociale;
3) Finanziamento dei soci;
4) Ristrutturazioni societarie;
5) Fusioni e scissioni.

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione:

- la Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe procedere fittiziamente all'esecuzione di operazioni societarie straordinarie (ad esempio fusioni o scissioni), ovvero all'acquisizione di partecipazioni in un'altra società, per creare fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi nei confronti di un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio, anche su sollecitazione di quest'ultimo in abuso di esercizio del proprio potere.

Principi di controllo

Con riferimento alla Gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie, l'attività della Società si ispira ai seguenti controlli:

- chiara identificazione, mediante un sistema di poteri, dei soggetti deputati alla gestione delle (i) operazioni ordinarie (distribuzione dividendi, gestione dei conferimenti dei soci, gestione delle riserve, ecc.), (ii) operazioni straordinarie (acquisto o cessione di partecipazioni in altre società, acquisto o cessione di società o rami d'azienda, fusioni,

scissioni, aumenti o riduzioni di capitale sociale, ristrutturazioni societarie, ecc.); (iii) in generale, tutte le operazioni che possano in qualsiasi modo incidere sull'integrità del capitale sociale;
- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dal sistema dei poteri nella gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie;
- esistenza di uno specifico protocollo/documento normativo aziendale che definisce i ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie (es. distribuzione di dividendi, movimentazione di riserve di capitale, cessione della società o di rami di azienda);
- verifica della completezza e accuratezza delle registrazioni contabili relative alla destinazione dell'utile/copertura della perdita e alla movimentazioni delle riserve mediante il confronto tra le registrazioni contabili effettuate e i dati delle relative delibere degli Organi sociali;
- esistenza di un Patto Parasociale con la finalità di disciplinare la corretta gestione della Società e di assicurare una governance coesa e stabile della stessa, nonché di meglio definire le modalità di sviluppo, realizzazione e gestione dell'impianto eolico di Butera;
- esecuzione e formalizzazione di una valutazione finalizzata a verificare:
  - i profili economici, finanziari, patrimoniali, legali, operativi e contabili dell'oggetto dell'operazione di acquisizione o vendita;
  - l'identità ed i requisiti reputazionali, di onorabilità e di integrità dei soci e degli amministratori della controparte oggetto dell'operazione;
  - l'esistenza di eventuali procedimenti, sanzioni o condanne, per violazioni della normativa anticorruzione, a carico della società controparte oggetto dell'operazione o dei suoi soci e amministratori;
- autorizzazione e sottoscrizione, nel rispetto dei poteri in essere, degli accordi definitivi di cessione o acquisto;
- archiviazione della documentazione prodotta in relazione alle operazioni di cessione o acquisto, anche al fine di garantire la tracciabilità del processo e delle operazioni stesse.

Area a rischio A.3.17 – Pianificazione e controllo

Attività sensibili e modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione

Attività sensibili:

1) Predisposizione del budget dei costi annuale;
2) Gestione del budget dei costi e approvazione degli extra-budget;
3) Produzione della reportistica e rendicontazione;
4) Analisi degli scostamenti ed identificazione degli interventi da implementare (revisione degli obiettivi).

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione:

- la Società potrebbe predisporre impropriamente il budget annuale dei costi con la finalità di nascondere successive situazioni anomale nell'andamento dei costi o procedere ad una irregolare esecuzione delle analisi di controllo di gestione, che potrebbero essere indicative, ad esempio, della creazione di fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi in favore di un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio, anche su sollecitazione di quest'ultimo in abuso di esercizio del proprio potere.

Principi di controllo

Con riferimento all'area a rischio Pianificazione e controllo, l'attività della Società si ispira ai seguenti controlli:

- chiara identificazione, mediante un sistema di poteri, dei soggetti deputati alla gestione del processo di pianificazione e controllo, nonché delle modalità e delle tempistiche di articolazione dello stesso;
- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dal sistema dei poteri nella gestione del processo di pianificazione e controllo;
- esistenza di uno specifico protocollo/documento normativo aziendale che definisce i ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla pianificazione e controllo;
- definizione ed autorizzazione, nel rispetto dei poteri in essere, di un budget annuale di gestione e di eventuali modifiche in coerenza con gli obiettivi della Società e dei contratti di finanziamento in essere;
- previsione dell'obbligo di compilazione e trasmissione periodica di un apposito modello di budget annuale di gestione, da trasmettere alla banca agente nell'ambito del contratto di finanziamento a supporto della costruzione dell'impianto eolico di Butera;
- trasmissione del budget annuale di gestione e di eventuali modifiche alla banca agente prevista nel contratto di finanziamento in essere;

- tracciabilità di ogni fase delle attività, debitamente supportata da adeguate evidenze formali, in modo da poter sempre ricostruire ex post le motivazioni poste alla base delle scelte operate, i soggetti responsabili ed ogni eventuale dato rilevante ai fini della valutazione della correttezza delle scelte;
- monitoraggio periodico del budget ed analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi definiti;
- archiviazione della documentazione prodotta in relazione al processo di pianificazione e controllo, anche al fine di garantire la tracciabilità del processo.

Area a rischio A.3.18 – Selezione, assunzione, valutazione, remunerazione e incentivazione del personale

Attività sensibili e modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione

Attività sensibili:

1) Selezione e assunzione del personale;
2) Formulazione dell'offerta economica;
3) Valutazione del personale finalizzata all'erogazione degli incentivi e dei bonus.

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione:

- la Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe prevedere una retribuzione indiretta a favore di esponenti della Pubblica Amministrazione, quale corrispettivo dell'interessamento in una pratica relativa alla Società, ad esempio attraverso la prospettata assunzione di personale legato direttamente o indirettamente ad un Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio (o, in futuro, dello stesso Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio), in deroga alle procedure/prassi di selezione e assunzione definite, ovvero attraverso il miglioramento indebito delle condizioni di un dipendente in quanto legato a (o comunque segnalato da) un Pubblico Ufficiale/ Incaricato di Pubblico Servizio;
- la Società, al fine di favorire un dipendente legato direttamente o indirettamente ad un Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio,

potrebbe predisporre una retribuzione indiretta a favore di esponenti della Pubblica Amministrazione, quale corrispettivo dell'interessamento in una pratica relativa alla Società e quindi per l'ottenimento di vantaggi non dovuti, ad esempio attraverso la formulazione di un'offerta economica in deroga ai protocolli/documenti normativi aziendali o alle condizioni di mercato;
- la Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe riconoscere dei privilegi o vantaggi professionali indebiti o non dovuti (ad esempio incrementi retributivi, bonus, fringe benefits e/o promozioni), in deroga ai protocolli/documenti normativi aziendali, in favore di un soggetto legato direttamente o indirettamente ad un Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio;
- la Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe riconoscere dei privilegi o vantaggi professionali indebiti o non dovuti (ad esempio incrementi retributivi o bonus), in deroga ai protocolli/documenti normativi aziendali, per creare fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi nei confronti di Pubblici Ufficiali/Incaricati di Pubblico Servizio, anche su sollecitazione di questi ultimi in abuso di esercizio del loro potere;
- la Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe assegnare dei target in termini di benefit o bonus parametrati al raggiungimento di risultati ed obiettivi aziendali particolarmente ambiziosi, che potrebbero indurre l'esponente aziendale, per conseguire il risultato richiesto, alla commissione di reati che rendono più agevole il perseguimento dell'obiettivo;
- con riferimento al reato di "*induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria*" (art. 25 *decies* del D.Lgs. 231/01), la Società, attraverso una maggiorazione del bonus o la concessione di promozioni, in deroga ai protocolli/documenti normativi aziendali, quale utilità nei confronti del dipendente, potrebbe indurlo a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità Giudiziaria.

Principi di controllo

Nonostante alla data di approvazione del presente Modello ex D.Lgs. 231/01 Energia Pulita non si avvale di personale dipendente, nell'ipotesi di assunzione di nuovo personale, con riferimento alla selezione e sviluppo del personale, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione delle attività connesse alla selezione, assunzione, valutazione, remunerazione e incentivazione del personale;
- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dal sistema autorizzativo nella gestione delle attività connesse alla selezione, assunzione, valutazione, remunerazione e incentivazione del personale;
- esistenza di uno specifico protocollo/documento normativo aziendale che descrive ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla selezione, assunzione, valutazione, remunerazione e incentivazione del personale;
- in merito alla selezione e assunzione del personale, esistenza di segregazione tra chi manifesta la necessità di assumere personale, chi valuta e seleziona i candidati e chi autorizza l'assunzione del personale;
- in merito alla valutazione, remunerazione e incentivazione del personale, esistenza di segregazione tra chi definisce le promozioni e/o provvedimenti retributivi e chi le approva;
- formale definizione di un budget delle assunzioni e degli incentivi, approvato nel rispetto delle deleghe in essere;
- verifica, preventiva all'avvio delle attività di selezione, della coerenza dell'assunzione da effettuare rispetto al budget definito;
- formale definizione delle caratteristiche delle posizioni delle risorse da inserire e delle relative competenze richieste;
- preliminare ricerca interna di un soggetto adatto al profilo tracciato;
- formale definizione ed approvazione, nel rispetto delle deleghe in essere, di una rosa di candidati (short list) per la copertura della posizione;
- selezione del candidato ideale attraverso colloqui conoscitivi e tecnici e valutazione comparativa sulla base dei criteri di professionalità, preparazione e attitudine in relazione alle mansioni per le quali avviene l'assunzione;
- formalizzazione ed archiviazione:
  - dell'esito delle valutazioni dei candidati, nelle diverse fasi del processo di selezione;
  - della scelta del candidato e della formulazione dell'offerta economica;
- svolgimento di verifiche preventive all'assunzione del personale (ad esempio verifica di procedimenti penali/carichi pendenti, del permesso di soggiorno per i lavoratori extra-comunitari, ecc.);
- verifica e autorizzazione, nel rispetto delle procure in essere, delle lettere di assunzione;

- formale sottoscrizione, da parte del candidato, di una dichiarazione in merito all'eventuale esistenza di conflitti di interesse e di rapporti di parentela con soggetti appartenenti alle Pubbliche Amministrazioni;
- formale accettazione, in fase di assunzione, da parte del neo-assunto, della documentazione consegnata (ad esempio lettera di assunzione, Codice Etico, ecc.);
- formale definizione delle modalità e dei criteri di valutazione delle performance del personale;
- formale definizione dei criteri di determinazione ed attribuzione dei provvedimenti retributivi (incentivi, bonus, avanzamenti di carriera, ecc.) al personale, sulla base delle performance degli stessi, e delle relative regole di calcolo;
- formalizzazione e approvazione, nel rispetto delle deleghe in essere, dell'esito delle valutazioni delle performance del personale;
- formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe in essere, dei provvedimenti retributivi concessi ai dipendenti e delle relative promozioni, ove previste;
- verifica della regolarità di soggiorno dei lavoratori extra-comunitari, mediante monitoraggio delle scadenze dei permessi di soggiorno;
- archiviazione della documentazione prodotta in relazione alla selezione, assunzione, valutazione, remunerazione e incentivazione del personale, anche al fine di garantire la tracciabilità del processo.

PARTE SPECIALE "B"

I reati associativi
(artt. 24 *ter* del Decreto e 10 della Legge 146/2006)

PARTE SPECIALE "B"

B.1 I REATI ASSOCIATIVI

Ai sensi dell'art. 24 *ter* del Decreto, la responsabilità amministrativa degli enti è prevista in relazione ai reati di:

- **Associazione per delinquere** (art. 416 c.p.);
- **Associazione di tipo mafioso anche straniere** (art. 416 *bis* c.p.);
- **Scambio elettorale politico-mafioso** (art. 416 *ter* c.p.);
- **Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione** (art. 630 c.p.);
- **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope** (art. 74, D.P.R. 09/10/1990, n. 309);
- **Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o di tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo**, escluse quelle previste dall'art. 2, comma 3, Legge 18/04/1975, n. 110 (artt. 1, 2 e 4 Legge 02/10/67, n. 895).

Inoltre, l'art. 10 della L. 26/03/2006, n. 146, prevede la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai seguenti reati commessi con modalità **transnazionale[2]:**

- **Associazione per delinquere** (art. 416 c.p.);
- **Associazione di tipo mafioso anche straniere** (art. 416 *bis* c.p.);
- **Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri** (art. 291 *quater*, D.P.R. 23/01/1973, n. 43);
- **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope** (art. 74, D.P.R. 09/10/1990, n. 309);
- **Disposizioni contro le immigrazioni clandestine** (art. 12, comma 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5 del testo unico di cui al D.Lgs. 25/07/1998, n. 286);

---

[2] Si considera reato transnazionale "*il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:*

- *sia commesso in più di uno Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.*"

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 377 *bis* c.p.); con riferimento a tale reato si veda anche quanto indicato nella Parte Speciale "A" relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione e l'Amministrazione della Giustizia;
- **Favoreggiamento personale** (art. 378 c.p.); con riferimento a tale reato si veda anche quanto indicato nella Parte Speciale "A" relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione e l'Amministrazione della Giustizia.

Solo in ipotesi estreme l'ente può essere considerato esso stesso una vera e propria associazione finalizzata alla commissione di una pluralità di delitti, ossia quando "*l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati*" (Relazione al Decreto). In tale ipotesi, può essere disposta, a norma dell'art. 14, co. 4, l'interdizione definitiva dall'attività.

I maggiori profili di rischio connessi all'operatività societaria riguardano le ipotesi in cui gli esponenti della Società partecipino ad una associazione criminosa in qualità di organizzatori, promotori, membri o dirigenti della stessa allo scopo di commettere una pluralità di delitti, ovvero il caso di c.d. *concorso esterno*, che si verifica quando la persona fisica, pur non facendo effettivamente parte dell'associazione e non avendo aderito agli scopi indeterminati ed illeciti che essa persegue, fornisca consapevolmente supporto all'organizzazione anche rispetto a specifiche attività o interessi della medesima.

B.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

La presente Parte Speciale richiama i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico adottato da E.P. a alla cui osservanza sono tenuti tutti i Destinatari e prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 *ter* del Decreto e 10 l. 146/2006), ovvero tali da agevolarne la commissione;
- non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché ai protocolli/documenti normativi aziendali o, comunque, non in linea

con i principi espressi dal presente Modello, dalla Carta dei Valori e dal Codice Etico.

Tutti coloro che operano per conto della Società sono tenuti ad agire in conformità ai principi di integrità, prudenza, correttezza, trasparenza, onestà, osservando le seguenti prescrizioni:

- chiunque, agendo in nome o per conto di E.P., entri in contatto con soggetti terzi con i quali la Società intenda intraprendere relazioni commerciali o sia con gli stessi tenuto ad avere rapporti di natura istituzionale, sociale, politica o di qualsivoglia natura, ha l'obbligo di:
  - informare tali soggetti degli impegni e degli obblighi imposti dal Codice Etico e pretenderne l'osservanza sulla base di espresse previsioni contrattuali;
  - interrompere immediatamente qualsiasi rapporto con i soggetti che si rifiutino o comunque mostrino di non volersi adeguare al Codice Etico, dandone immediatamente avviso all'Organismo di Vigilanza;
- tutti i rapporti con agenti, intermediari e partner commerciali sono improntati ai principi della trasparenza e dell'integrità e prevedono prestazioni e compensi in linea con le normative vigenti e le prassi di mercato;
- prudenza, accuratezza ed obiettività nella selezione, individuazione o comunque nell'assunzione e prosecuzione di rapporti con soggetti terzi e nella determinazione delle condizioni afferenti il rapporto medesimo: i rapporti con le controparti commerciali e finanziarie possono essere istaurati solo previa accurata e documentata due diligence sulla controparte, verificando, tra l'altro, che non ricorrano circostanze che possano indurre a ritenere che essa operi in modo illecito in Italia o all'estero;
- verifica costante e continuativa della correttezza, effettività, congruità e rispondenza agli interessi sociali delle prestazioni richieste, erogate da parte o a favore di terzi, in modo da garantire l'instaurazione ed il mantenimento soltanto di rapporti commerciali, finanziari e consulenziali corretti, realmente rispondenti agli interessi sociali e connotati da effettività, trasparenza e congruità;
- rifiuto di ogni corrispettivo, in forma di denaro o altra utilità, da parte di chiunque per l'esecuzione di un atto relativo al proprio ufficio o contrario ai doveri d'ufficio;
- assoluta correttezza, trasparenza ed accuratezza nelle appostazioni contabili e negli adempimenti fiscali e nelle verifiche che ne sono presupposto.

E’ inoltre fatto divieto di:

- instaurare rapporti con soggetti, enti, società o associazioni in qualsiasi forma costituite, in Italia o all’estero, che si sappia o si abbia ragione o sospetto di ritenere facciano parte o siano comunque legati o intrattengano rapporti di qualsiasi natura con associazioni o gruppi criminosi, ovvero comunque dei quali non si sia accertata con accuratezza, diligenza ed in modo tracciabile e documentato l’identità e la correttezza, nonché, in caso di società, l’effettiva proprietà o i legami di controllo;
- instaurare rapporti con soggetti che si rifiutino o mostrino reticenza nel fornire informazioni rilevanti ai fini della loro corretta, effettiva e completa conoscenza o rispetto ai quali sussistano elementi di sospetto in ragione anche della eventuale operatività in paesi non collaborativi, ovvero che facciano richiesta od offrano prestazioni che, pur astrattamente vantaggiose per la Società, presentino profili di sospettosità o di irregolarità; o che possano porre in essere comportamenti in contrasto con leggi e regolamenti in materia di circolazione dei capitali e dei beni, fiscale o contabile;
- ricevere compensi per prestazioni inesistenti o che esulano dalla ordinaria attività d’impresa.

B.3 AREE A RISCHIO REATO

I reati sopra considerati trovano come presupposto l’instaurazione di rapporti a qualsiasi titolo, anche in forma indiretta, ovvero, con modalità transnazionale, con soggetti esterni all’Ente che facciano parte di associazioni criminose, ovvero, nelle ipotesi più estreme, l’utilizzo dell’Ente allo scopo unico di commettere delitti di qualsiasi natura. Al riguardo, è opportuno evidenziare che tali reati possono essere astrattamente commessi da tutti gli esponenti aziendali che abbiano contatti con soggetti esterni a qualsiasi titolo, in Italia o all’estero. Per converso, la strumentalizzazione della Società per finalità prevalentemente o esclusivamente illecite è suscettibile di essere realizzata principalmente da soggetti apicali, i soli in grado di modificare in modo così radicale l’oggetto sociale.

L’estensione della responsabilità da reato, dipendente dalla commissione dei reati associativi, è indefinita, potendo l’associazione a delinquere essere preordinata alla commissione di qualsiasi delitto.

Pertanto, in considerazione di tale natura peculiare dei reati associativi di cui alla presente Parte Speciale, si ritiene di valutare ***diffuso*** e non localizzato a specifiche aree aziendali il ***rischio*** della loro commissione. Ciò anche alla luce della tipologia di attività della Società che rende fisiologica l'instaurazione di contatti con soggetti in Italia o all'estero che potrebbero astrattamente determinare la realizzazione di tali reati in qualsiasi ambito di attività.

In considerazione di quanto su esposto, devono intendersi qui integralmente richiamati i principi generali di comportamento ed i principi di controllo descritti nelle altre Parti Speciali del Modello con riferimento a tutte le aree a rischio reato o strumentali individuate.

PARTE SPECIALE "C"

I reati societari

(art. 25 *ter* del Decreto e art. 187 *bis* e *ter* del TUF)

PARTE SPECIALE "C"

C.1 I REATI SOCIETARI

La Parte Speciale C è finalizzata alla prevenzione specifica dei seguenti reati.

- **False comunicazioni sociali** (art. 2621 c.c.);
- **Fatti di lieve entità** (art. 2621 bis c.c.);
- **False comunicazioni sociali delle società quotate** (art. 2622 c.c.);
- **Impedito controllo** (art. 2625 c.c.)
- **Indebita restituzione dei conferimenti** (art. 2626 c.c.)
- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve** (art. 2627 c.c.)
- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della società controllante** (art. 2628 c.c.)
- **Operazioni in pregiudizio dei creditori** (art. 2629 c.c.)
- **Omessa comunicazione del conflitto d'interessi** (art.2629–bis c.c.)
- **Formazione fittizia del capitale** (art. 2632 c.c.)
- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori** (art. 2633 c.c.)
- **Illecita influenza sull'Assemblea** (art. 2636 c.c.)
- **Aggiotaggio** (art. 2637 c.c.) e **manipolazione del mercato** (185 e 187 ter del D.Lgs. 58/98 Testo Unico della Finanza)
- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** (art. 2638 c.c.)
- **Abuso di informazioni privilegiate** (art. 184 e 187 *bis* del D.Lgs. 58/98 Testo Unico della Finanza)

L'originaria formulazione dell'art. 25 *ter* del Decreto prevedeva altresì la responsabilità dell'ente per i reati di **Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale** (art. 2624 c.c.) e di **Falso in prospetto** (art. 2623 c.c.), commessi nel suo interesse. Entrambe le disposizioni del codice civile sono poi state abrogate e riproposte in altri testi legislativi, senza che tuttavia questi annoverassero le nuove fattispecie tra i reati idonei ad ascrivere la responsabilità dell'ente. Sulla base di questa considerazione e con specifico riferimento al reato di Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale si sono recentemente espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, escludendo la responsabilità dell'ente per tale tipo di reato.

Ad ogni modo, ragioni di prudenza inducono a tenere conto anche di tali fattispecie di reato.

C.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti che possano essere posti in essere dai Destinatari del Modello operanti nelle aree di attività a rischio.

La presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, richiama i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico adottato da E.P. alla cui osservanza sono tenuti tutti i Destinatari.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate, anche nella forma del concorso o del tentativo, ovvero tali da agevolarne la commissione;
- non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché ai protocolli/documenti normativi aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi nel Modello e nel Codice Etico.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- indicare o inviare per l'elaborazione o l'inserimento nel bilancio, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a creare "fondi neri" o "contabilità parallele", anche per valori inferiori alle soglie di rilevanza penale poste dagli artt. 2621 e 2622 c.c.;
- porre in pericolo o recare pregiudizio al capitale sociale;
- porre in essere comportamenti che possano compromettere la corretta operatività degli organi sociali dei revisori o recare pregiudizio ai creditori.

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati e gli illeciti amministrativi societari, i destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree "a rischio reato" sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nei successivi paragrafi:

- obbligo di astenersi dal porre in essere o in qualsiasi modo contribuire alla realizzazione delle fattispecie di reato di cui all'art. 25 *ter* ovvero alla violazione dei principi descritti nel documento di sintesi del Modello di Organizzazione e Gestione;
- assunzione di un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e dei protocolli/documenti normativi aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- i soggetti che intervengono nel procedimento di stima delle poste contabili devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento. Il bilancio deve inoltre essere completo sotto il profilo dell'informazione societaria e deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge. Analoga correttezza è richiesta agli amministratori, ai componenti degli Organi di Controllo (sindaci/revisori), agli eventuali liquidatori nella redazione di tutte le altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete;
- assunzione di un comportamento corretto e trasparente nei rapporti con le Parti Correlate, nel rispetto del principio di autonomia delle parti e dei principi di corretta gestione, trasparenza contabile e separatezza patrimoniale;
- osservanza di condotte tese a garantire il regolare funzionamento della Società, e la corretta interazione tra i suoi organi sociali, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare formazione della volontà assembleare. In tale prospettiva, è fatto divieto di:

- impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo, proprie dell'Organo di Controllo;
- determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare;

- osservanza rigorosa di tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori, dei soci e dei terzi in genere.

C.3 AREE A RISCHIO REATO

Le aree considerate a rischio in relazione ai tali reati societari sono ritenute le seguenti:

C.3.1 Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza (anche con riferimento ad adempimenti, autorizzazioni, concessioni, licenze e verifiche ispettive)

C.3.2 Gestione dei rapporti con intermediari finanziari ed imprese assicurative

C.3.3 Negoziazione e stipula di contratti di vendita

C.3.4 Realizzazione ed esercizio dell'impianto eolico

C.3.5 Gestione degli adempimenti fiscali

C.3.6 Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'autorità giudiziaria

C.3.7 Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali

C.3.8 Acquisto di beni e servizi

C.3.9 Gestione della finanza e della tesoreria

C.3.10 Gestione dei rapporti con società controllanti e parti correlate

C.3.11 Gestione degli adempimenti societari

C.3.12 Gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie

Con riferimento alle suddette aree vengono di seguito commentate - in forma sintetica ed a titolo meramente esemplificativo – le attività sensibili, le strutture coinvolte, le modalità attraverso le quali detti reati possono essere commessi ed i controlli esistenti.

Aree a rischio reato

Area a rischio C.3.1 – Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza (anche con riferimento ad adempimenti, autorizzazioni, concessioni, licenze e verifiche ispettive)

Attività sensibili e modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione

Attività sensibili:

1) Gestione degli adempimenti, anche informativi, verso la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza;
2) Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza nell'ambito di attività ispettive, di verifica e di controllo;

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione:

- la Società, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, nel caso di comunicazioni previste dalla legge aventi ad oggetto la situazione economica, patrimoniale o finanziaria, potrebbe esporre fatti non rispondenti al vero, ovvero omettere, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, ovvero trasmettere notizie false alle Autorità di Vigilanza.

Principi di controllo

Devono intendersi qui integralmente richiamati i principi di controllo indicati nella Parte Speciale "A", con riferimento alla presente area a rischio.

Area a rischio C.3.2 – Gestione dei rapporti con intermediari finanziari ed imprese assicurative

Attività sensibili e modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione

Attività sensibili:

1) Gestione dei rapporti con le banche finanziatrici;
2) Gestione dei rapporti con le imprese assicurative;
3) Gestione dei rapporti con altri intermediari finanziari o con advisor finanziari.

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione:

- la Società, al fine di conseguire un ingiusto profitto, potrebbe comunicare a terzi, per il tramite di qualsiasi strumento / modalità di diffusione, notizie e dati falsi riguardanti ad esempio i giudizi sulla sua solvibilità / solidità economica e finanziaria.

Principi di controllo

Con riferimento alla Gestione dei rapporti con intermediari finanziari ed imprese assicurative, l'attività della Società si ispira ai seguenti controlli:

- correttezza e trasparenza nei rapporti con intermediari finanziari e imprese assicurative, nel rispetto dei principi di corretta gestione, trasparenza, parità informativa e in modo da garantire la tutela degli interlocutori;
- integrità, imparzialità e indipendenza nella gestione dei rapporti con intermediari finanziari e imprese assicurative, non influenzando impropriamente le decisioni della controparte e non richiedendo trattamenti di favore. È in ogni caso fatto divieto di promettere, erogare o ricevere favori, somme e benefici di qualsivoglia natura;

- verifica della completezza, accuratezza e veridicità dei dati e delle informazioni trasmessi ad intermediari finanziarie e imprese assicurative;
- sottoscrizione, nel rispetto dei poteri in essere, dei contratti e delle comunicazioni indirizzate agli intermediari finanziari e imprese assicurative;
- archiviazione della documentazione prodotta e ricevuta in relazione alla gestione dei rapporti con intermediari finanziari e imprese assicurative, anche al fine di garantire la tracciabilità del processo.

Area a rischio C.3.3 – Negoziazione e stipula di contratti di vendita

Attività sensibili e modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione

Attività sensibili:

1) Ricerca del cliente;
2) Negoziazione del contratto di vendita;
3) Stipula del contratto di vendita dell'impianto eolico.

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione:

- la Società, al fine di conseguire un ingiusto profitto, potrebbe, in sede di negoziazione/stipula del contratto di vendita dell'energia prodotta dall'impianto eolico e/o dell'impianto stesso, registrare dati, anagrafici e/o contabili, non rispondenti al vero per creare i presupposti (disponibilità finanziarie) da utilizzare a scopo corruttivo, ad esempio mediante la sopravvalutazione dei valori stimati e dei servizi della Società rispetto all'effettivo valore, la registrazione di operazioni inesistenti, la formazione di riserve occulte, ecc. .

Principi di controllo

Devono intendersi qui integralmente richiamati i principi di controllo indicati nella Parte Speciale "A", con riferimento alla presente area a rischio.

Area a rischio C.3.4 – Realizzazione ed esercizio dell'impianto eolico

Attività sensibili e modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione

Attività sensibili:

1) Gestione operativa della realizzazione dell'impianto eolico;
2) Gestione amministrativa della realizzazione dell'impianto eolico;
3) Gestione dei rischi connessi alla realizzazione dell'impianto eolico.

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione:

- la Società, al fine di conseguire un ingiusto profitto, potrebbe, in sede in sede di realizzazione ed esercizio dell'impianto eolico (es. gestione amministrativa), registrare dati contabili, non rispondenti al vero, per creare i presupposti (disponibilità finanziarie) da utilizzare a scopo corruttivo, ad esempio mediante la sopravvalutazione dei valori stimati e dei beni della Società rispetto all'effettivo valore, la registrazione di operazioni inesistenti, la formazione di riserve occulte, ecc. .

Controlli

Devono intendersi qui integralmente richiamati i principi di controllo indicati nella Parte Speciale "A", con riferimento alla presente area a rischio.

Area a rischio C.3.5 – Gestione degli adempimenti fiscali

Attività sensibili e modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione

Attività sensibili:

1) Determinazione delle imposte dirette ed indirette;
2) Predisposizione, approvazione e invio dei modelli di versamento/dichiarativi;
3) Esecuzione dei versamenti relativi alle imposte dirette e indirette.

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione:

- la Società, al fine di impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo da parte degli organi a ciò preposti, potrebbe occultare dei documenti societari relativi alle imposte dirette e indirette.

Principi di controllo

Devono intendersi qui integralmente richiamati i principi di controllo indicati nella Parte Speciale "A", con riferimento alla presente area a rischio.

Area a rischio C.3.6 – Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'autorità giudiziaria

Attività sensibili e modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione

Attività sensibili:

1) Selezione dei legali esterni ed affidamento di incarichi agli stessi;
2) Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi, giuslavoristici), anche attraverso il supporto di legali esterni che agiscono in nome e/o per conto della Società;
3) Definizione di accordi transattivi nell'ambito di contenziosi giudiziali o stragiudiziali;
4) Gestione della contrattualistica.

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione:

- la Società, al fine di conseguire un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge sulla propria situazione economica, patrimoniale o finanziaria dirette al pubblico, potrebbe consapevolmente omettere, in tutto o in parte, fatti materiali rilevanti che avrebbero dovuto essere comunicati, ovvero esporre fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero quali, ad esempio, oneri e relativi fondi per contenziosi difformi da quelli reali.

Principi di controllo

Devono intendersi qui integralmente richiamati i principi di controllo indicati nella Parte Speciale "A", con riferimento alla presente area a rischio.

Area a rischio C.3.7 – Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali

Attività sensibili e modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione

Attività sensibili:

1) Gestione della contabilità generale;
2) Gestione della contabilità fornitori, clienti e collaboratori esterni;
3) Determinazione e approvazione degli accantonamenti per poste stimate;
4) Determinazione ed esecuzione delle operazioni di chiusura del bilancio, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali;
5) Redazione e approvazione del bilancio, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali.

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione:

- la Società, al fine di conseguire un ingiusto profitto inducendo altri in errore, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge sulla propria situazione economica, patrimoniale o finanziaria, dirette ai soci o a terzi, potrebbe consapevolmente omettere, in tutto o in parte, fatti materiali rilevanti che avrebbero

dovuto essere comunicati, ovvero esporre fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero aventi ad oggetto, ad esempio, la variazione dei conti esistenti, ovvero potrebbe inserire poste a valori difformi da quelli reali o potrebbe sopravvalutare dei crediti, ovvero contabilizzare costi per beni e servizi non ricevuti o registrare operazioni inesistenti;
- gli Amministratori potrebbero impedire o ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai Soci o ad altri organi sociali, attraverso, ad esempio, l'occultamento di documenti relativi alle vicende contabili della Società;
- la Società, al fine di conseguire un ingiusto profitto, potrebbe comunicare a terzi, per il tramite di qualsiasi strumento / modalità di diffusione, notizie e dati falsi riguardanti la propria situazione economica, patrimoniale o finanziaria.

Principi di controllo

Devono intendersi qui integralmente richiamati i principi di controllo indicati nella Parte Speciale "A", con riferimento alla presente area a rischio.

In aggiunta, l'attività della Società si ispira anche ai seguenti controlli:

- verifica della corretta determinazione dell'utile di esercizio, nonché dell'ammontare dell'accantonamento a riserva legale ed a riserva statutaria, affinché siano rispondenti a quanto previsto dalla normativa civilistica vigente;
- verifica della completa e corretta registrazione dell'utile di esercizio rispetto alle informazioni contenute nel verbale dell'Assemblea che ha approvato il bilancio e la proposta di destinazione dell'utile;
- previsione di riunioni periodiche tra gli Organi di Controllo (sindaci/revisori, Organismo di Vigilanza, ecc.);
- rispetto dei ruoli e delle responsabilità per l'accesso da parte degli azionisti al contenuto dei libri sociali;
- tempestiva trasmissione a tutti i membri dell'Organo Amministrativo e degli Organi di Controllo della bozza di bilancio e idonea registrazione di tale trasmissione;
- rispetto delle disposizioni di legge in tema di obblighi degli amministratori di comunicazione all'Organo Amministrativo di eventuali situazioni di conflitto di interesse e di conseguente assunzione delle relative determinazioni con delibera adeguatamente motivata;

- conservazione ed archiviazione, con la massima diligenza, della documentazione riservata, in modo da garantirne l'accesso esclusivamente alle persone autorizzate;
- adozione delle misure necessarie a mantenere il carattere privilegiato o riservato delle informazioni durante la loro circolazione interna.

Area a rischio C.3.8 – Acquisto di beni, servizi e lavori

Attività sensibili e modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione

Attività sensibili:

1) Qualifica, selezione e monitoraggio dei fornitori;
2) Predisposizione, autorizzazione e trasmissione del contratto/ordine d'acquisto;
3) Ricezione beni/Attestazione dei servizi o lavori ed emissione del benestare al pagamento.

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione:

- la Società, al fine di conseguire un ingiusto profitto inducendo altri in errore, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge sulla propria situazione economica, patrimoniale o finanziaria dirette ai soci o al pubblico, potrebbe consapevolmente omettere, in tutto o in parte, fatti materiali rilevanti che avrebbero dovuto essere comunicati, ovvero esporre fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero quali, ad esempio, la rilevazione di costi per beni e servizi non ricevuti dai fornitori, ovvero la registrazione di acconti versati ad un fornitore in relazione ad un acquisto fittizio di un macchinario.

Principi di controllo

Devono intendersi qui integralmente richiamati i principi di controllo indicati nella Parte Speciale "A", con riferimento alla presente area a rischio.

Area a rischio C.3.9 – Gestione della finanza e della tesoreria

Attività sensibili e modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione

Attività sensibili:

1) Gestione delle attività di apertura, variazione e chiusura dei conti correnti;
2) Gestione degli incassi;
3) Gestione dei pagamenti.

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione:

- la Società, al fine di conseguire un ingiusto profitto, nel caso di comunicazioni previste dalla legge sulla propria situazione economica, patrimoniale o finanziaria dirette al pubblico, potrebbe consapevolmente omettere, in tutto o in parte, fatti materiali rilevanti che avrebbero dovuto essere comunicati, ovvero esporre fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, aventi ad oggetto, ad esempio, la contabilizzazione e la registrazione di pagamenti non veritieri o a destinatari fittizi, ovvero la sottovalutazione di poste attive o la sopravvalutazione di quelle passive;
- la Società, al fine di conseguire un ingiusto profitto, potrebbe comunicare a terzi, per il tramite di qualsiasi strumento / modalità di diffusione, notizie e dati falsi.

Principi di controllo

Devono intendersi qui integralmente richiamati i principi di controllo indicati nella Parte Speciale "A", con riferimento alla presente area a rischio.

Area a rischio C.3.10 – Gestione dei rapporti con società controllanti e parti correlate

Attività sensibili e modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione

Attività sensibili:

1) Acquisti e vendite con società controllanti e parti correlate;
2) Finanziamenti da parte dei soci.

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione:

- la Società, al fine di conseguire un ingiusto profitto, nel caso di comunicazioni previste dalla legge sulla propria situazione economica, patrimoniale o finanziaria dirette al pubblico, potrebbe consapevolmente omettere, in tutto o in parte, fatti materiali rilevanti che avrebbero dovuto essere comunicati, ovvero esporre fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero aventi ad oggetto l'acquisto o la sottoscrizione di quote di partecipazione emesse dalla Società al di fuori dei casi previsti dalla legge, oppure la compensazione di un debito nei confronti della controllante con un credito di conferimento che la controllante vanta nei confronti della controllata medesima.

Principi di controllo

Devono intendersi qui integralmente richiamati i principi di controllo indicati nella Parte Speciale "A", con riferimento alla presente area a rischio.

Area a rischio C.3.11 – Gestione degli adempimenti societari

Attività sensibili e modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione

Attività sensibili:

1) Gestione degli atti dell'Organo Amministrativo;
2) Gestione dei rapporti con gli organi sociali e con i soci.

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione:

- Gli Amministratori, al fine di conseguire risultati illeciti o comunque non consentiti dallo statuto sociale, potrebbero:

I. impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo da parte degli organi a ciò preposti, occultando documenti contabili o non assicurando l'archiviazione della documentazione;
II. restituire, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale, dei conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligazione di effettuare il conferimento;
III. ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve anche non costituite con utili;
IV. approvare operazioni idonee a pregiudicare i diritti dei creditori o di terzi;
V. acquistare o sottoscrivere quote sociali, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, cagionando una lesione all'integrità del capitale o delle riserve;
VI. formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale;
VII. omettere di comunicare un conflitto di interesse in una determinata operazione societaria.

Principi di controllo

Con riferimento alla Gestione degli adempimenti societari l'attività della Società si ispira ai seguenti controlli:

- esistenza di uno specifico protocollo/documento normativo aziendale che definisce i ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla gestione degli adempimenti societari;
- monitoraggio periodico volto a verificare eventuali aggiornamenti normativi in materia societaria;
- esistenza di un formale contratto di outsourcing a regolamentazione dello svolgimento delle attività esternalizzate in relazione alla gestione degli adempimenti societari. Inoltre all'interno di tale contratto sono inserite specifiche clausole in ambito D.Lgs. 231/01, in relazione a:
    - obbligo per le parti di astenersi dal porre in essere comportamenti che possano integrare una fattispecie di reato contemplata dal D.Lgs. 231/01;
    - impegno delle parti a prendere visione delle misure definite dalla controparte (ad es. Modello, Codice Etico), al fine di promuovere anche l'eventuale definizione di ulteriori e più efficaci strumenti di controllo;

  - previsione di clausole risolutive o di sospensione nel caso in cui la controparte non adempia agli obblighi assunti in ambito D.Lgs. 231/01;
- monitoraggio sistematico, a cura degli amministratori di Energia Pulita, delle attività svolte dall'outsourcer in relazione alla gestione degli adempimenti societari;
- formale definizione delle modalità di convocazione e svolgimento dell'Assemblea in osservanza dei principi normativi e statutari adottati;
- tempestiva trasmissione agli Organi di Controllo di tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e riunioni dell'Organo Amministrativo o sui quali uno degli Organi di Controllo debba esprimere un parere;
- messa a disposizione degli Organi di Controllo (sindaci/revisori) dei documenti sulla gestione sociale per le verifiche proprie degli stessi;
- formale definizione delle modalità di predisposizione, controllo, approvazione e trasmissione ai Soci ed agli Organi Controllo della documentazione inerente ad atti e deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo Amministrativo;
- formalizzazione, tramite redazione di apposito Verbale, delle Assemblee relative all'approvazione del bilancio di esercizio;
- archiviazione della documentazione prodotta in relazione alla gestione degli adempimenti societari (ad esempio verbali, convocazioni, delibere, ecc.) presso gli archivi societari, in ottemperanza agli adempimenti previsti dalla legge, nonché tramite cartelle di rete condivise, anche al fine di garantire la tracciabilità del processo;
- rispetto dei ruoli e delle responsabilità per l'accesso da parte degli azionisti al contenuto dei libri sociali;
- previsione di riunioni periodiche tra gli Organi di Controllo (sindaci/revisori, Organismo di Vigilanza, ecc.) per verificare l'osservanza delle regole in tema di normativa societaria da parte degli amministratori e del management.

Area a rischio C.3.12 – Gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie

Attività sensibili e modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione

Attività sensibili:

1) Gestione delle operazioni ordinarie sul capitale sociale e sulle azioni sociali (distribuzione dei dividendi, gestione dei conferimenti dei soci, gestione delle riserve, ecc.);
2) Aumenti o riduzioni di capitale sociale;
3) Finanziamento dei soci;
4) Ristrutturazioni societarie;
5) Fusioni e scissioni.

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione:

- Gli Amministratori, al fine di conseguire risultati illeciti o comunque non consentiti dallo statuto sociale, potrebbero:

I. restituire, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale, dei conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligazione di effettuare il conferimento;
II. ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve anche non costituite con utili;
III. approvare operazioni idonee a pregiudicare i diritti dei creditori o di terzi;
IV. acquistare o sottoscrivere quote sociali, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, cagionando una lesione all'integrità del capitale o delle riserve;
V. formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale;

- gli Amministratori potrebbero impedire o ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo degli organi sociali attraverso l'occultamento di documenti relativi alle operazioni ordinarie e straordinarie;
- la Società, al fine di conseguire un ingiusto profitto, potrebbe comunicare a terzi, per il tramite di qualsiasi strumento / modalità di diffusione, notizie e dati falsi riguardanti l'esecuzione di operazioni societarie ordinarie / straordinarie.

Principi di controllo

Devono intendersi qui integralmente richiamati i principi di controllo indicati nella Parte Speciale "A", con riferimento alla presente area a rischio.

PARTE SPECIALE "C1"

La corruzione tra privati

(art. 25 *ter*, comma 1, lett. s-*bis*)

PARTE SPECIALE "C1"

C1.1 LA CORRUZIONE TRA PRIVATI

La Legge 6 novembre 2012, n. 190, adeguando il nostro ordinamento ad una serie di obblighi internazionali e nell'ambito di una più ampia riforma dei delitti di corruzione previsti dal codice penale e da altre disposizioni normative, ha introdotto nel novero dei reati presupposto della responsabilità dell'Ente il delitto di Corruzione tra privati, di cui all'art. 2635 c.c.

C1.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti che possano essere posti in essere dai Destinatari del Modello operanti nelle aree di attività a rischio e strumentali.

La presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, richiama i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico adottato da E.P. alla cui osservanza sono tenuti tutti i Destinatari.

La presente Parte Speciale prevede, in particolare, l'espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare il delitto di corruzione tra privati, anche nella forma del concorso o del tentativo, ovvero tali da agevolarne la commissione;
- non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché ai protocolli/documenti normativi aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico.

Con specifico riferimento alla prevenzione del delitto di corruzione tra privati, ai Destinatari del presente Modello, è fatto divieto in particolare di:

- effettuare elargizioni in denaro ad esponenti (apicali o sottoposti) di altre società private volte ad ottenere un qualsiasi vantaggio per la Società;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, utilizzo di beni aziendali ecc.) in favore di esponenti di altre società

private che possano indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;

- effettuare prestazioni o accordare benefici di qualsiasi natura in favore di esponenti di Partner commerciali e/o consulenti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi o altri vantaggi di qualsivoglia natura in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- effettuare elargizioni in denaro o riconoscere altre utilità in favore di propri fornitori, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito con gli stessi o che possano indurre ad assicurare un vantaggio indebito per la Società;
- ricevere vantaggi di qualsiasi natura, eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque volti ad acquisire indebiti trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale, in cambio della corresponsione di denaro o benefici di ogni genere.

C1.3 AREE A RISCHIO REATO

Il delitto di corruzione tra privati trova come presupposto l'instaurazione di rapporti, diretti o indiretti, con soggetti privati che, a norma delle leggi civili, siano costituiti in forma di società o consorzi.

Tenuto conto, pertanto, della molteplicità dei rapporti che E.P. intrattiene con soggetti privati, sono state individuate le seguenti aree di attività ritenute più specificamente a rischio:

Aree a rischio reato:

C1.3.1 Gestione dei rapporti con intermediari finanziari ed imprese assicurative

C1.3.2 Negoziazione e stipula di contratti di vendita

C1.3.3 Gestione dei finanziamenti bancari destinati alla costruzione dell'impianto eolico

C1.3.4 Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'autorità giudiziaria

C1.3.5 Acquisto di beni, servizi e lavori

C1.3.6 Gestione dei contratti di consulenza e prestazione professionale

C1.3.7 Gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie

C1.3.8 Gestione dei rapporti con enti certificatori di natura pubblica o privata

Aree strumentali:

C1.3.9 Realizzazione ed esercizio dell'impianto eolico

C1.3.10 Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali

C1.3.11 Gestione della finanza e della tesoreria

C1.3.12 Gestione degli omaggi e spese di rappresentanza

C1.3.13 Gestione degli eventi, sponsorizzazioni, iniziative pubblicitarie e contributi ad Associazioni ed Enti

C1.3.14 Gestione dei rapporti con società controllanti e parti correlate

C1.3.15 Pianificazione e controllo

C1.3.16 Selezione, assunzione, valutazione, remunerazione e incentivazione del personale

Con riferimento alle suddette aree vengono di seguito commentate - in forma sintetica ed a titolo meramente esemplificativo - le attività sensibili, le strutture coinvolte, le modalità attraverso le quali detti reati possono essere commessi ed i controlli esistenti.

Aree a rischio reato

Area a rischio C1.3.1 – Gestione dei rapporti con intermediari finanziari ed imprese assicurative

Attività sensibili e modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione

Attività sensibili:

1) Gestione dei rapporti con le banche finanziatrici;

2) Gestione dei rapporti con le imprese assicurative;
3) Gestione dei rapporti con altri intermediari finanziari o con advisor finanziari.

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione:

- la Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, consistenti ad esempio nell'ottenimento di linee di credito, finanziamenti o fideiussioni a condizioni particolarmente vantaggiose, ovvero nel conseguimento di un giudizio o una valutazione positiva sulla propria solvibilità / solidità economica e finanziaria o raccomandazioni di investimento, potrebbe offrire o promettere denaro o altre utilità a favore di soggetti appartenenti a intermediari finanziari, imprese assicurative (ad esempio amministratori o direttori generali), ovvero a persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate, affinché tali soggetti compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, procurando un nocumento nei confronti della società di appartenenza.

Principi di controllo

Devono intendersi qui integralmente richiamati i principi di controllo indicati nella Parte Speciale "C", con riferimento alla presente area a rischio.

Area a rischio C1.3.2 – Negoziazione e stipula di contratti di vendita

Attività sensibili e modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione

Attività sensibili:

1) Ricerca del cliente;
2) Negoziazione del contratto di vendita;
3) Stipula del contratto di vendita dell'impianto eolico.

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione:

- la Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi, consistenti ad esempio nell'acquisizione di un contratto di vendita di energia verso un cliente privato a condizioni particolarmente favorevoli, potrebbe offrire o promettere denaro o altre utilità a favore di soggetti privati appartenenti alla società cliente (ad esempio amministratori o direttori generali) ovvero a persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate, affinché tali soggetti, procurando un nocumento nei confronti della società di appartenenza, prediligano la Società rispetto ad una società concorrente, compiendo od omettendo atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Principi di controllo

Devono intendersi qui integralmente richiamati i principi di controllo indicati nella Parte Speciale "A".

Area a rischio C1.3.3 – Gestione dei finanziamenti bancari destinati alla costruzione dell'impianto eolico

Attività sensibili e modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione

Attività sensibili:

1) Individuazione e richiesta dei finanziamenti;
2) Gestione amministrativa dei finanziamenti ricevuti;
3) Rendicontazione dei finanziamenti ricevuti.

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione:

- la Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi, consistenti ad esempio nell'ottenimento di finanziamenti/erogazioni o assicurazioni da banche/compagnie assicurative in mancanza dei necessari requisiti/garanzie o in tempi più celeri rispetto a quelli ordinariamente previsti, potrebbe offrire o promettere denaro o altre utilità a favore di

soggetti appartenenti a tali banche/compagnie assicurative (ad esempio amministratori o direttori generali), ovvero a persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate, affinché tali soggetti compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, procurando un nocumento nei confronti della società di appartenenza.

Principi di controllo

Devono intendersi qui integralmente richiamati i principi di controllo indicati nella Parte Speciale "A", con riferimento alla presente area a rischio.

Area a rischio C1.3.4 – Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'autorità giudiziaria

Attività sensibili e modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione

Attività sensibili:

1) Selezione dei legali esterni ed affidamento di incarichi agli stessi;
2) Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi, giuslavoristici), anche attraverso il supporto di legali esterni che agiscono in nome e/o per conto della Società;
3) Definizione di accordi transattivi nell'ambito di contenziosi giudiziali o stragiudiziali;
4) Gestione della contrattualistica.

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione:

- la Società, anche tramite l'attività dei suoi legali / consulenti esterni, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità nell'ambito di un procedimento giudiziale o stragiudiziale che la vede coinvolta, consistenti ad esempio in un esito favorevole dello stesso, potrebbe offrire o promettere denaro o altre utilità a favore di soggetti appartenenti alla società controparte (ad esempio amministratori o

direttori generali), ovvero a persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate, affinché tali soggetti compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, procurando un nocumento nei confronti della società di appartenenza;

- la Società, a seguito della negoziazione con i legali esterni di tariffe professionali fittizie o superiori a quanto effettivamente dovuto per le prestazioni professionali rese, potrebbe creare fondi extracontabili cui attingere per scopi corruttivi nei confronti di soggetti appartenenti ad altra società (ad esempio amministratori o direttori generali), ovvero di persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate, affinché tali soggetti compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, procurando un nocumento nei confronti della società di appartenenza.

Principi di controllo

Devono intendersi qui integralmente richiamati i principi di controllo indicati nella Parte Speciale "A", con riferimento alla presente area a rischio.

Area a rischio C1.3.5 – Acquisto di beni, servizi e lavori

Attività sensibili e modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione

Attività sensibili:

1) Qualifica, selezione e monitoraggio dei fornitori;
2) Predisposizione, autorizzazione e trasmissione del contratto/ordine d'acquisto;
3) Ricezione beni/Attestazione dei servizi o lavori ed emissione del benestare al pagamento.

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione:

- la Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, consistenti ad esempio nella stipulazione di contratti di acquisto di beni, servizi e

lavori a condizioni più vantaggiose, potrebbe offrire o promettere denaro o altre utilità a favore di soggetti appartenenti ad altra società (ad esempio amministratori o direttori generali), ovvero a persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate, affinché tali soggetti compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, procurando un nocumento nei confronti della società di appartenenza;

- la Società, a seguito dell'autorizzazione e contabilizzazione di ordini di acquisto fittizi ovvero della simulazione di prestazioni fornite da fornitori fittizi, potrebbe creare fondi extracontabili cui attingere per scopi corruttivi nei confronti di soggetti appartenenti ad altra società (ad esempio amministratori o direttori), ovvero di persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate, affinché tali soggetti compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, procurando un nocumento nei confronti della società di appartenenza.

Principi di controllo

Devono intendersi qui integralmente richiamati i principi di controllo indicati nella Parte Speciale "A", con riferimento alla presente area a rischio.

Area a rischio C1.3.6 – Gestione di contratti di consulenza e prestazione professionale

Attività sensibili e modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione

Attività sensibili:

1) Identificazione, valutazione e selezione del consulente o del professionista esterno;
2) Definizione ed approvazione del contratto;
3) Monitoraggio delle attività svolte dal consulente o dal professionista esterno e benestare al pagamento.

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione:

- la Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, consistenti ad esempio nella stipulazione di contratti di consulenza a condizioni più vantaggiose, potrebbe offrire o promettere denaro o altre utilità a favore di soggetti appartenenti ad una società di consulenza (ad esempio amministratori o direttori generali), ovvero a persone/ società a questi direttamente o indirettamente collegate, affinché tali soggetti compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, procurando un nocumento nei confronti della società di appartenenza;
- la Società, a seguito del conferimento di contratti di consulenza fittizi ovvero del riconoscimento di compensi professionali superiori rispetto a quelli effettivamente dovuti, potrebbe creare fondi extracontabili cui attingere per scopi corruttivi nei confronti di soggetti appartenenti ad altra società (ad esempio amministratori o direttori generali), ovvero di persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate, affinché tali soggetti compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, procurando un nocumento nei confronti della società di appartenenza.

Principi di controllo

Devono intendersi qui integralmente richiamati i principi di controllo indicati nella Parte Speciale "A", con riferimento alla presente area a rischio.

Area a rischio C1.3.7 – Gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie

Attività sensibili e modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione

Attività sensibili:

1) Gestione delle operazioni ordinarie sul capitale sociale e sulle azioni sociali (distribuzione dei dividendi, gestione dei conferimenti dei soci, gestione delle riserve, ecc.);
2) Aumenti o riduzioni di capitale sociale;

3) Finanziamento dei soci;
4) Ristrutturazioni societarie;
5) Fusioni e scissioni.

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione:

- la Società, al fine di concludere un accordo di fusione/acquisizione o partnership a condizioni particolarmente vantaggiose, potrebbe offrire o promettere denaro o altre utilità a favore di soggetti privati appartenenti alla controparte (ad esempio amministratori o direttori generali), ovvero a persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate, affinché tali soggetti compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, procurando un nocumento nei confronti della società di appartenenza.

Principi di controllo

Devono intendersi qui integralmente richiamati i principi di controllo indicati nella Parte Speciale "A", con riferimento alla presente area a rischio.

Area a rischio C1.3.8 – Gestione dei rapporti con enti certificatori di natura pubblica o privata

Attività sensibili e modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione

Attività sensibili:

1) Predisposizione e trasmissione di informazioni ad enti certificatori di natura pubblica o privata;
2) Gestione dei rapporti con enti certificatori di natura pubblica o privata nell'ambito di attività ispettive finalizzate al rilascio o al rinnovo della certificazione.

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione:

- la Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, consistenti ad esempio nel rilascio / rinnovo di certificazioni in assenza dei presupposti necessari, potrebbe offrire o promettere denaro o altre utilità a favore di soggetti appartenenti ad un ente di certificazione di natura privata (ad esempio amministratori o direttori generali), ovvero a persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate, affinché tali soggetti compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, procurando un nocumento nei confronti della società di appartenenza.

Principi di controllo

Devono intendersi qui integralmente richiamati i principi di controllo indicati nella Parte Speciale "A", con riferimento alla presente area a rischio.

Aree strumentali

Area a rischio C1.3.9 – Realizzazione ed esercizio dell'impianto eolico

Attività sensibili e modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione

Attività sensibili:

1) Gestione operativa della realizzazione dell'impianto eolico;
2) Gestione amministrativa della realizzazione dell'impianto eolico;
3) Gestione dei rischi connessi alla realizzazione dell'impianto eolico.

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione:

- la Società, al fine di conseguire un ingiusto profitto, potrebbe in sede di realizzazione dell'impianto eolico, consuntivare costi superiori a quelli effettivamente sostenuti (es. attraverso fatture false), allo scopo di ottenere maggiori erogazioni e creare fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi nei confronti di soggetti privati;
- la Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, consistenti ad esempio nella maggiorazione dei ricavi per l'energia elettrica erogata

in pregiudizio della società cliente, potrebbe offrire o promettere denaro o altre utilità a favore di soggetti privati appartenenti alla stessa (ad esempio amministratori o direttori generali), ovvero a persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate, affinché tali soggetti compiano od omettano atti (es. certificando il consumo di energia elettrica superiore a quello effettivamente consumato), in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, procurando un nocumento nei confronti della società di appartenenza.

Principi di controllo

Devono intendersi qui integralmente richiamati i principi di controllo indicati nella Parte Speciale "A", con riferimento alla presente area a rischio.

Area a rischio C1.3.10 – Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali

Attività sensibili e modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione

Attività sensibili:

1) Gestione della contabilità generale;
2) Gestione della contabilità fornitori, clienti e collaboratori esterni;
3) Determinazione e approvazione degli accantonamenti per poste stimate;
4) Determinazione ed esecuzione delle operazioni di chiusura del bilancio, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali;
5) Redazione e approvazione del bilancio, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali.

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione:

- la Società, al fine di conseguire indebiti vantaggi o utilità, potrebbe, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette al pubblico, consapevolmente omettere, in tutto o in parte, fatti materiali

rilevanti, ovvero esporre fatti materiali non rispondenti al vero aventi ad oggetto, ad esempio, la variazione dei conti esistenti, ovvero potrebbe inserire poste a valori difformi da quelli reali o sopravvalutare dei crediti, ovvero potrebbe contabilizzare costi per beni e servizi non ricevuti o registrare operazioni inesistenti, per creare fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi nei confronti di soggetti appartenenti ad altra società (ad esempio amministratori o direttori generali), ovvero di persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate, affinché tali soggetti compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, procurando un nocumento nei confronti della società di appartenenza.

Principi di controllo

Devono intendersi qui integralmente richiamati i principi di controllo indicati nella Parte Speciale "A", con riferimento alla presente area a rischio.

Area a rischio C1.3.11 – Gestione della finanza e della tesoreria

Attività sensibili e modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione

Attività sensibili:

1) Gestione delle attività di apertura, variazione e chiusura dei conti correnti;
2) Gestione degli incassi;
3) Gestione dei pagamenti.

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione:

- la Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, ad esempio effettuando

  I. operazioni improprie sui conti correnti societari;
  II. gestione impropria degli incassi e/o dei pagamenti;

III. rimborso di spese fittizie o per un ammontare diverso da quello effettivamente sostenuto,

potrebbe creare fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi nei confronti di soggetti appartenenti ad altra società (ad esempio amministratori o direttori generali), ovvero di persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate, affinché tali soggetti compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, procurando un nocumento nei confronti della società di appartenenza.

Principi di controllo

Devono intendersi qui integralmente richiamati i principi di controllo indicati nella Parte Speciale "A", con riferimento alla presente area a rischio.

Area a rischio C1.3.12 – Gestione degli omaggi, delle ospitalità e delle spese di rappresentanza

Attività sensibili e modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione

Attività sensibili:

1) Gestione degli omaggi;
2) Gestione delle spese di ospitalità;
3) Gestione delle spese di rappresentanza.

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione:

- la Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe attribuire benefici, regalie ovvero omaggi di rilevante valore economico, nonché effettuare improprie spese di ospitalità o di rappresentanza nei confronti di soggetti appartenenti ad altra società (ad esempio amministratori o direttori generali), ovvero a persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate, affinché tali soggetti compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, procurando un nocumento nei confronti della società di appartenenza.

Controlli

Devono intendersi qui integralmente richiamati i principi di controllo indicati nella Parte Speciale "A", con riferimento alla presente area a rischio.

Area a rischio C1.3.13 – Gestione delle sponsorizzazioni, delle iniziative pubblicitarie e dei contributi ad Associazioni ed Enti

Attività sensibili e modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione

Attività sensibili:

1) Ricerca e selezione degli eventi/iniziative presso cui partecipare e/o da sponsorizzare, nonché dei soggetti a cui erogare contributi;
2) Gestione dei rapporti con i destinatari delle sponsorizzazioni e dei contributi;
3) Gestione e monitoraggio delle spese connesse alle sponsorizzazioni e ai contributi.

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione:

- la Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe offrire sponsorizzazioni o contributi liberali in favore di enti / organizzazioni / persone fisiche collegate, direttamente o indirettamente, a soggetti appartenenti ad altra società (ad esempio amministratori o direttori generali), affinché tali soggetti compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, procurando un nocumento nei confronti della società di appartenenza;
- la Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, ad esempio effettuando improprie o fittizie sponsorizzazioni o contributi liberali, potrebbe creare fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi nei confronti di soggetti appartenenti ad altra società (ad esempio amministratori o direttori generali), ovvero di persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate, affinché tali soggetti compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, procurando un nocumento nei confronti della società di appartenenza.

Principi di controllo

Devono intendersi qui integralmente richiamati i principi di controllo indicati nella Parte Speciale "A", con riferimento alla presente area a rischio.

Area a rischio C1.3.14 – Gestione dei rapporti con società controllanti e parti correlate

Attività sensibili e modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione

Attività sensibili:

1) Acquisti e vendite con società controllanti e parti correlate;
2) Finanziamenti da parte dei soci.

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione:

- la Società, a seguito ad esempio della definizione di corrispettivi superiori a quanto effettivamente dovuto, potrebbe creare fondi extracontabili cui attingere per scopi corruttivi nei confronti di soggetti appartenenti ad altra società (ad esempio amministratori o direttori generali), ovvero di persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate, affinché tali soggetti compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, procurando un nocumento nei confronti della società di appartenenza.

Principi di controllo

Devono intendersi qui integralmente richiamati i principi di controllo indicati nella Parte Speciale "A", con riferimento alla presente area a rischio.

Area a rischio C1.3.15 – Pianificazione e controllo

Attività sensibili e modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione

Attività sensibili:

1) Predisposizione del budget dei costi annuale;
2) Gestione del budget dei costi e approvazione degli extra-budget;
3) Produzione della reportistica e rendicontazione;
4) Analisi degli scostamenti ed identificazione degli interventi da implementare (revisione degli obiettivi).

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione:

- la Società potrebbe predisporre impropriamente il budget annuale dei costi con la finalità di nascondere successive situazioni anomale nell'andamento dei costi o procedere ad una irregolare esecuzione delle analisi di controllo di gestione, che potrebbero essere indicative, ad esempio, della creazione di fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi in favore di un esponente di un'altra società privata (ad esempio amministratori o direttori generali), ovvero di persone/società a questi direttamente o indirettamente collegate, affinché tali soggetti, con conseguente nocumento nei confronti della società di appartenenza e vantaggio indebito per la Società, compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Principi di controllo

Devono intendersi qui integralmente richiamati i principi di controllo indicati nella Parte Speciale "A", con riferimento alla presente area a rischio.

Area a rischio C1.3.16 - Selezione, assunzione, valutazione, remunerazione e incentivazione del personale

1) *Attività sensibili e modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione*Selezione e assunzione del personale;
2) Formulazione dell'offerta economica;
3) Valutazione del personale finalizzata all'erogazione degli incentivi e dei bonus.

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione:

- la Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe prevedere una retribuzione indiretta a favore di soggetti privati appartenenti ad altra società (ad esempio amministratori o direttori generali) quale corrispettivo per un vantaggio procurato alla Società a danno di quella del soggetto corrotto, ad esempio attraverso la prospettata assunzione di personale legato direttamente o indirettamente al privato corrotto (o, in futuro, dello stesso corrotto), in deroga protocolli/documenti normativi aziendali di selezione e assunzione definite, ovvero attraverso il miglioramento indebito delle condizioni di un dipendente in quanto legato a (o comunque segnalato da) il soggetto privato corrotto, in vista del conseguimento di vantaggi procurati dalla condotta del corrotto che agisce in violazione degli obblighi di fedeltà nei confronti della propria società di appartenenza, arrecando a quest'ultima un danno;
- la Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe assegnare dei target in termini di benefit o bonus parametrati al raggiungimento di risultati ed obiettivi aziendali particolarmente ambiziosi, che potrebbero indurre l'esponente aziendale, per conseguire il risultato richiesto, alla commissione di reati che rendono più agevole il perseguimento dell'obiettivo.

Principi di controllo

Devono intendersi qui integralmente richiamati i principi di controllo indicati nella Parte Speciale "A", con riferimento alla presente area a rischio.

PARTE SPECIALE “D”

I reati in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro

(art. 25 *septies* del Decreto)

PARTE SPECIALE "D"

D.1 I REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

L'art. 25 *septies* del Decreto prevede la responsabilità dell'Ente in relazione ai delitti, commessi in violazione della normativa in tema di igiene e di sicurezza sul lavoro, di:

- **Omicidio colposo** (art. 589 c.p.);
- **Lesioni personali colpose** (art. 590, comma 3 c.p.).

D.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale richiama i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico adottato dalla Società, alla cui osservanza sono tenuti tutti i Destinatari del Modello, e prevede, in particolare, l'espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 *septies* del Decreto), ovvero tali da agevolarne la commissione;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi nel Modello e nel Codice Etico.

Al fine di prevenire e, ove possibile, impedire il verificarsi dei reati sopra considerati, la Società è tenuta a:

- rispettare tutte le leggi, normative ed altri eventuali requisiti sottoscritti in materia di salute e sicurezza applicabili alla realtà aziendale;
- osservare le procedure e le norme aziendali vigenti in materia di salute e sicurezza, ivi comprese quelle relative alla gestione delle deleghe e dei poteri di spesa;
- elevare la qualità degli ambienti di lavoro e garantire la salute e la sicurezza dei dipendenti, dei collaboratori e delle popolazioni del territorio in cui opera.

In particolare, a tutti i Destinatari del Modello di E.P. è fatto divieto di:

a) porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*septies* del Decreto);

b) porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti che possano costituire un pericolo per la sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro;

c) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

d) rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi o svolgere attività lavorative in violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza;

e) svolgere attività di lavoro e adoperare macchinari e strumentazioni senza aver preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative oppure senza aver precedentemente partecipato a corsi di formazione;

f) omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di strumenti aziendali;

g) rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Sotto l'aspetto generale, nell'ambito dei suddetti comportamenti i soggetti aziendali preposti all'attuazione delle misure di sicurezza - ciascuno per le attività di sua competenza specificamente individuate - sono tenuti ad assicurare:

a) il rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti e luoghi di lavoro;

b) l'attuazione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

c) l'attuazione di modifiche di natura organizzativa finalizzate a far fronte a emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti;

d) il corretto svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza e delle consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

e) le attività di sorveglianza sanitaria;

f) l’acquisizione della documentazioni e delle certificazioni obbligatorie di legge;

g) le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure/protocolli aziendali adottati.

Al fine di realizzare un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro coerente, che integri al suo interno la tecnica, l’organizzazione e le condizioni del lavoro, le relazioni sociali e l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro, E.P. provvede a predisporre:

1) idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui ai precedenti punti da a) ad g);

2) un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, secondo i dettami stabiliti dalle normative vigenti;

3) un idoneo sistema di controllo sull'attuazione degli obiettivi prefissati in materia di sicurezza e del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Inoltre, a tutti i Destinatari del Modello è fatto, quindi, obbligo di:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro ai fini sicurezza;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro ai fini sicurezza, dai dirigenti e dai soggetti preposti alla sicurezza ai fini della protezione collettiva ed individuale;

- utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro ai fini sicurezza, al Servizio di Prevenzione e Protezione ed agli altri soggetti coinvolti nel sistema di gestione della sicurezza le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai punti che precedono, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

D.3 Regole di comportamento per soggetti esterni alla Società

É fatto divieto ai Destinatari del Modello di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, presi individualmente o collettivamente, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*septies* del Decreto).

É fatto, altresì, divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi previsti nella presente Parte Speciale, ovvero ad altre disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.

In particolare, con riferimento ai Terzi:

- gli **appaltatori** devono: (i) garantire la propria idoneità tecnico-professionale con riferimento ai lavori da eseguire; (ii) recepire le informazioni fornite da E.P. in merito ai rischi presenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dalla Società; (iii) cooperare e coordinare con E.P. per l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e degli interventi necessari al fine di prevenire i rischi sul lavoro a cui sono esposti i soggetti coinvolti, anche indirettamente, nell'esecuzione dei lavori da eseguire in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- i **fornitori** devono vendere, noleggiare e concedere in uso esclusivamente strumenti ed attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti che siano conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- gli **installatori**, infine, devono attenersi alle istruzioni fornite dai fabbricanti dei prodotti da installare, con particolare riferimento alle misure e agli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In generale tutti i Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente alle strutture interne competenti eventuali segnali di rischio e/o pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e dei protocolli/documenti normativi aziendali .

D.4 AREE A RISCHIO REATO

Con riferimento ai reati di cui alla presente Parte Speciale, le Linee Guida emanate da Confindustria evidenziano l'impossibilità di escludere in modo aprioristico alcun ambito di attività, dal momento che tale categoria di reato può di fatto investire la totalità delle componenti aziendali, e, dunque, configurarsi come trasversali alle varie aree di attività della Società. Si ritiene pertanto di valutare ***diffuso*** e non localizzato in relazione a specifiche aree il ***rischio*** relativo alla commissione dei reati in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

A tale riguardo, la Società:

- adotta tutti gli strumenti idonei a mitigare i rischi inerenti la sicurezza dei lavoratori, in conformità con quanto previsto dalle normative nazionali e dalle *best practice* internazionali di riferimento;
- prevede un modello di governance della sicurezza che assicura un'articolazione di funzioni, le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione e il controllo dei rischi di salute e sicurezza sul lavoro.

D.5 Principi che ispirano il sistema di gestione di salute e sicurezza sul lavoro

Il sistema di controllo dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro nella Società è integrato con la gestione dei processi e delle attività aziendali. In particolare, la Società implementa specifici protocolli/documenti normativi aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, predisposti secondo la normativa prevenzionistica vigente.

Ai fini della predisposizione di tali protocolli, la Società rivolge attenzione all'esigenza di assicurare il rispetto dei seguenti principali principi di controllo:

- esistenza di uno specifico protocollo/documento normativo aziendale (es. politica di salute e sicurezza sul lavoro, procedure, ecc.) che definisce i ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla gestione degli aspetti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- previsione formale, nei contratti di espletamento dei servizi tecnici per la direzione dei lavori/coordinamento per la sicurezza/responsabilità dei lavori connessi alla realizzazione dell'impianto eolico di Butera, di specifiche clausole in ambito D.Lgs. 231/01, in relazione a:
    - obbligo per le parti di astenersi dal porre in essere comportamenti che possano integrare una fattispecie di reato contemplata dal D.Lgs. 231/01;
    - impegno delle parti a prendere visione delle misure definite dalla controparte (ad es. Modello, Codice Etico), al fine di promuovere anche l'eventuale definizione di ulteriori e più efficaci strumenti di controllo;
    - previsione di clausole risolutive o di sospensione nel caso in cui la controparte non adempia agli obblighi assunti in ambito D.Lgs. 231/01;

- chiara identificazione di un organigramma per la salute e sicurezza sul lavoro, nell'ambito del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) in vigore;
- chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma e dal sistema autorizzativo nella gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
- identificazione e tracciabilità, mediante comunicazioni organizzative e deleghe rilasciate dai soggetti competenti, delle responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al Direttore dei Lavori, agli addetti del pronto intervento, delle emergenze, del primo soccorso ed al RLS. Tali responsabilità sono tempestivamente divulgate ai terzi interessati nei casi previsti (ad esempio, ASL, Ispettorato del Lavoro, ecc.);
- identificazione e valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori da parte del Datore di Lavoro, tenendo in adeguata considerazione la struttura del cantiere e del sito di riferimento, la natura dell'attività, le specifiche sostanze, i macchinari, le attrezzature e gli impianti impiegati nelle attività. La valutazione dei rischi viene documentata attraverso l'elaborazione, ai sensi della normativa prevenzionistica vigente, del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008;
- monitoraggio periodico dell'efficacia delle misure di prevenzione e protezione in essere, al fine di riscontrarne eventuali punti di miglioramento;
- esecuzione di periodiche indagini analitiche ambientali a carattere chimico, fisico e biologico, al fine di:
    - adempiere alle previsioni normative riguardanti la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro;
    - accertare la situazione ambientale e l'esposizione professionale agli inquinanti di tipo chimico correlati alle lavorazioni esistenti;
    - esaminare la situazione degli impianti sotto l'aspetto delle misure di prevenzione adottate;
- in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi vengono fornite loro dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono

destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, tramite l'invio e la condivisione del PSC redatto dal Direttore dei Lavori di Energia Pulita;

- nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, la Società, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del D.Lgs. 81/2008 e ne dà notizia alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi. Tale modalità viene adottata anche qualora, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese;
- verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche in caso di affidamento dei lavori ad unica impresa o a lavoratore autonomo, in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità previste dall'art. 90 del D.Lgs. 81/2008;
- verifica che il coordinatore per la progettazione abbia provveduto a redigere il Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 rischi legati all'area, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;
- verifica della correttezza e dell'idoneità, da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, dei Piani Operativi di sicurezza (POS) redatti delle imprese appaltatrici /subappaltatrici in coerenza con il PSC;
- verifica che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori adempia a tutti gli obblighi di cui all'art. 92, comma 1, del D.Lgs. 81/2008;
- aggiornamento periodico, da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, del PSC in caso di sopravvenute modifiche nei siti / natura delle attività o nei contratti di appalto / subappalto;
- gestione dell'attività di selezione dei fornitori (in particolare degli appaltatori) che tenga conto anche della valutazione dei costi per la sicurezza sul lavoro. Tale voce di spesa deve essere indicata specificamente nei contratti e non deve essere oggetto di ribasso;
- individuazione formale del direttore dei lavori, del responsabile dei lavori, del coordinatore sicurezza in fase di progettazione e in fase di costruzione, tramite la stipula, tra Energia Pulita (Committente) ed il professionista incaricato, di un contratto avente ad oggetto l'espletamento dei servizi tecnici. Tale contratto prevede l'obbligo, da

parte del professionista incaricato, di rispettare il Patto di Integrità stipulato tra la Regione Sicilia ed Energia Pulita. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale contratto prevede l'attribuzione delle seguenti principali attività e responsabilità al professionista incaricato:

Principali attività e responsabilità assegnate al Direttore dei Lavori

- organizzazione dell'Ufficio della Direzione dei Lavori;
- espletamento di tutti gli atti e adempimenti necessari alla corretta gestione e avanzamento del cantiere;
- cura che i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformità al progetto, al contratto ed agli ordini di servizio dallo stesso impartiti;
- cura in corso d'opera dell'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori ed assunzione di adeguati provvedimenti in caso di difformità alle previsioni contrattuali;
- acquisizione ed approvazione del piano qualità redatto dalle imprese appaltatrici e acquisizione, per ognuna di esse, dell'elenco del personale, dei macchinari e delle imprese subappaltatrici presenti in cantiere;
- verifica, prima della messa in opera, che le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
- espletamento delle pratiche necessarie per approvazioni, autorizzazioni e adempimenti presso enti e/o pubbliche amministrazioni (es. Enel, Comune, Provincia), finalizzate all'esecuzione delle opere ed al corretto e regolare avanzamento dei lavori nei tempi previsti e verifica che le prescrizioni contenute in quelle già in essere siano rispettate;
- aggiornamento, con cadenza settimanale, del Committente sull'andamento dei lavori ed invio, con cadenza settimanale, della documentazione (es. report, schede sintetiche, estratto giornale lavori e foto) attestante lo stato avanzamento lavori;
- coordinamento delle imprese appaltatrici dei lavori elettrici ed elettromeccanici monitorando le lavorazioni e curandone particolarmente l'interfaccia tecnica e logistica;

- redazione dei verbali delle riunioni svolte con le imprese appaltatrici;
- compilazione del Giornale dei Lavori della cui tenuta è responsabile ai sensi della L. 1086/71 e s.m.i.;
- predisposizione della contabilità (ove previsti: libretti misure, registri contabilità, SAL e certificati di pagamento), condividendo la stessa con l'impresa appaltatrice delle opere civili;
- impartire indicazioni agli assistenti di cui il Direttore dei Lavori, eventualmente, decida di avvalersi, allo scopo di consentire a tali assistenti l'espletamento dei compiti potenzialmente attribuibili sulla base del contratto dei servizi tecnici;

<u>Principali attività assegnata al Responsabile dei Lavori ed al Coordinatore per la Sicurezza</u>

- l'incarico di Responsabile dei Lavori e di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione deve essere svolto in accordo a quanto indicato dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione:
  - trasmette la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/08;
  - se ritenuto opportuno adegua il Piano di Sicurezza e Coordinamento sulla base delle proposte delle imprese;
  - valuta il piano operativo delle imprese appaltatrici ed eventualmente richiede modifiche ed integrazioni;
  - verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
  - adegua il Piano di Sicurezza e Coordinamento in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
  - verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani di sicurezza ai sensi dell'art. 92 c. 1 del D.Lgs. 81/08;
  - segnala al Committente, e se del caso all'Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro, previa

contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95, 96 del D.Lgs. 81/08 e alle prescrizioni del piano e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento dal cantiere e la risoluzione del contratto;

- nomina di un Responsabile di commessa che svolge il ruolo di interlocutore con Energia Pulita (Committente) e le imprese appaltatrici alle attività sopra elencate;

- previsione obbligatoria, all'interno del contratto di finanziamento in essere, di un Consulente tecnico nominato dalla banca agente che, in virtù di un contratto sottoscritto tra il Consulente e la Società, effettua tra l'altro:

  durante il periodo di costruzione dell'impianto eolico:

  - la valutazione di adeguatezza delle procedure di sicurezza sul cantiere e della loro conformità alle normative in essere sulla base della documentazione fornita dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione;

  durante il periodo di collaudo dell'impianto eolico:

  - l'analisi sulla conformità procedurale in merito a tutta la fase di collaudo delle opere, con verifica del certificato di collaudo presentato dal collaudatore;

  durante il periodo di esercizio dell'impianto eolico, la predisposizione con cadenza annuale, riferito a ciascun anno solare, di un report di monitoraggio dell'impianto eolico, relativo a dodici mesi di esercizio, contenente tra l'altro:

  - l'illustrazione dettagliata delle operazioni di manutenzione preventiva, predittiva e correttiva eseguite sia sugli aerogeneratori sia sul resto degli impianti;
  - la verifica delle procedure di sicurezza e della loro conformità alle normative in essere sulla base della documentazione fornita.

PARTE SPECIALE "E"

I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

(art. 25 *octies* del Decreto)

PARTE SPECIALE "E"

E.1 I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ AUTORICICLAGGIO

I reati previsti dall'art. 25 *octies* sono finalizzati a prevenire e reprimere l'immissione nel circuito economico lecito, di denaro, beni o utilità provenienti dalla commissione di delitti, al fine di:

- evitare la "contaminazione" del mercato con capitali acquisiti con modalità illecite e dunque "al netto" dei costi che gli operatori che agiscono lecitamente si trovano ad affrontare;
- agevolare l'identificazione di coloro che "maneggiano" tali beni in modo da rendere possibile l'accertamento dei reati posti in essere;
- scoraggiare la realizzazione di comportamenti criminosi sorretti da finalità di profitto.

Si tratta in particolare dei reati di:

- **Ricettazione** (art. 648 c.p.)
- **Riciclaggio** (art. 648 *bis* c.p.)
- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648 *ter* c.p.)
- **Autoriciclaggio** (art. 648 *ter*.1 c.p.).

E.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti che possano essere posti in essere dai Destinatari del presente Modello operanti nelle aree di attività a rischio.

La Società opera in modo da favorire la prevenzione dei fenomeni di riciclaggio, ricettazione ed impiego di beni di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

Oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, la presente Parte Speciale richiama i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico adottato da E.P.alla cui osservanza sono tenuti tutti i Destinatari del presente Modello.

La presente Parte Speciale prevede, in particolare, l'espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, anche nella forma del concorso o del tentativo, ovvero tali da agevolarne la commissione;
- non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché ai protocolli/documenti normativi aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico,
- volti ad instaurare rapporti (commesse, appalti, consulenze o qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria) con soggetti, enti, società o associazioni in qualsiasi forma costituite, in Italia o all'estero - sia direttamente che per il tramite di interposta persona - che si sappia o si abbia ragione o sospetto di ritenere facciano parte o siano comunque legati o intrattengano rapporti di qualsiasi natura con associazioni o gruppi criminosi (ad esempio inseriti nelle Liste di Riferimento definite da Banca d'Italia, ONU, UE, OFAC, ecc.), ovvero comunque dei quali non si sia accertata con accuratezza, diligenza ed in modo tracciabile e documentato l'identità, l'integrità e la correttezza, nonché, in caso di società, l'effettiva proprietà o i legami di controllo;
- volti ad acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, o comunque volti ad intromettersi nel farle acquistare, ricevere od occultare;
- finalizzati ad impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo oppure a compiere, in relazione ad essi, altre operazioni in modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa.

Inoltre, la Società si conforma ai seguenti principi di controllo, diretti a:

- definire ruoli e responsabilità nella gestione del processo nelle fasi operativo - gestionali, di controllo, di autorizzazione / approvazione;
- garantire l'esistenza di un sistema di deleghe con riferimento ai vincoli, ai limiti di spesa e alle responsabilità relativamente alle disposizioni di pagamento;

- consentire l'identificazione dei ruoli e delle responsabilità di autorizzazione, esecuzione e controllo del pagamento, con espressa indicazione dei soggetti chiamati ad eseguire le riconciliazioni bancarie;
- definire e segregare i compiti in modo da garantire la separazione delle attività tra soggetti deputati all'autorizzazione, all'esecuzione e al controllo;
- assicura la regolarità del ciclo attivo al fine di garantire che:

    - ogni incasso avvenga tramite bonifico bancario, essendo vietato l'utilizzo di contanti o strumenti di pagamento analoghi, e in modo che ne sia garantita la tracciabilità (importo, nome / denominazione del soggetto pagatore, causale e numero di conto corrente);
    - l'incasso sia effettuato esclusivamente sul conto corrente indicato nel contratto o nella relativa documentazione contabile e a favore della Società, essendo esclusa la possibilità di ricevere incassi su conti cifrati, intestati a soggetti terzi, in un Paese terzo rispetto a quello delle parti contraenti o a quello di esecuzione del contratto e su conti correnti di banche appartenenti od operanti in Paesi a "regime fiscale privilegiato";
    - l'incasso corrisponda esattamente all'importo oggetto di pattuizione contrattuale;
    - vi sia piena coincidenza tra destinatari / ordinanti degli incassi e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;

- assicurare la regolarità del ciclo passivo in modo da garantire che:
    - ogni pagamento sia effettuato tramite bonifico bancario (con le eccezioni eventualmente definite dal protocollo aziendale sulla gestione della cassa, pur sempre per importi limitati), essendo vietato l'utilizzo di contanti o strumenti di pagamento analoghi, e in modo che ne sia garantita la tracciabilità (importo, nome/denominazione del destinatario, causale, indirizzo e numero di conto corrente);
    - il pagamento sia effettuato esclusivamente sul conto corrente indicato nel contratto o nella relativa documentazione contabile e a favore della controparte contrattuale, essendo esclusa la possibilità di effettuare pagamenti su conti cifrati, intestati a soggetti terzi, in un paese terzo rispetto a quello delle parti contraenti o a quello di esecuzione del contratto, su conti correnti di banche appartenenti

od operanti in paesi classificati come ”paradisi fiscali”, o in favore di società *off shore*;
    - il pagamento corrisponda esattamente all’importo oggetto di pattuizione contrattuale;
    - vi sia piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- assicurare che pagamenti o rimborsi di spese, compensi, sconti, anticipi premi, note di accredito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta in favore di soggetti interni o soggetti terzi avvengano solo qualora:
    - trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito;
    - siano attuati in corrispettivo di beni, servizi, prestazioni etc. effettivamente ricevute dalla Società;
    - siano supportati da giustificativi ed idoneamente documentati;

- identificare l’attendibilità dei fornitori e, più in generale, dei partner commerciali e finanziari, al fine di verificarne l’affidabilità anche sotto il profilo della correttezza e tracciabilità delle transazioni economiche con gli stessi, evitando di instaurare o proseguire rapporti con soggetti che non presentino o mantengano nel tempo adeguati requisiti di trasparenza e correttezza;
- monitorare nel tempo il permanere in capo ai fornitori dei requisiti di affidabilità, correttezza, professionalità e onorabilità;
- selezionare i professionisti e *partner* sulla base di criteri di trasparenza, di economicità e correttezza, garantendo la tracciabilità delle attività atte a comprovare i menzionati criteri;
- effettuare valutazioni finalizzate all’accertamento delle professionalità, competenze ed esperienze del professionista, nonché atte ad identificare eventuali condizioni di incompatibilità e conflitto di interessi, nonché, la data di costituzione e degli anni di esercizio della Società a cui il professionista fa capo;
- accertare i requisiti di onorabilità del professionista e verifica della eventuale sussistenza di condanne penali o sanzioni a carico dello stesso;
- accertare la località della sede o residenza del professionista, la quale non deve essere situata in paesi a regime fiscale privilegiato, salvo che si tratti di contratti da stipularsi con professionisti residenti in paesi a regime fiscale privilegiato e tale paese sia il medesimo in cui saranno svolte le prestazioni professionali;

- determinare i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissare i criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
- identificare l'organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- garantire l'esistenza di verifiche della regolarità delle transazioni finanziarie o operazioni di elargizione o ricezione di qualsiasi altra utilità, con riferimento alla congruenza fra il contratto, il servizio/bene fornito/ricevuto, la fattura e il pagamento/l'incasso, e con quanto concordato contrattualmente, giustificato da apposita documentazione e autorizzato in base al sistema di poteri e deleghe in essere;
- prevedere controlli periodici degli accessi ai dati anagrafici e verifiche a campione della correttezza dei dati;
- contemplare adeguati presidi per la protezione dei sistemi IT utilizzati nel processo in esame, in particolare l'accesso al sistema contabile e al sistema bancario limitato ai soggetti autorizzati;
- operare controlli formali e sostanziali sui flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni verso società controllanti, tenendo in particolare conto la sede legale della società controparte, degli istituti di credito utilizzati e di eventuali schemi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- disciplinare la registrazione e conservazione dei dati relativi alle transazioni, ivi compresi quelli relativi ai rapporti con società controllanti;
- garantire la predisposizione e l'aggiornamento dell'anagrafica dei fornitori;
- stabilire standard contrattuali per l'emissione di ordini/contratti di acquisto;
- garantire la corretta gestione della politica fiscale, anche con riguardo alle eventuali transazioni con i paesi di cui al DM 21 novembre 2001 e 23 gennaio 2002 e loro successive modifiche ed integrazioni;
- garantire l'appropriatezza del processo valutativo per l'acquisizione di partecipazioni di minoranza in una entità legale italiana od estera, interna alla società, dell'identità della controparte, anche attraverso l'acquisizione di consulenze terze, avendo anche riguardo alla congruità dei corrispettivi pagati a fronte delle partecipazioni acquisite;
- individuare ed attuare specifici programmi di controllo interno con riguardo agli accordi con altre imprese verificando la congruità e ragionevolezza di eventuali investimenti;

- garantire la segnalazione delle operazioni che presentino profili di sospetto con riguardo alla legittimità della provenienza delle somme oggetto di transazione o all'affidabilità e trasparenza della controparte;
- individuare ed attuare specifici programmi di controllo interno anche con riguardo alla materia in esame, con particolare attenzione alla gestione dei pagamenti e della tesoreria, agli accordi/joint venture con altre imprese, ai, tenendo in particolare conto della congruità economica di eventuali investimenti;
- attuare la costante formazione ed informazione degli esponenti aziendali sui temi relativi alla prevenzione dei fenomeni di riciclaggio;
- dare evidenza delle attività e dei controlli svolti;
- rendere edotti i Destinatari del dovere di segnalare all'OdV eventuali operazioni sospette o eventuali infrazioni delle regole comportamentali sopra precisate di cui siano venuti a conoscenza in occasione dell'attività professionale svolta.

E.3 AREE A RISCHIO REATO

Con riguardo alla delimitazione ed individuazione delle aree sensibili e rilevanti ai sensi del Decreto, si precisa che E.P. non è tra i destinatari delle prescrizioni poste all'art. 52 del D.Lgs. 231 del 2007, specificatamente rivolte a banche, intermediari finanziari e in generale ai soggetti indicati dagli artt. 11 e seguenti del Decreto citato.

Tuttavia, nel contesto dell'adozione di misure idonee a contrastare i reati di riciclaggio, ricettazione e impiego, nonché autoriciclaggio, E.P. ha identificato i processi operativi il cui svolgimento si presta – astrattamente - al rischio di commissione di tali reati, allo scopo di implementare presidi ed elementi di controllo idonei a ostacolarli.

Alla luce di quanto sopra riportato le aree di attività, considerate a rischio in relazione ai reati di cui all'art. 25 *octies*, sono:

E.3.1 Gestione dei rapporti con intermediari finanziari ed imprese assicurative

E.3.2 Negoziazione e stipula dei contratti di vendita

E.3.3 Realizzazione ed esercizio dell'impianto eolico

E.3.4 Gestione dei finanziamenti pubblici o agevolati (ad esempio incentivi in ambito energetico, ecc.)

E.3.5 Gestione dei finanziamenti bancari destinati alla realizzazione dell'impianto eolico

E.3.6 Gestione degli adempimenti fiscali

E.3.7 Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'autorità giudiziaria

E.3.8 Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali

E.3.9 Acquisto di beni, servizi e lavori

E.3.10 Gestione dei contratti di consulenza e prestazione professionale

E.3.11 Gestione della finanza e della tesoreria

E.3.12 Gestione degli omaggi, delle ospitalità e delle spese di rappresentanza

E.3.13 Gestione delle sponsorizzazioni, delle iniziative pubblicitarie e dei contributi ad associazioni ed enti

E.3.14 Gestione dei rapporti con società controllanti e parti correlate

E.3.15 Gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie

Con riferimento alle suddette aree vengono di seguito commentate - in forma sintetica ed a titolo meramente esemplificativo - le attività sensibili, le strutture coinvolte, le modalità attraverso le quali detti reati possono essere commessi ed i principi di controllo esistenti.

Area a rischio E.3.1 – Gestione dei rapporti con intermediari finanziari ed imprese assicurative

Attività sensibili e modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione

Attività sensibili:

1) Gestione dei rapporti con le banche finanziatrici;
2) Gestione dei rapporti con le imprese assicurative;
3) Gestione dei rapporti con altri intermediari finanziari o con advisor finanziari.

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione:

- la Società potrebbe riciclare denaro proveniente da attività illecite impiegando tali disponibilità per l'esecuzione di operazioni finanziarie o assicurative;
- messa in atto di operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso nell'ambito della gestione dei rapporti con intermediari finanziari, imprese assicurative - ad esempio attraverso l'improprio ottenimento di linee di credito, finanziamenti o fideiussioni a condizioni particolarmente vantaggiose - in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Principi di controllo

Devono intendersi qui integralmente richiamati i principi di controllo indicati nella Parte Speciale "C", con riferimento alla presente area a rischio.

Area a rischio E.3.2 – Negoziazione e stipula di contratti di vendita

Attività sensibili e modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione

Attività sensibili:

4) Ricerca del cliente;
5) Negoziazione del contratto di vendita;

6) Stipula del contratto di vendita dell'impianto eolico.

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione:

- la Società potrebbe mettere in atto operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso nell'ambito della negoziazione e stipula di contratti di vendita - ad esempio mediante la vendita di energia elettrica ad un prezzo maggiorato a seguito di una corruzione di un pubblico ufficiale o a seguito di falsificazione della documentazione di supporto - in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Principi di controllo

Devono intendersi qui integralmente richiamati i principi di controllo indicati nella Parte Speciale "A", con riferimento alla presente area a rischio.

Area a rischio E.3.3 – Realizzazione ed esercizio dell'impianto eolico

Attività sensibili e modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione

Attività sensibili:

1) Gestione operativa della realizzazione dell'impianto eolico;
2) Gestione amministrativa della realizzazione dell'impianto eolico;
3) Gestione dei rischi connessi alla realizzazione dell'impianto eolico.

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione:

- la Società potrebbe mettere in atto operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o

speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso nell'ambito dell'erogazione di energia elettrica – ad esempio mediante la consuntivazione di un'erogazione superiore a quella prevista nel contratto a seguito di un accordo corruttivo con un esponente del cliente - in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Principi di controllo

Devono intendersi qui integralmente richiamati i principi di controllo indicati nella Parte Speciale "A", con riferimento alla presente area a rischio.

Area a rischio E.3.4 – Gestione dei finanziamenti pubblici o agevolati (ad esempio incentivi in ambito energetico, ecc.)

Attività sensibili e modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione

Attività sensibili:

1) Individuazione e richiesta dei finanziamenti;
2) Gestione amministrativa dei finanziamenti ricevuti;
3) Rendicontazione dei finanziamenti ricevuti.

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione:

- messa in atto di operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso nell'ambito della gestione dei finanziamenti pubblici agevolati - ad esempio mediante l'ottenimento degli stessi attraverso la falsificazione dei documenti presentati per la partecipazione al bando ovvero attraverso l'indebita concessione di utilità nei confronti di un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio - in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Controlli

Devono intendersi qui integralmente richiamati i principi di controllo indicati nella Parte Speciale "A", con riferimento alla presente area a rischio.

Area a rischio E.3.5 – Gestione dei finanziamenti bancari destinati alla costruzione dell'impianto eolico

Attività sensibili e modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione

Attività sensibili:

1) Individuazione e richiesta dei finanziamenti;
2) Gestione amministrativa dei finanziamenti ricevuti;
3) Rendicontazione dei finanziamenti ricevuti.

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione:

- messa in atto di operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso nell'ambito della gestione dei finanziamenti bancari destinati alla costruzione dell'impianto eolico - ad esempio mediante l'ottenimento degli stessi attraverso la falsificazione dei documenti presentati per la concessione del finanziamento ovvero attraverso l'indebita concessione di utilità nei confronti di un soggetto privato - in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Principi di controllo

Devono intendersi qui integralmente richiamati i principi di controllo indicati nella Parte Speciale "A", con riferimento alla presente area a rischio.

Area a rischio E.2.6 – Gestione degli adempimenti fiscali

Attività sensibili e modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione

Attività sensibili:

1) Determinazione delle imposte dirette ed indirette;
2) Predisposizione, approvazione e invio dei modelli di versamento/dichiarativi;
3) Esecuzione dei versamenti relativi alle imposte dirette e indirette.

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione:

- la Società potrebbe riciclare denaro proveniente da attività illecite impiegando tali disponibilità per il pagamento delle imposte dirette e indirette;
- messa in atto di operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo - in quanto derivanti, ad esempio, dall'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto attraverso l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e la conseguente indicazione di elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni annuali relative a dette imposte ovvero connessi alla trasmissione di dichiarazioni non complete o non veritiere volte ad ottenere un beneficio derivante dal pagamento di imposte inferiori rispetto al dovuto, in danno dello Stato - in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Principi di controllo

Devono intendersi qui integralmente richiamati i principi di controllo indicati nella Parte Speciale "A", con riferimento alla presente area a rischio.

Area a rischio E.3.7 – Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'autorità giudiziaria

Attività sensibili e modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione

Attività sensibili:

1) Selezione dei legali esterni ed affidamento di incarichi agli stessi;
2) Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi, giuslavoristici), anche attraverso il supporto di legali esterni che agiscono in nome e/o per conto della Società;
3) Definizione di accordi transattivi nell'ambito di contenziosi giudiziali o stragiudiziali;
4) Gestione della contrattualistica.

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione:

- la Società, mediante l'assegnazione della pratica ad un legale esterno per la gestione di un contenzioso giudiziale / stragiudiziale che la vede coinvolta, potrebbe effettuare i pagamenti delle parcelle attraverso l'impiego di denaro proveniente da attività illecita.

Principi di controllo

Devono intendersi qui integralmente richiamati i principi di controllo indicati nella Parte Speciale "A", con riferimento alla presente area a rischio.

Area a rischio E.3.8 – Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali

Attività sensibili e modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione

Attività sensibili:

1) Gestione della contabilità generale;
2) Gestione della contabilità fornitori, clienti e collaboratori esterni;
3) Determinazione e approvazione degli accantonamenti per poste stimate;
4) Determinazione ed esecuzione delle operazioni di chiusura del bilancio, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali;

5) Redazione e approvazione del bilancio, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali.

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione:

- la Società, al fine di ostacolare la provenienza delittuosa del denaro o di beni, potrebbe registrare dati, anagrafici e/o contabili, non rispondenti al vero, ad esempio mediante la fatturazione per prestazioni inesistenti, la sopravvalutazione dei valori stimati e dei beni della Società rispetto all'effettivo valore, la contabilizzazione di costi per beni e servizi non ricevuti, la registrazione di operazioni inesistenti, la formazione di riserve occulte, ecc.;
- messa in atto di operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso nell'ambito della gestione della contabilità generale, del bilancio e delle altre comunicazioni sociali - ad esempio mediante la registrazione di dati, anagrafici e/o contabili, non rispondenti al vero per creare i presupposti (disponibilità finanziarie) da utilizzare a scopo corruttivo - in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Principi di controllo

Devono intendersi qui integralmente richiamati i principi di controllo indicati nella Parte Speciale "A", con riferimento alla presente area a rischio.

In aggiunta, l'attività della Società si ispira anche ai seguenti controlli:

- verifica della corretta determinazione dell'utile di esercizio, nonché dell'ammontare dell'accantonamento a riserva legale ed a riserva statutaria, affinché siano rispondenti a quanto previsto dalla normativa civilistica vigente;
- verifica della completa e corretta registrazione dell'utile di esercizio rispetto alle informazioni contenute nel verbale dell'Assemblea che ha approvato il bilancio e la proposta di destinazione dell'utile;
- previsione di riunioni periodiche tra gli Organi di Controllo (sindaci/revisori, Organismo di Vigilanza, ecc.);
- rispetto dei ruoli e delle responsabilità per l'accesso da parte degli

azionisti al contenuto dei libri sociali;
- tempestiva trasmissione a tutti i membri dell'Organo Amministrativo e degli Organi di Controllo della bozza di bilancio e idonea registrazione di tale trasmissione;
- rispetto delle disposizioni di legge in tema di obblighi degli amministratori di comunicazione all'Organo Amministrativo di eventuali situazioni di conflitto di interesse e di conseguente assunzione delle relative determinazioni con delibera adeguatamente motivata.

Area a rischio E.3.9 – Acquisto di beni, servizi e lavori

Attività sensibili e modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione

Attività sensibili:

1) Qualifica, selezione e monitoraggio dei fornitori;
2) Predisposizione, autorizzazione e trasmissione del contratto/ordine d'acquisto;
3) Ricezione beni/Attestazione dei servizi o lavori ed emissione del benestare al pagamento.

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione:

- la Società potrebbe riciclare denaro proveniente da attività illecite impiegando tali disponibilità per il pagamento dei corrispettivi nei confronti di fornitori ovvero effettuando verso questi dei pagamenti per prestazioni fittizie o per un ammontare maggiore da quello effettivamente dovuto;
- la Società potrebbe acquistare e ricevere beni derivanti dalla commissione di precedenti delitti (quali, ad esempio, beni provento di furto) da parte di fornitori dei quali non sia stata adeguatamente verificata l'onorabilità e la professionalità;
- la Società potrebbe provvedere all'inserimento in anagrafica di fornitori inesistenti o di fornitori doppi o di fornitori non più utilizzati al fine di agevolare l'effettuazione di pagamenti attraverso l'impiego di denaro proveniente da attività illecita;

- la Società potrebbe effettuare operazioni di acquisto di beni e servizi pur in assenza di un reale fabbisogno, al fine di impiegare denaro proveniente da attività illecite;
- la Società, omettendo di rilevare carenze e/o irregolarità nelle informazioni dichiarate e/o nella documentazione fornita dai fornitori in fase di valutazione propedeutica alla qualifica degli stessi, potrebbe consentire, per effetto di tale omissione, l'instaurarsi di un rapporto economico / finanziario con controparti non affidabili, agevolando in tal modo il potenziale impiego di denaro proveniente da attività illecita;
- messa in atto di operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso nell'ambito dell'acquisto di beni, servizi e lavori - ad esempio mediante la stipula di contratti fittizi o con corrispettivi superiori a quanto effettivamente dovuto, propedeutici alla costituzione di fondi extracontabili cui attingere per scopi corruttivi - in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Principi di controllo

Devono intendersi qui integralmente richiamati i principi di controllo indicati nella Parte Speciale "A", con riferimento alla presente area a rischio.

Area a rischio E.3.10 – Gestione di contratti di consulenza e prestazione professionale

Attività sensibili e modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione

Attività sensibili:

1) Identificazione, valutazione e selezione del consulente o del professionista esterno;
2) Definizione ed approvazione del contratto;
3) Monitoraggio delle attività svolte dal consulente o dal professionista esterno e benestare al pagamento.

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione:

- la Società potrebbe riciclare denaro proveniente da attività illecite impiegando tali disponibilità per il pagamento dei compensi nei confronti di consulenti per le prestazioni professionali rese ovvero effettuando verso questi dei pagamenti per prestazioni fittizie o per un ammontare maggiore da quello effettivamente dovuto;
- la Società, omettendo di rilevare carenze e/o irregolarità nelle informazioni dichiarate e/o nella documentazione fornita dai consulenti in fase di valutazione, potrebbe consentire, per effetto di tale omissione, l'instaurarsi di un rapporto economico / finanziario con controparti non affidabili, agevolando in tal modo il potenziale impiego di denaro proveniente da attività illecita;
- la Società potrebbe provvedere all'inserimento in anagrafica di consulenti inesistenti o di consulenti doppi o di consulenti non più utilizzati al fine di agevolare l'effettuazione di pagamenti attraverso l'impiego di denaro proveniente da attività illecita;
- la Società potrebbe effettuare operazioni di acquisto consulenze e prestazioni professionali pur in assenza di un reale fabbisogno, al fine di impiegare denaro proveniente da attività illecite;
- messa in atto di operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso nell'ambito della gestione dei contratti di consulenza e prestazione professionale - ad esempio mediante la stipula di contratti fittizi o con compensi superiori a quanto effettivamente dovuto, propedeutici alla costituzione di fondi extracontabili cui attingere per scopi corruttivi - in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Principi di controllo

Devono intendersi qui integralmente richiamati i principi di controllo indicati nella Parte Speciale "A", con riferimento alla presente area a rischio.

Area a rischio E.3.11 – Gestione della finanza e della tesoreria

Attività sensibili e modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione

Attività sensibili:

1) Gestione delle attività di apertura, variazione e chiusura dei conti correnti;
2) Gestione degli incassi;
3) Gestione dei pagamenti.

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione:

- la Società potrebbe, attraverso una gestione impropria dei pagamenti (ad esempio mediante la c.d. triangolazione di pagamenti), ovvero degli incassi, impiegare o riciclare denaro proveniente da attività illecite, anche al fine di ostacolarne l'identificazione delittuosa;
- messa in atto di operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso nell'ambito della gestione della finanza e della tesoreria - ad esempio mediante operazioni improprie sui conti correnti societari o una gestione impropria degli incassi e/o dei pagamenti o il rimborso di spese fittizie o per un ammontare diverso da quello effettivamente sostenuto, propedeutici alla costituzione di fondi extracontabili cui attingere per scopi corruttivi - in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Principi di controllo

Devono intendersi qui integralmente richiamati i principi di controllo indicati nella Parte Speciale "A", con riferimento alla presente area a rischio.

Area a rischio E.3.12 – Gestione degli omaggi, delle ospitalità e delle spese di rappresentanza

Attività sensibili e modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione

Attività sensibili:

1) Gestione degli omaggi;
2) Gestione delle spese di ospitalità;
3) Gestione delle spese di rappresentanza.

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione:

- la Società potrebbe riciclare denaro proveniente da attività illecite impiegando tali disponibilità per il pagamento di omaggi, ospitalità o spese di rappresentanza nei confronti di soggetti terzi;
- messa in atto di operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso nell'ambito della gestione degli omaggi, ospitalità e spese di rappresentanza - ad esempio mediante la dazione di un omaggio ad un esponente della Pubblica Amministrazione al fine dell'ottenimento di un provvedimento amministrativo favorevole per la Società ovvero attraverso il reimpiego di beni contraffatti e/o rubati - in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Principi di controllo

Devono intendersi qui integralmente richiamati i principi di controllo indicati nella Parte Speciale "A", con riferimento alla presente area a rischio.

Area a rischio E.3.13 – Gestione delle sponsorizzazioni, delle iniziative pubblicitarie e dei contributi ad Associazioni ed Enti

Attività sensibili e modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione

Attività sensibili:

1) Ricerca e selezione degli eventi/iniziative presso cui partecipare e/o da sponsorizzare, nonché dei soggetti a cui erogare contributi;
2) Gestione dei rapporti con i destinatari delle sponsorizzazioni e dei contributi;
3) Gestione e monitoraggio delle spese connesse alle sponsorizzazioni e ai contributi.

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione:

- la Società potrebbe riciclare denaro proveniente da attività illecite impiegando tali disponibilità per il pagamento di sponsorizzazioni o contributi nei confronti di soggetti terzi;
- la Società, omettendo di rilevare carenze e/o irregolarità nelle informazioni dichiarate e/o nella documentazione fornita dai destinatari delle iniziative in fase di valutazione, potrebbe consentire, per effetto di tale omissione, l'instaurarsi di un rapporto economico / finanziario con controparti non affidabili, agevolando in tal modo il potenziale impiego di denaro proveniente da attività illecita;
- messa in atto di operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso nell'ambito della gestione delle sponsorizzazioni e dei contributi - ad esempio effettuando improprie o fittizie sponsorizzazioni propedeutiche alla costituzione di fondi extracontabili cui attingere per scopi corruttivi - in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Principi di controllo

Devono intendersi qui integralmente richiamati i principi di controllo indicati nella Parte Speciale "A", con riferimento alla presente area a rischio.

Area a rischio E.3.14 – Gestione dei rapporti con società controllanti e parti correlate

Attività sensibili e modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione

Attività sensibili:

1) Acquisti e vendite con società controllanti e parti correlate;
2) Finanziamenti da parte dei soci.

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione:

- la Società potrebbe mettere in atto di operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo mediante la stipula di contratti fittizi o con corrispettivi superiori a quanto effettivamente dovuto, propedeutici alla costituzione di fondi extracontabili cui attingere per scopi corruttivi in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Principi di controllo

Devono intendersi qui integralmente richiamati i principi di controllo indicati nella Parte Speciale "A", con riferimento alla presente area a rischio.

Area a rischio E.3.15 – Gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie

Attività sensibili e modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione

Attività sensibili:

1) Gestione delle operazioni ordinarie sul capitale sociale e sulle azioni sociali (distribuzione dei dividendi, gestione dei conferimenti dei soci, gestione delle riserve, ecc.);
2) Aumenti o riduzioni di capitale sociale;
3) Finanziamento dei soci;
4) Ristrutturazioni societarie;
5) Fusioni e scissioni.

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione:

- la Società, al fine di riciclare denaro proveniente dalla commissione di un precedente delitto, potrebbe impiegare detta disponibilità nella realizzazione di operazioni straordinarie, ad esempio nel caso di acquisizione di una partecipazione di minoranza in altra società, italiana od estera, o di ricapitalizzazione della stessa Società, al fine di ostacolare la provenienza delittuosa;
- messa in atto di operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso nell'ambito della gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Principi di controllo

Devono intendersi qui integralmente richiamati i principi di controllo indicati nella Parte Speciale "A", con riferimento alla presente area a rischio.

PARTE SPECIALE "F"

I reati ambientali

(art. 25 *undecies* del Decreto)

PARTE SPECIALE "F"

F.1 I REATI AMBIENTALI

L'art. 25 *undecies*, introdotto dal D.Lgs. n. 121 del 2011, prevede la responsabilità degli Enti ai sensi del Decreto in relazione ad una serie di reati di natura per lo più contravvenzionale, posti a tutela dell'ambiente.

Le fattispecie richiamate dall'art. 25 *undecies* del Decreto, di seguito anche "Reati Ambientali", riguardano, in particolare, i reati:

- in materia di "**scarichi di acque**";
- in materia di "**sversamento di liquidi nocivi da parte delle navi**";
- in materia di "**rifiuti**";
- in materia di "**emissioni in atmosfera**";
- in materia di "**sostanze lesive dell'ozono stratosferico**";
- posti a tutela della "**fauna e della flora**".

L'art. 25 *undecies* del Decreto, inoltre, contempla i cosiddetti "ecoreati", introdotti dalla Legge 68 del 22 maggio 2015, che consistono principalmente nei reati di:

- **Inquinamento ambientale** (art. 452 *bis* c.p.);
- **Disastro ambientale** (art. 452 *quater* c.p.);
- **Delitti colposi contro l'ambiente** (art. 452 *quinquies* c.p.);
- **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività** (art. 452 *sexies* c.p.);
- **Circostanze aggravanti** (art. 452 *octies* c.p.).

In considerazione dell'attività svolta da E.P. e del tipo di Reati Ambientali la cui commissione può far sorgere la responsabilità ai sensi del Decreto, possono prospettarsi con riguardo agli *asset* aziendali della Società - intesi quali sito e impianto - profili di rischio potenziale per quanto concerne aspetti gestionali-operativi da un lato, e quelli correlati allo stato degli *asset* medesimi dall'altro.

Con specifico riferimento alle peculiarità di E.P. ed a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, possono considerarsi di medio-alta rilevanza e applicabilità i rischi connessi: alle violazioni dei valori limite di emissioni nell'aria (art. 279, comma 5 c.a.); alle violazioni inerenti la gestione dei rifiuti, nonché alla violazione delle norme inerenti alla bonifica

dei siti (art. 257, co. 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006) nei casi di contaminazione del suolo, sottosuolo, acque superficiali e/o acque sotterranee, ovvero alla uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.); alla distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.); a procurare l'inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.); .

F.2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti che possano essere posti in essere dai Destinatari del Modello operanti nelle aree di attività a rischio (cfr. Paragrafo F.3).

La presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree a rischio, richiama i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico adottato dalla Società, alla cui osservanza sono tenuti tutti i Destinatari del Modello, e prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare i Reati Ambientali sopra elencati, ovvero tali da agevolarne la commissione;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché ai protocolli/documenti normativi aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi nel Modello e nel Codice Etico.

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Ambientali ritenuti rilevanti per la Società, tutti i Destinatari sono tenuti al rispetto delle:

- normative nazionali e internazionali in materia di tutela dell'ambiente, nonché dei regolamenti emessi dalle Autorità competenti in materia ambientale, nonché all'attuazione, nel rispetto del loro ruolo, delle prescrizioni autorizzative rilevanti;
- protocolli/documenti normativi aziendali vigenti in materia ambientale.

Con particolare riferimento alle attività di ottenimento, modifica e/o rinnovo delle autorizzazioni ambientali, si rende opportuno il rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- monitoraggio continuo al fine di identificare eventuali necessità di richiedere nuove autorizzazioni, ovvero di modificare / integrare / rinnovare le autorizzazioni esistenti;
- monitoraggio delle tempistiche per l'ottenimento dell'eventuale rinnovo delle autorizzazioni esistenti;
- predisposizione dell'idonea documentazione prevista dall'iter autorizzativo e formalizzazione delle attività necessarie per l'ottenimento / rinnovo / integrazione;
- monitoraggio continuo del rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi in ambito ambientale;
- tempestiva comunicazione, all'interno della Società, dei provvedimenti adottati dalle Autorità competenti in merito alle autorizzazioni ambientali ottenute;
- tracciabilità, mediante evidenza documentale, dell'iter autorizzativo seguito nella gestione degli adempimenti relativi alle autorizzazioni ambientali.

Infine, sempre con riferimento alla gestione delle tematiche ambientali, è tassativamente proibito qualsiasi comportamento finalizzato:

- all'instaurazione di rapporti con società esterne che non abbiano adeguate caratteristiche tecnico-professionali o di correttezza o non dispongano di tutte le autorizzazioni necessarie, ad esempio, allo svolgimento delle attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti;
- alla stipula o mantenimento di rapporti contrattuali (locazione, comodato, ecc.) con soggetti che si sappia o si abbia ragione di sospettare possano incorrere nella violazione delle norme ambientali;
- alla gestione diretta o indiretta dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione) in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
- alla realizzazione o gestione diretta o indiretta di una discarica di rifiuti in assenza di autorizzazione;
- all'introduzione in Società di rifiuti contenenti sostanze dannose e pericolose per l'ambiente, in assenza delle dovute misure di prevenzione e protezione;

- alla costituzione diretta o indiretta di un deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti in violazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254;
- alla miscelazione diretta o indiretta di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, sostanze e/o altri materiali, in assenza di autorizzazione;
- alla predisposizione di certificati di analisi di rifiuti con false indicazioni sulla natura, composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero utilizzo di un certificato falso durante il trasporto di rifiuti, anche in termini di mera agevolazione;
- allo svolgimento diretto o indiretto di attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti;
- allo scarico diretto o indiretto sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee;
- alla produzione diretta o indiretta di emissioni in atmosfera in violazione dei valori limite di emissione, con contestuale superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;
- a ledere o mettere in pericolo direttamente o indirettamente la fauna o la flora, avendo particolare riguardo alle specie animali o vegetali protette o in via d'estinzione o di mammiferi e rettili pericolosi o habitat protetti, nonché l'incolumità pubblica.

Tutti i fornitori di servizi ambientali devono, attraverso idonee modalità di controllo poste in essere dalla Società:

- garantire la propria serietà professionale e la propria idoneità tecnica allo svolgimento del servizio richiesto dalla Società;
- dimostrare di operare nel pieno rispetto della legge, della normativa di settore e delle autorizzazioni ambientali concesse alla Società;
- recepire le informazioni fornite dalla Società in merito alle politiche ambientali adottate, cooperando con la stessa per il costante miglioramento delle misure di prevenzione e protezione dell'ambiente;
- comunicare tempestivamente alla Società eventuali criticità rilevate nell'esecuzione del servizio richiesto, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre i conseguenti rischi ambientali.

F.3 AREE A RISCHIO REATO

Le seguenti aree sono state individuate come a potenziale rischio reato in tema di gestione ambientale a seguito dello svolgimento di un *risk assessment* condotto nell'ambito delle attività della Società; nel corso dell'analisi è stato, inoltre, analizzato il sistema di controllo interno volto a prevenire le condotte delittuose.
La responsabilità diretta ed indiretta di E.P. può essere ricondotta alle seguenti aree:

F.3.1 Vendita/acquisizione/gestione/esercizio/realizzazione di impianti/asset in relazione ai quali insistono obblighi in materia ambientale in capo alla Società, ivi compresa la manutenzione
F.3.2 Gestione delle emissioni atmosferiche
F.3.3 Attività di raccolta, caratterizzazione, classificazione, deposito, trasporto e smaltimento dei rifiuti
F.3.4 Adempimenti e attività connesse alla bonifica, a seguito di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee
F.3.5 Selezione, qualificazione e gestione dei fornitori ed appaltatori con riferimento alle tematiche che hanno impatto ambientale
F.3.6 Individuazione, valutazione e gestione dei rischi per l'ambiente, le aree protette e la pubblica incolumità

Con riferimento a tali aree vengono di seguito illustrate - in forma sintetica ed a titolo meramente esemplificativo - le attività sensibili, le modalità attraverso le quali i Reati Ambientali possono essere commessi ed i principi di controllo preventivi esistenti.

Area a rischio F.3.1 –Vendita / acquisizione / gestione / esercizio / realizzazione di impianti/asset in relazione ai quali insistono obblighi in materia ambientale in capo alla Società, ivi compresa la manutenzione

Attività sensibili e modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione

Attività sensibili:

1) Vendita/acquisizione/gestione/esercizio/realizzazione di asset in relazione ai quali insistono obblighi in materia ambientale in capo alla Società.

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione:

La Società, al fine di consentire la realizzazione di nuovi impianti/asset produttivi in relazione ai quali insistono obblighi in materia ambientale ovvero al fine di consentire la gestione e l'esercizio degli stessi per lo svolgimento dell'attività aziendale o in conseguenza delle attività di realizzazione, gestione o esercizio di asset, potrebbe:

I. uccidere esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;
II. distruggere esemplari appartenenti a specie vegetali selvatiche protette;
III. distruggere un habitat all'interno di un sito protetto;
IV. causare il deterioramento del sito medesimo compromettendone lo stato di conservazione a causa dello svolgimento dell'attività di impresa senza aver preso le necessarie misure a tutela dell'ambiente circostante, anche a fronte del verificarsi di eventuali emergenze;
V. cagionare, abusivamente o per colpa, una compromissione o deterioramento significativo e misurabile dell'ambiente ossia del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria, ovvero dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica;
VI. alterare irreversibilmente l'equilibrio di un ecosistema o alterare l'equilibrio di un ecosistema tanto da rendere il ripristino di questo particolarmente oneroso attraverso l'utilizzo di mezzi eccezionali;
VII. ledere la pubblica incolumità - nel senso dell'integrità fisica delle persone.

Principi di controllo

Con riferimento alla vendita/acquisizione/gestione/esercizio/realizzazione di impianti/asset in relazione ai quali insistono obblighi in materia ambientale in capo alla Società, ivi compresa la manutenzione, l'attività della Società si ispira ai seguenti controlli:

Realizzazione, gestione ed esercizio degli impianti/asset

- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dal sistema di deleghe adottato;
- identificazione degli aspetti ambientali e valutazione della loro significatività in funzione degli impatti ambientali, diretti e indiretti, ad essi correlati, anche con riferimento ai siti ubicati in aree protette o in prossimità delle stesse, per servizi resi e attività svolte in condizioni operative normali, anomale, in condizioni di avviamento e di fermata e in situazioni di emergenza e di incidenti (sulla base, anche, del contesto territoriale di riferimento, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni previste nei relativi provvedimenti autorizzativi);
- identificazione delle misure di prevenzione, protezione e mitigazione degli impatti ambientali da attuare ad esito della valutazione dei rischi e della significatività degli aspetti ambientali;
- esistenza di formali contratti di outsourcing (appalto), sottoscritti nel rispetto dei poteri in essere, che individuano le responsabilità in materia ambientale a carico dell'appaltatore connesse allo svolgimento delle attività di realizzazione dell'impianto eolico, ivi inclusa la rimozione ed il trasporto a discarica autorizzata di qualsiasi rifiuto o scarto prodotto dall'appaltatore durante tutta la durata dei lavori ed al termine dei lavori stessi.

Manutenzione sugli impianti/asset

- definizione delle modalità di gestione degli impianti/asset e delle relative attività manutentive;
- esistenza di formali contratti di outsourcing (appalto), sottoscritti nel rispetto dei poteri in essere, che individuano le responsabilità in materia ambientale a carico dell'appaltatore connesse allo svolgimento delle attività di manutenzione dell'impianto eolico, ivi inclusa la rimozione ed il trasporto a discarica autorizzata di qualsiasi rifiuto o scarto prodotto dall'appaltatore durante ed al termine dei lavori di manutenzione;
- periodiche verifiche di adeguatezza e integrità degli impianti/asset e di conformità ai requisiti normativi applicabili;
- pianificazione, effettuazione e verifica delle attività di ispezione e manutenzione tramite personale qualificato e idoneo.

Acquisizione o vendita di impianti/asset aziendali su cui insistono obblighi in materia ambientale in capo all'ente

- definizione di ruoli, responsabilità, modalità e criteri di identificazione e valutazione delle criticità ambientali, anche potenziali, associate all'impianto/asset in occasione di operazioni di acquisizione e/o cessione a qualsivoglia titolo dello stesso;
- definizione dei criteri sulla base dei quali effettuare la valutazione di conformità dell'impianto/asset alla normativa ambientale, quali l'analisi meramente documentale (qualora si disponga di sufficienti informazioni/dati di monitoraggio esistenti) e/o l'analisi di campo;
- coinvolgimento di specialisti in materia ambientale per le valutazioni di cui sopra;
- identificazione delle eventuali attività necessarie al fine di prevenire o mitigare le potenziali criticità ambientali associate all'impianto/asset da acquisire e/o cedere.

Area a rischio F.3.2 - Gestione delle emissioni atmosferiche

Attività sensibili e modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione

Attività sensibili:

1) Gestione delle amissioni atmosferiche;
2) Gestione e risoluzione del superamento dei limiti.

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione:

La Società, nello svolgimento dell'attività aziendale, potrebbe violare i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti: (i) dall'autorizzazione; (ii) dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del Codice dell'Ambiente; (iii) dai piani e dai programmi citati nell'articolo 271 del Codice dell'Ambiente; (iv) dalla normativa di cui all'articolo 271 del Codice dell'Ambiente; (v) dall'Autorità competente; (vi) dalle autorizzazioni ambientali concesse.

Principi di controllo

Con riferimento alla Gestione delle emissioni atmosferiche, l'attività della Società si ispira ai seguenti controlli:

- identificazione e aggiornamento dei punti di emissione e dei punti di campionamento e definizione del programma di analisi delle emissioni in linea con quanto previsto dalle prescrizioni autorizzative e dalla normativa vigente;
- monitoraggio dei dati riguardanti le emissioni, ivi compresi i certificati analitici delle analisi e i campionamenti effettuati, al fine di individuare, in caso di eventuali situazioni critiche, le opportune azioni risolutive;
- verifica periodica del funzionamento e manutenzione degli impianti che producono emissioni al fine di evitare malfunzionamenti/guasti o errori che possano causare il mancato rispetto di soglie di attenzione o dei limiti di emissione;

  esistenza di formali contratti di outsourcing (appalto), sottoscritti nel rispetto dei poteri in essere, che individuano le responsabilità in materia ambientale a carico dell'appaltatore connesse allo svolgimento delle attività di realizzazione, gestione e manutenzione dell'impianto eolico.

Area a rischio F.3.3 - Attività di raccolta, caratterizzazione, classificazione, deposito, trasporto e smaltimento dei rifiuti

Attività sensibili e modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione

Attività sensibili:

1) Raccolta, caratterizzazione e classificazione dei rifiuti prodotti;
2) Gestione del deposito temporaneo dei rifiuti;
3) Attività di trasporto, intermediazione e smaltimento dei rifiuti.

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione:

La Società, nello svolgimento dell'attività aziendale ed in particolare nell'ambito della gestione dei rifiuti, potrebbe:

I. effettuare attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi in mancanza delle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni prescritte dal Testo Unico dell'Ambiente;
II. gestire o realizzare discariche non autorizzate di rifiuti non pericolosi e/o di rifiuti pericolosi;
III. effettuare miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi provenienti dalle attività di impresa;

La Società, nello svolgimento dell'attività aziendale ed in particolare nell'ambito della gestione dei rifiuti, potrebbe:

I. predisporre un certificato di analisi dei rifiuti fornendo indicazioni false o incomplete sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
II. fare uso di un certificato di analisi falso.

La Società, nello svolgimento dell'attività aziendale ed in particolare nell'ambito della gestione dei rifiuti, potrebbe:

I. effettuare una spedizione transfrontaliera di rifiuti, in violazione dei necessari adempimenti previsti dall'articolo 26 del Regolamento (CE) 259/93. Nello specifico:

   - senza inviare la necessaria notifica a tutte le Autorità competenti interessate;
   - senza ottenere il preventivo consenso delle Autorità competenti interessate;
   - con il consenso delle Autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode;
   - senza che la spedizione medesima sia concretamente specificata nel documento di accompagnamento;
   - in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali;
   - in modo tale da risultare contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21 del Regolamento, in tema di divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti;

II. effettuare una spedizione di rifiuti destinati al recupero in violazione delle disposizioni che regolano l'attività, pertanto:

- senza destinare i rifiuti ad impianti autorizzati;
- senza rendere possibili controlli di carattere ambientale;

III. cedere, ricevere, trasportare, esportare e importare ingenti quantità di rifiuti o, comunque, gestire gli stessi in totale assenza di autorizzazione (attività clandestina) o sulla base di autorizzazioni scadute o con modalità difformi da quelle indicate nell'autorizzazione medesima.

Principi di controllo

Con riferimento alla Attività di raccolta, caratterizzazione, classificazione, deposito, trasporto e smaltimento dei rifiuti l'attività della Società si ispira ai seguenti controlli:

- formale designazione dei soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti e dei requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tali figure (es. pregressa esperienza, partecipazione a particolari tipologie di corsi di formazione, specifiche competenze, ecc.);
- esistenza di formali contratti di outsourcing (appalto), sottoscritti nel rispetto dei poteri in essere, che individuano le responsabilità in materia ambientale a carico dell'appaltatore connesse allo svolgimento delle attività di realizzazione, gestione e manutenzione dell'impianto eolico, ivi inclusa la rimozione ed il trasporto a discarica autorizzata di qualsiasi rifiuto o scarto prodotto dall'appaltatore durante tutta la durata dei lavori ed al termine dei lavori stessi;
- definizione di criteri predefiniti di identificazione e separazione di tutte le tipologie di rifiuti prodotti ed in tutte le fasi della loro gestione, al fine di impedire la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, sostanze e/o altri materiali;
- esistenza di criteri predefiniti per la scelta/identificazione/realizzazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti e raccolta di tali rifiuti in conformità alla normativa vigente;
- esecuzione delle attività di raccolta dei rifiuti effettuata per categorie omogenee e identificazione preventiva delle tipologie di rifiuti ammessi all'area adibita a deposito temporaneo;

- corretta gestione del deposito temporaneo, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente;
- avvio delle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti, in linea con la periodicità indicata e/o al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente;
- tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte di tali soggetti;
- verifica della correttezza, veridicità e completezza delle informazioni immesse nel sistema di tracciabilità dei rifiuti;
- verifica iniziale e periodica del possesso delle iscrizioni/comunicazioni/autorizzazioni previste dalla normativa per la gestione dei rifiuti da parte dei soggetti terzi a cui vengono conferiti i rifiuti prodotti;
- verifica, in caso di rifiuti gestiti internamente, della completezza e accuratezza della documentazione di trasporto (formulari di identificazione dei rifiuti), inclusa la verifica delle targhe dei mezzi utilizzati ed il possesso dei requisiti previsti dalla normativa ADR (cartellonistica, equipaggiamenti, documenti di trasporto);
- verifica, in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, della ricezione del formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro 3 mesi dalla data di conferimento o entro 6 mesi per le spedizioni transfrontaliere;
- obbligo di comunicazione alla Provincia o, per le spedizioni transfrontaliere, alla Regione della mancata ricezione del formulario entro tale termine;
- identificazione delle potenziali situazioni critiche (in condizioni normali, anomale e di emergenza) che potrebbero comportare impatti ambientali (come, ad esempio, sversamenti di rifiuti liquidi durante la movimentazione interna e/o il carico sui mezzi di trasporto, perdite da contenitori, dispersione di rifiuti pulverulenti, ecc.) e relative modalità di gestione e intervento;
- in caso di spedizioni transfrontaliere, invio della notifica di spedizione a tutte le Autorità Competenti interessate e monitoraggio del relativo ottenimento.

Area a rischio F.3.4 - Adempimenti e attività connesse alla bonifica, a seguito di un evento che sia potenzialmente in grado di

contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee

Attività sensibili e modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione

Attività sensibili:

1) Identificazione degli eventi in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee;
2) Comunicazione con le Autorità competenti;
3) Gestione degli adempimenti amministrativi e realizzazione degli interventi previsti dalla legge e dalle autorità competenti.

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione:

La Società, nello svolgimento dell'attività aziendale, dopo avere causato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e/o delle acque sotterranee con superamento della concentrazione delle soglie di rischio, potrebbe:

- omettere di effettuare la comunicazione dell'evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito alle Autorità competenti (Comune, Provincia, Regione, Prefetto) prescritta dal Codice dell'Ambiente (articolo 242 del Testo Unico dell'Ambiente);
- omettere di provvedere alla bonifica del sito, ovvero provvedere alla bonifica in modo non conforme al progetto approvato dall'Autorità competente (secondo quanto dispone il Testo Unico dell'Ambiente all'articolo 242).

Principi di controllo

Con riferimento agli Adempimenti e attività connesse alla bonifica, a seguito di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee, l'attività della Società si ispira ai seguenti controlli:

- identificazione e gestione di tutte le attività svolte dall'organizzazione che possano comportare l'accadimento di un evento potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque sotterranee e superficiali e definizione delle relative misure di prevenzione e protezione;
- identificazione di elementi che facciano presumere una potenziale contaminazione (attuale o storica), ai fini della valutazione dell'avviamento delle necessarie attività di comunicazione e/o bonifica;
- comunicazione da effettuarsi alle Autorità competenti, al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e sotterranee, in linea con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente;
- predisposizione della documentazione da presentare alle Autorità competenti al completamento dell'intervento, ai fini del rilascio della certificazione di avvenuta bonifica;
- esecuzione, al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee, di un'indagine preliminare finalizzata a verificare l'eventuale superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC);
- presentazione, in caso di superamento delle CSR, di un progetto di bonifica e verifica della realizzazione degli interventi di bonifica in linea con quanto previsto dal progetto di bonifica approvato;
- effettuazione e verifica dell'efficacia degli interventi di messa in sicurezza e/o bonifica, in linea con i progetti di bonifica approvati e/o quanto richiesto dalle Autorità competenti.

Area a rischio F.3.5 - Selezione, qualificazione e gestione dei fornitori ed appaltatori con riferimento alle tematiche che hanno impatto ambientale

Attività sensibili e modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione

Attività sensibili:

1) Selezione, qualifica e monitoraggio dei fornitori.

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione:

- La Società potrebbe concorrere con la condotta di un proprio fornitore relativamente allo svolgimento di servizi ambientali, ad esempio consistenti nel raccogliere, smaltire, recuperare, trasportare, commercializzare o effettuare intermediazione di rifiuti, di sua iniziativa o su richiesta di esponenti della Società, in mancanza delle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni prescritte dal Codice dell'Ambiente. Inoltre, possono configurarsi circostanze aggravanti qualora alcuno dei reati ambientali previsti dal Titolo VI-bis del codice penale sono commessi in forma associativa e la commissione di detto reato ambientale costituisce finalità dell'associazione.

Principi di controllo

Con riferimento alla Selezione, qualificazione e gestione dei fornitori ed appaltatori con riferimento alle tematiche che hanno impatto ambientale, l'attività della Società si ispira ai seguenti controlli:

Selezione e qualificazione dei fornitori ed appaltatori

- identificazione delle tipologie di fornitori/appaltatori rilevanti da un punto di vista ambientale (ad esempio: gestione dei rifiuti prodotti, trasportatori e smaltitori, bonifiche ambientali, analisi di laboratorio, prelievo campioni, consulenze tecniche, ecc.);
- definizione di meccanismi di valutazione periodica dei fornitori/ appaltatori (e subappaltatori), per la verifica, oltre dei loro requisiti di carattere generale e reputazionale, anche dei loro requisiti tecnico-professionali e del rispetto dei requisiti applicabili (ad esempio, verifica autorizzazioni per svolgimento attività di trasporto, intermediazione, recupero o smaltimento rifiuti, accreditamento dei laboratori, idoneità tecnica delle società di consulenza, ecc.);
- previsione di clausole contrattuali riguardanti il rispetto delle normative ambientali applicabili e l'impegno del fornitore/appaltatore di astenersi da potenziali comportamenti di reato ex. D.Lgs. 231/01, nonché di clausole risolutive o sospensive in caso di violazione da parte del fornitore degli obblighi in ambito D.Lgs. 231/01;

- definizione di meccanismi di monitoraggio, valutazione e feedback sui fornitori/appaltatori, al fine di valutarne l'efficienza del servizio.

Affidamento a terzi di parte delle attività relative alla gestione di attività con possibili impatti sull'ambiente (caratterizzazione e gestione dei rifiuti, analisi di laboratorio, manutenzione e gestione di impianti critici, ecc.)

- diffusione delle norme e delle istruzioni della Società a tali soggetti terzi affinché rispettino le indicazioni in esse contenute;
- monitoraggio del rispetto delle norme ed istruzioni della Società da parte dei soggetti terzi coinvolti nelle attività con possibili impatti sull'ambiente.

Area a rischio F.3.6 - Individuazione, valutazione e gestione dei rischi per l'ambiente, le aree protette e la pubblica incolumità

Attività sensibili e modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione

Attività sensibili:

1) Individuazione e valutazione dei rischi per l'ambiente, le aree protette e la pubblica incolumità connessi, direttamente o indirettamente alle attività svolte dalla Società;
2) Gestione dei rischi per l'ambiente, le aree protette e la pubblica incolumità connessi, direttamente o indirettamente, alle attività svolte dalla Società.

Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione:

La Società, nello svolgimento dell'attività aziendale, potrebbe cagionare abusivamente una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile:

- delle acque o dell'aria, di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema e della biodiversità della flora e della fauna.

La Società, nello svolgimento dell'attività aziendale, potrebbe:

- uccidere esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;
- distruggere esemplari appartenenti a specie vegetali selvatiche protette;
- distruggere un habitat all'interno di un sito protetto;
- causare il deterioramento del sito medesimo compromettendone lo stato di conservazione a causa dello svolgimento dell'attività di impresa senza aver preso le necessarie misure a tutela dell'ambiente circostante, anche a fronte del verificarsi di eventuali emergenze;
- cagionare, abusivamente o per colpa, una compromissione o deterioramento significativo e misurabile dell'ambiente ossia del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria, ovvero dell'ecosistema, della biodiversità o della flora o della fauna selvatica;
- alterare irreversibilmente l'equilibrio di un ecosistema o alterare l'equilibrio di un ecosistema tanto da rendere il ripristino di questo particolarmente oneroso attraverso l'utilizzo di mezzi eccezionali;
- ledere la pubblica incolumità - nel senso dell'integrità fisica delle persone.

Principi di controllo

Con riferimento alla Individuazione, valutazione e gestione dei rischi per l'ambiente, le aree protette e la pubblica incolumità, l'attività della Società si ispira ai seguenti controlli:

- identificazione e mappatura costante della presenza di habitat/siti protetti in prossimità dei siti della Società, che possono essere impattati dalle attività della Società, degli altri aspetti ambientali e la pubblica incolumità, in funzione delle attività svolte in condizioni operative normali, anomale, in situazioni di emergenza e di incidenti (anche rilevanti) e valutazione della loro significatività (sulla base, anche, della normativa vigente e di eventuali informazioni, controversie/contenziosi relativi a emergenze/incidenti occorsi aventi riflesso sulla pubblica incolumità);
- valutazione della significatività degli aspetti ambientali e dei rischi per la pubblica incolumità, con conseguente identificazione delle eventuali misure di prevenzione, protezione e mitigazione degli impatti.

PARTE SPECIALE "G"

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO APPLICABILI

ALLE FAMIGLIE DI REATO MINORE RILEVANZA

(artt. 24 bis, 25 bis. 1, 25 quater, 25 novies e 25 duodecies del Decreto)

PARTE SPECIALE "G"

G.1 PREMESSA

La presente costituisce parte integrante del Modello di cui E.P. si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al D.Lgs.231/01 (di seguito in breve anche Decreto).

Tutti i Destinatari del Modello, così come individuati nella Parte Generale del medesimo, sono chiamati all'osservanza dei principi generali di comportamento di seguito indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o protocollo/documento normativo aziendale che regoli in qualsiasi modo le attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

G.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO APPLICABILI AI DELITTI INFORMATICI (24 BIS DEL DECRETO)

Per quanto concerne i reati di cui all'art. 24 bis del Decreto, l'esito delle attività di risk assessment svolte ha portato a ritenere la concreta possibilità di commissione degli stessi applicabile, tuttavia di minore rilevanza in virtù dell'attività svolta dalla Società. Pertanto, per essi trovano applicazione i principi generali di comportamento di seguito descritti, nonché i principi generali di controllo descritti nella Parte Generale ed i principi generali di comportamento descritti nel Codice Etico.

A tutti coloro che operano per conto della Società è fatto divieto di:

- utilizzare gli strumenti, i dati ed i sistemi informatici e telematici in modo da recare danno a terzi, in particolare interrompendo il funzionamento di un sistema informatico o alterando dati o programmi informatici, anche a seguito dell'accesso abusivo, ovvero mediante l'intercettazione di comunicazioni;
- detenere o diffondere indebitamente codici o programmi atti al danneggiamento informatico;
- alterare o falsificare documenti informatici di qualsiasi natura;
- utilizzare software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare o eliminare il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;

- porre in essere comportamenti in contrasto con leggi e regolamenti in materia di protezione e sicurezza di dati personali e sistemi informatici;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione o di terzi per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio della Società.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra vige l'obbligo di:

- segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali irregolarità riscontrate in relazione ad eventi o circostanze che possono avere rilevanza in relazione alla commissione dei delitti informatici e di trattamento illecito dei dati.

G.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO APPLICABILI AI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (25 BIS 1 DEL DECRETO)

Per quanto concerne i reati di cui all'art. 25 bis 1 del Decreto, l'esito delle attività di risk assessment svolte ha portato a ritenere la concreta possibilità di commissione degli stessi applicabile, tuttavia di minore rilevanza in virtù dell'attività svolta dalla Società. Pertanto, per essi trovano applicazione i principi generali di comportamento di seguito descritti, nonché i principi generali di controllo descritti nella Parte Generale ed i principi generali di comportamento descritti nel Codice Etico.

A tutti coloro che operano per conto della Società è fatto divieto di:

- di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 *bis* 1 del Decreto;
- di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- di porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle norme del Codice Etico;
- di porre in essere attività che siano in contrasto con i protocolli/documenti normativi aziendali e i principi di controllo in esse previste ai fini della prevenzione dei reati di contraffazione di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra vige l'obbligo di:

- improntare tutte le attività e le operazioni svolte al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;
- assicurare la massima rispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli richiesti dai protocolli/documenti normativi aziendali ai fini della prevenzione dei reati di contraffazione di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali e ai delitti contro l'industria e il commercio;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali irregolarità riscontrate in relazione ad eventi o circostanze che possono avere rilevanza in relazione ai reati di contraffazione di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali.

G.4 PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA APPLICABILI AI DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (25 QUATER DEL DECRETO)

Per quanto concerne i reati di cui all'art. 25 quater del Decreto, l'esito delle attività di risk assessment svolte ha portato a ritenere la concreta possibilità di commissione degli stessi applicabile, tuttavia di minore rilevanza in virtù dell'attività svolta dalla Società. Pertanto, per essi trovano applicazione i principi generali di comportamento di seguito descritti, nonché i principi generali di controllo descritti nella Parte Generale ed i principi generali di comportamento descritti nel Codice Etico.

A tutti coloro che operano per conto della Società è fatto divieto di:

- porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall' art. 25 *quater* del Decreto;
- porre in essere attività che siano in contrasto con i protocolli/documenti normativi aziendali e i principi di controllo in esse previste ai fini della prevenzione dei reati in materia di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico.

Inoltre, ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra vige l'obbligo di:

- garantire il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede nell'ambito dei rapporti con i consulenti, i fornitori, i partner commerciali e, in genere, con le controparti contrattuali;

- richiedere tutte le informazioni necessarie al fine di accertare l'attendibilità commerciale/professionale dei fornitori e delle controparti in genere;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali irregolarità riscontrate in relazione ad eventi o circostanze che possono avere rilevanza in relazione alla commissione dei delitti di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico.

Inoltre con la finalità di attuare i comportamenti sopra descritti:

- è svolta una attività di valutazione sulle controparti atta ad accertare la sussistenza dei requisiti di affidabilità ed onorabilità degli stessi;
- sono svolti specifici controlli sia formali che sostanziali (verifica della sede legale della società controparte, verifica degli istituti di credito utilizzati, verifica relativamente all'utilizzo di società fiduciarie) con riferimento alla gestione dei flussi finanziari aziendali;
- sono svolti specifici controlli sia formali che sostanziali atti ad accertare la presenza della controparte nell'ambito delle *blacklist* stilate da organizzazioni sovranazionali che contengono i nominativi delle persone fisiche e/o giuridiche collegate con organizzazioni terroristiche;
- sono svolti specifici controlli formali e sostanziali in relazione al paese dove opera la controparte al fine di verificare se sia o meno un paese a rischio terrorismo.

G.5 Principi generali di condotta applicabili ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore (25 novies del decreto)

Per quanto concerne i reati di cui all'art. 25 novies del Decreto, l'esito delle attività di risk assessment svolte ha portato a ritenere la concreta possibilità di commissione degli stesssi applicabile, tuttavia di minore rilevanza in virtù dell'attività svolta dalla Società. Pertanto, per essi trovano applicazione i principi generali di comportamento di seguito descritti, nonché i principi generali di controllo descritti nella Parte Generale ed i principi generali di comportamento descritti nel Codice Etico.

A tutti coloro che operano per conto della Società è fatto divieto di:

- di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 *novies* del Decreto;

- di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- di duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale, o comunque per trarne profitto, senza averne diritto, programmi per elaboratori, banche dati protette ovvero qualsiasi opera protetta dal diritto d'autore e da diritti connessi;

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra vige l'obbligo di:

- improntare tutte le attività e le operazioni svolte dalla Società al massimo rispetto delle leggi vigenti, con particolare riferimento alle norme vigenti in materia di violazione del diritto di autore, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;
- rispettare le regole e i protocolli/documenti normativi aziendali finalizzati alla tutela del diritto d'autore;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali irregolarità riscontrate nella documentazione relativa ai fornitori in relazione ad eventi o circostanze che possono avere rilevanza in relazione alla commissione dei delitti in violazione del diritto d'autore.

G.6 Principi generali di condotta applicabili al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (25 duodecies del D.Lgs. 231/01)

Per quanto concerne il reato di cui all'art. 25 duodecies del Decreto, l'esito delle attività di risk assessment svolte ha portato a ritenere la concreta possibilità di commissione dello stesso applicabile, tuttavia di minore rilevanza in virtù dell'attività svolta dalla Società. Pertanto, per esso trovano applicazione i principi generali di comportamento di seguito descritti, nonché i principi generali di controllo descritti nella Parte Generale ed i principi generali di comportamento descritti nel Codice Etico.

A tutti coloro che operano per conto della Società è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di condotte tali da integrare, in maniera diretta o indiretta, la fattispecie di reato

prevista dall'art. 25 *duodecies* del Decreto, ovvero tali da agevolarne la commissione;

- porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto l'ipotesi criminosa in oggetto, possa potenzialmente diventarlo;
- porre in essere condotte non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché ai protocolli/documenti normativi aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi nel Modello e nel Codice Etico;
- considerare prevalente qualsiasi condizione economica rispetto alla tutela dei lavoratori ed alle normative vigenti in materia;
- omettere di segnalare carenze o irregolarità nella documentazione ricevuta dai potenziali candidati.

Inoltre, vige l'obbligo di:

- rispettare la normativa di riferimento per l'assunzione di personale extra-comunitario;
- nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, assicurarsi che tali agenzie si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno, richiedendo espressamente l'impegno al rispetto del Modello adottato dalla Società;
- rispettare i protocolli/documenti normativi aziendali in materia di qualificazione e monitoraggio dei fornitori utilizzati;
- assicurarsi, anche attraverso apposite clausole contrattuali, che eventuali soggetti terzi con cui la Società collabora (appaltatori, fornitori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno, richiedendo espressamente l'impegno al rispetto del Modello adottato della Società.